

X.

TORNATA DEL 5 DICEMBRE 1874

PRESIDENZA BIANCHERI.

SOMMARIO. *Giuramento di deputati. = Omaggi. = Presentazione di due schemi di legge, per provvedimenti di pubblica sicurezza, e per l'aggiunta di un'alinea alla legge 22 aprile 1869 sulla contabilità. = Validazione delle elezioni dei collegi di Tivoli, Manduria, Osimo, Firenzuola, Bozzolo, Capannori, Anagni, Zogno, Cortona, Teramo, Cividale, Torino IV, Castroreale, Pontedecimo — Deliberazione di un'inchiesta per quella di Terranova, e annullamento di quella di Capannori. = Relazione sull'elezione di Zogno, proposta di sostituzione di nome proclamato, e d'inchiesta giudiziaria — Opposizioni dei deputati Mancini, Nicotera ed Asproni alle conclusioni della Giunta, che sono propugnate dai deputati Puccioni e Mari — Le proposte della Giunta sono approvate — Relazione sulla elezione di Anagni, e proposta di annullamento — Si oppongono alla proposizione della Giunta i deputati Indelli, Baccelli Augusto, La Porta e Toscanelli, e la sostengono il relatore Piccoli e il deputato Mosca — Reiezione della proposta Indelli e La Porta, e annullamento della elezione — Relazione sulla elezione di Avellino, nella persona del deputato Brescia-Morra, e proposta di annullamento per irregolarità elettorali — Discorsi dei deputati Mancini e Nicotera in difesa, e convalidamento della elezione — Discorso del relatore Mari in sostegno della proposta della Giunta — Spiegazioni del deputato Di Cesarò — Repliche dei deputati Mari, Nicotera e Mancini — Spiegazioni personali del deputato Depretis — Reiezione delle proposte dei deputati Mancini e Nicotera, e annullamento della elezione. = Presentazione di schemi di legge del ministro per i lavori pubblici, per una convenzione per la posa e manutenzione di un cordone telegrafico sottomarino fra il continente e la Sardegna, e sulle competenze passive per le opere idrauliche di seconda categoria; e del ministro per l'agricoltura e commercio, per l'affrancamento di boschi demaniali inalienabili dalle servitù di cui sono gravati, per la denunzia obbligatoria delle ditte commercianti, sulla pesca, e per riforma della legge forestale.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.
(Il segretario Pissavini dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.)

Sono stati presentati i seguenti omaggi:

Da S. E. il presidente del Consiglio dei ministri, ministro per le finanze commendatore Marco Minghetti — Discorso intorno ai provvedimenti finanziari, copie 508;

Da S. E. il ministro dell'interno — Calendario generale del regno pel 1874, copie 5;

Dal signor Michele Amari, senatore — Nuovi ricordi araldici sulla storia di Genova, una copia;

Dall'avvocato Pietro Teodorani, ex-deputato — Risposta alla lettera dell'avvocato Giovanni Battista Nori, consigliere provinciale e deputato al Parlamento, sulle condizioni economico-amministrative del municipio di Cesena, copie 50;

Dalla società dei diritti civili dei coniugi e dei figli, Palermo — Relazione dei lavori della società durante l'anno 1873, copie 20;

Dal signor Alberto Morelli, Padova — Biografia politica di Urbano Rattazzi, una copia;

Dalla Camera di commercio di Venezia — Navigazione e commercio di Venezia nell'anno 1873, una copia;

Dalla società anonima per la Regia dei tabacchi — Relazione e bilancio della società della Regia cointeressata dei tabacchi durante il 1873, copie 300;

Dalla direzione generale delle ferrovie romane — Statistica delle ferrovie romane per l'anno 1873, copie 2;

Dalla direzione generale delle ferrovie dell'Alta Italia — Relazione del Consiglio d'amministra-

zione all'assemblea generale del 30 aprile 1874, copie 6;

Dal prefetto di Rovigo — Atti di quel Consiglio provinciale, riferibili alle sessioni ordinaria e straordinaria 1873, copie 2;

Dal sindaco di Milano — Sulle onoranze funebri di Alessandro Manzoni in occasione del primo anniversario della morte dell'illustre italiano, una copia;

Dal sindaco di Roma — Bollettino della Commissione archeologica municipale (fascicolo gennaio-marzo 1874), una copia;

Dalla regia Accademia d'agricoltura di Torino — Annali di quella regia Accademia d'agricoltura. Volume XVI: 1873, una copia;

Dal prefetto di Macerata — Atti del Consiglio provinciale relativi alle sessioni ordinaria e straordinaria 1873, copie 2;

Idem Mantova — Idem, idem, copie 2;

Idem Cagliari — Idem, idem, copie 2;

Idem Potenza — Idem, idem, una copia;

Idem Massa-Carrara — Idem, idem, copie 3;

Idem Reggio Emilia — Idem, idem, copie 4;

Idem Livorno — Atti di quel Consiglio provinciale, Sessioni 1871-1872, una copia;

Idem Bari — Idem, riferibili alla Sessione 1873, copie 4;

Idem Umbria — Suo discorso al Consiglio provinciale nell'apertura della Sessione ordinaria 1873, una copia;

Idem Bergamo — Atti di quel Consiglio provinciale relativi alla Sessione ordinaria e straordinaria 1873-1874, una copia;

Idem Abruzzo Ultra I — Idem, idem, anno 1873, copie 4;

Idem Trapani — Idem, idem, una copia;

Idem Bologna — Idem, idem;

Idem Pesaro ed Urbino — Idem, Sessione straordinaria dell'aprile 1874, una copia;

Idem Pavia — Idem, anno 1873, copie 6;

Idem Ravenna — Idem, idem, copie 2;

Idem Firenze — Idem, Sessione ordinaria e straordinaria 1874, una copia;

Idem Siracusa — Idem, relativi alle Sessioni ordinaria 1873 e straordinaria 1874, copie 2;

Idem Milano — Idem, anno 1873, copie 12;

Idem Roma — Idem, riferibili alla Sessione ordinaria e straordinaria 1873-1874, copie 4;

Idem Ferrara — Idem, idem, 1873, una copia;

Idem Venezia — Idem, idem, copie 6;

Idem Bergamo — Atti di quel Consiglio comunale (fascicolo XIV, 1873-1874, copie 2);

Idem Umbria — Atti di quel Consiglio provinciale nell'anno 1873, copie 2;

Idem Calabria Ultra I — Idem, per l'anno 1872, copie 2;

Idem Pisa — Rendiconto di quell'amministrazione provinciale dall'anno 1866 al 1872, una copia;

Idem Caltanissetta — Atti di quel Consiglio provinciale emessi nella Sessione ordinaria 1873, una copia;

Idem Grosseto — Idem, idem, copie 2;

Idem Verona — Idem, idem 1874, una copia;

Dall'Opera Pia *Noolt* in Montenero — I casi municipali di Salerno, una copia;

Dal presidente dell'istituto musicale di Firenze — Atti di quel regio istituto per l'anno 1873, copie 6;

Dal Ministero di agricoltura, industria e commercio — Bollettino industriale del regno d'Italia, 2^a serie, volume III, fascicoli di novembre e dicembre, copie 3;

Idem — Annali del Ministero, volumi 69 e 72, copie 6;

Idem — Bollettino delle situazioni dei conti mensili delle varie Banche ed altri istituti di credito. Mese di aprile 1874, copie 15;

Idem — Idem. Mese di maggio 1874, copie 15;

Idem — Idem. Mese di giugno 1874, copie 15;

Idem — Idem. Mese di luglio 1874, copie 15;

Idem — Statistica relativa ai bilanci comunali, anni 1871 e 1872, copie 6;

Idem — Fascicoli dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 1873 della 2^a serie del Bollettino industriale del regno d'Italia, copie 3;

Idem — Fascicoli 5, 9 e 14 delle relazioni dei giurati italiani all'esposizione universale di Vienna, copie 40;

Idem — Statistica del regno d'Italia - Popolazione - Movimento dello stato civile nell'anno 1871, copie 6;

Idem — Volume del movimento commerciale verificatosi nel regno d'Italia durante l'anno 1873, copie 100;

Idem — Collezione completa degli atti del Comitato d'inchiesta industriale e delle relazioni dei giurati italiani all'esposizione di Vienna, copie 20;

Idem — Fascicoli 2^o e 3^o del Bollettino industriale, annata 1873, copie 3;

Dal dottore Davide Calenda, Napoli — Pregiudizi e verità sul morbo colera, con la cura specifica del polmone, una copia;

Dal sindaco di Pisa Mario Rizzari — Resoconto amministrativo di quel municipio dal settembre 1873 al maggio 1874, copie 2;

Dal cavaliere Pietro Antonio Ridola, regio delegato scolastico — La scuola di Pitagora ed il liceo ginnasiale di Matera, copie 3;

DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 DICEMBRE 1874

Dal marchese Raffaeli Filippo, bibliotecario a Fermo — Illustrazione di un Codice dei trionfi di Francesco Petrarca, esistente nella biblioteca comunale di Fermo, una copia;

Dal direttore dell'istituto tecnico di Udine — Annali scientifici di quel regio istituto, anno VII, 1873, una copia;

Dal signor Agostino Procaccianti — Il vero tesoro dell'Italia mostrato a S. M. il Re Vittorio Emanuele II ed all'intera nazione, copie 3;

Dallo stesso — Incoraggiamento per l'incremento alla scienza, una copia;

Dall'avvocato cavaliere Aristide Battaglia — Discorso letto nella solenne premiazione delle scuole femminili comunali, copie 2;

Dalla Presidenza della società filocritica di Firenze — Relazioni di quella società relative all'anno II, 1873, una copia;

Dal presidente della regia Accademia di scienze, lettere ed arti in Modena — Tomo XIV degli atti di quella regia Accademia, una copia;

Dal rettore della regia Università di Torino — Osservazioni e proposte della facoltà di giurisprudenza sul nuovo progetto di Codice penale, copie 2;

Dalla direzione generale delle gabelle — Statistica del commercio speciale di importazione e di esportazione dal 1° gennaio a tutto giugno 1874, copie 100;

Dal sindaco di Varese — Resoconto morale della gestione comunale 1873, una copia;

Dal Consiglio d'amministrazione delle strade ferrate del sud dell'Austria e dell'alta Italia — Relazione di quel Consiglio, letta nell'assemblea generale del 3 giugno 1874, copie 5;

Dal sindaco di Venezia — Rendiconto di quel comune pel biennio 1872-1873, una copia;

Dal senatore Costantini Gerolamo — Sull'esposizione provinciale di Belluno, una copia;

Dal reale istituto d'incoraggiamento alle scienze naturali economiche e tecnologiche in Napoli — Volume X della seconda serie degli atti di quel regio istituto, copie 2;

Dal signor Giulio Camuzzoni, sindaco di Verona — Discorso nell'inaugurazione del monumento a Michele San Micheli il giorno 7 giugno 1874, una copia;

Dal direttore della stazione agraria sperimentale in Udine — Annali di quella stazione agraria, volume II, anno 1872, una copia;

Dal signor Pugliese Salomon, alessandrino — Proposta per raggiungere l'immediato pareggio e l'abrogazione delle molteplici imposte di dazio-consumo, una copia;

Dal signor Davide Norsal, Firenze — Per sieri di

un cattolico, seconda edizione, accresciuta con lettere del Manzoni, del Lambruschini, di monsignor Corti, con proemio sulle condizioni attuali d'Italia e con note alle meditazioni del Mamiani, una copia;

Dal signor Aleardo Aleardi, da Parma — Discorso su Francesco Petrarca letto a Padova il 15 luglio 1874, una copia;

Dal ministro della pubblica istruzione — Nuovo vocabolario della lingua italiana, dispense 9, 10 e 11, una copia;

Dalla deputazione provinciale di Bologna — Atti di quel Consiglio provinciale, Sessione straordinaria marzo 1874, una copia;

Dalla direzione generale dei telegrafi — Carta dei fili ed uffici telegrafici dello Stato, copie 5;

Dal direttore generale delle ferrovie dell'alta Italia — Statistica di quelle strade ferrate per l'anno 1873, copie 6;

Dal Comitato esecutivo per l'esposizione storica d'arte industriale in Milano — Catalogo generale dell'esposizione 1874, una copia;

Dal regio istituto veneto di scienze, lettere ed arti — Volume XVIII, parte 2^a. Memorie di quell'istituto, una copia;

Dall'avvocato Piero Puccioni, deputato al Parlamento — Giurisprudenza delle elezioni politiche, una copia;

Dal direttore generale delle gabelle — Statistica del commercio speciale di importazione e di esportazione verificatosi dal 1° gennaio al 30 settembre corrente anno, copie 100;

Dal municipio di Chianciano — Statuti di Chianciano dell'anno 1287, una copia;

Dal signor Pignetti Federico, stenografo alla Camera dei deputati — Discorso inaugurale del corso di stenografia pronunziato la sera del 2 novembre in una delle sale della scuola della Maddalena in Roma, copie 2;

Dalla direzione della Cassa dei risparmi in Forlì — Cento reso dal Consiglio d'amministrazione sulla gestione 1873, copie 5;

Dalla Camera di commercio ed arti della provincia di Terra d'Otranto — Relazione sull'andamento e bisogni del commercio, delle arti e delle industrie in quella provincia, anni 1870-71-72, copie 15;

Dal signor Repetto Gaetano, capitano marittimo, armatore — La questione della Cassa degli invalidi della marina mercantile, copie 12;

Dall'avvocato Giulio Levi — La terza istanza e la Cassazione, una copia;

Dallo stesso — La carità legale e la opera, una copia;

Dal Ministero di grazia e giustizia — Statistica

giudiziaria civile e commerciale dell'anno 1871, copie 20;

Dalla società degli insegnanti in Torino — Atti di quella società di mutuo soccorso fra gli insegnanti del regno, una copia;

Dalla direzione generale del Banco di Napoli — Relazione del Consiglio d'amministrazione di quell'istituto per l'esercizio 1873, copie 2;

Dal signor Evelino Waddington — Intorno ad inconvenienti nella procedura criminale del regno, copie 200;

Dal signor Leonardo cavaliere Sciorati, professore di filosofia nel regio liceo di Genova — Elementi di filosofia secondo i programmi governativi, copie 4.

(Gli onorevoli deputati Rey, Arnulfi, Cavallotti, Arcieri, Tranfo, Speciale e Gentinetta prestano giuramento.)

PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI LEGGE.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dell'interno ha facoltà di parlare.

CANTELLI, ministro per l'interno. Ho l'onore di presentare alla Camera, d'accordo col mio onorevole collega il ministro guardasigilli, un progetto di legge per provvedimenti straordinari di pubblica sicurezza (V. *Stampato*, n° 24), e prego la Camera di volerlo dichiarare d'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dell'interno della presentazione di questo progetto di legge, e se non vi sono opposizioni, si intenderà dichiarato d'urgenza.

(È dichiarato d'urgenza.)

L'onorevole ministro per le finanze ha facoltà di parlare.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge per una modificazione alla legge del 22 aprile 1869 sulla contabilità. (V. *Stampato*, n° 23)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà stampato e distribuito.

RELAZIONI E DELIBERAZIONI SOPRA ELEZIONI.

PRESIDENTE. La Giunta per la verifica delle elezioni ha trasmesso i seguenti verbali:

Elezioni approvate come regolari dalla Giunta medesima nelle adunanze del 3, 4 e 5 dicembre.

Collegio di Tivoli, eletto Pericoli Pietro.

Collegio di Manduria, eletto Pizzolante Vito Antonio.

Collegio di Osimo, eletto Briganti-Bellini Giuseppe.

Non facendosi opposizione s'intenderanno approvate queste elezioni.

Collegio di Firenzuola d'Adda, eletto Oliva.

« La Giunta, visti gli atti elettorali del collegio di Firenzuola d'Adda;

« Riconosciuta la loro perfetta regolarità;

« Esaminata la protesta presentata dal signor cavaliere Francesco Lucca;

« Ritenuto che i fatti in detta protesta denunciati o sono irrilevanti, o mancano d'ogni principio di prova, e sono contraddetti dai verbali degli uffici elettorali;

« Propone alla Camera la convalidazione dell'elezione del collegio di Firenzuola d'Adda nella persona dell'avvocato Oliva;

« Così deliberato a voti unanimi il 3 dicembre 1874. »

Pongo ai voti le conclusioni della Giunta.

(Sono approvate.)

Collegio di Cortona, eletto Tommasi-Crudeli.

« La Giunta delle elezioni:

« Visto che i fatti narrati nelle proteste di alcuni elettori non giungono a stabilire che la maggioranza degli elettori sia stata impedita nella spontanea manifestazione del voto;

« Viste le osservazioni dell'ufficio della sezione di Castiglion Fiorentino, colle quali risponde ai reclami di alcuni elettori di altra sezione che non furono ammessi nell'aula, perchè il loro diritto d'entrarvi non è incontestato, e perchè non fu provata l'identità delle persone;

« Visto che la differenza di voti fra il deputato proclamato ed il suo competitore dimostra evidentemente che la grande maggioranza degli elettori del collegio si era raccolta sul nome del deputato proclamato,

« Delibera di proporre la convalidazione dell'elezione di Cortona nella persona del professore Corrado Tommasi-Crudeli.

« Così deliberato il 3 dicembre 1874. »

Pongo ai voti le conclusioni della Giunta.

(Sono approvate.)

Collegio di Teramo, eletto Sebastiani Francesco.

« La Giunta per la verifica delle elezioni,

« Visti ed esaminati gli atti relativi all'elezione del collegio di Teramo in persona del cavaliere Francesco Sebastiani;

« Viste le proteste presentate contro la stessa elezione;

« Sentita la relazione del deputato Bortolucci;

« Ritenuto che la validità di questa elezione è contestata: 1° perchè, in contravvenzione dell'articolo 88 della legge elettorale, furono attribuite all'eletto parecchie schede portanti il solo nome e cognome di *Francesco Sebastiani*, mentre, nella circostanza che fra gli elettori del collegio eravi un altro individuo dello stesso nome e cognome, dovevano ritenersi incerte ed equivoche, e quindi nulle per insufficiente indicazione, nel qual caso sarebbe mancato all'eletto il numero dei voti per essere proclamato deputato, come lo fu, a primo scrutinio; 2° perchè si vuole che la nomina del Sebastiani non fosse la libera espressione degli animi di quegli elettori, in quanto si dice che da agenti governativi e da fautori del Sebastiani si usarono pressioni, ingerenze ed altri mezzi illegittimi per procacciare voti in favore del Sebastiani medesimo; 3° perchè non pochi voti, specialmente nelle sezioni secondarie di Pescolamazza ed Isola del Gran Sasso, sarebbero stati dati al Sebastiani in seguito di premio in danaro od altre robe, e di minacce fatte o di favori promessi da lui e dai suoi propugnatori;

« Considerando, quanto al primo appunto, che la legge, per ritenere valido un voto, vuole che la persona a cui viene dato sia sufficientemente designata, in modo cioè che non resti dubbia la volontà e l'intenzione dell'elettore sull'identità della persona del candidato. Ora risulta, nel caso concreto che l'eletto Sebastiani era stato deputato di quel collegio in altre quattro precedenti Legislature; che il medesimo era il più noto nel collegio, non solo per la circostanza ora avvertita, ma per essere ivi domiciliato e residente, mentre il suo omonimo era nativo e dimorante in Cermignano, frazione del collegio di Atri; che oltre a ciò nelle polemiche dei giornali di Benevento e di Napoli, durante la lotta elettorale, non di altri candidati si parlò fuorchè dell'ex-deputato Sebastiani e del suo competitore cavaliere Settimio Costantini, e che finalmente pochi di prima delle elezioni l'omonimo Sebastiani Francesco, di Cermignano, con lettera pubblicata nel supplemento della *Gazzetta di Teramo* per norma di chiunque, aveva avvertito il pubblico che egli non aveva pensato mai di portarsi candidato a quel collegio, onde fra i due omonimi era ragionevole il ritenere che gli elettori colle schede come sopra contestate abbiano voluto alludere a quello che notoriamente si portava per candidato, e conseguentemente ben fece l'ufficio elettorale, quando le attribuì e le calcolò a favore del medesimo;

« Considerando, quanto al secondo obbietto, che i protestanti non offrivano del loro asserto generico e vago alcuna prova, e d'altra parte i processi verbali dell'elezione non somministravano neppure

l'ombra di sospetto intorno alle supposte pressioni ed ingerenze governative, per cui l'obbietto rimaneva una semplice gratuita affermazione dei protestanti stessi, immeritevole di qualsiasi giuridico valore;

« Considerando, quanto alla terza accusa, che egualmente si presentano destituiti di ogni plausibile fondamento, ed anzi tutti smentiti da apposite attestazioni e documenti rassegnati alla Giunta, gli asserti mercati di voti ed altri simili mezzi di turbamento della coscienza elettorale da parte dell'eletto e dei suoi fautori o di chicchessia altro; onde la Giunta non esitava a respingere anche questa accusa come gratuita ed insussistente;

« Per questi motivi:

« La Giunta

« Conclude ad unanimità che si proponga alla Camera la convalidazione dell'elezione del collegio di Teramo in persona del cavaliere Francesco Sebastiani. »

Pongo ai voti le conclusioni della Commissione. (Sono approvate.)

Collegio di Capannori, eletto Gambarini Carlo.

« La Giunta,

« Visti i verbali dell'elezione del deputato del collegio di Capannori:

« Attesochè risulta dai medesimi che nel primo scrutinio del giorno 8 novembre il signor Bini Urbano raccolse 126 voti, l'avvocato Carlo Gambarini 65, il signor Guerra Pietro 58, e il signor Ghivizzani Antonio pure 58, e fu proclamato il ballottaggio tra i signori Bini e Gambarini;

« Risulta poi che nel secondo scrutinio del giorno 15, l'avvocato Carlo Gambarini ebbe voti 194, e il signor Bini Urbano 168, il signor Carlo avvocato Gambarini fu proclamato deputato;

« Attesochè contro questa elezione furono presentate due proteste di nullità, fondate sul fatto che il giorno 8, nella sezione principale di Capannori furono trovate nell'urna 130 schede, mentre gli elettori presentatisi a votare nelle due chiese non furono che 120, il quale fatto consta dal verbale;

« Attesochè si aggiunge nelle proteste anche l'altro fatto, che nella stessa votazione molti elettori abbiano gettate nell'urna schede portate dalle loro case, senza avere chiesto e ottenuto dal presidente le schede in bianco sulle quali scrivere lì nella sala il nome del candidato, il quale fatto è ammesso espressamente per vero dal seggio nel verbale;

« Considerando che questi fatti viziano incontestabilmente il risultato della votazione, soprattutto chi consideri che nel primo scrutinio l'avvocato Carlo Gambarini entrò in ballottaggio con 65 voti, mentre due altri candidati ne avevano ottenuto 58

ciascuno, e così le dieci schede trovate eccedenti hanno potuto spostare la maggioranza relativa, e fare entrare in ballottaggio un candidato invece di un altro;

« Per questi motivi, all'unanimità, conclude doversi annullare la elezione del collegio di Capannori.

« Così deliberato nell'adunanza del 4 dicembre 1874. »

Pongo ai voti le conclusioni della Giunta che sono per l'annullamento dell'elezione fatta dal collegio di Capannori.

(Sono approvate.)

Dichiaro dunque vacante il collegio di Capannori.

Collegio di Cividale, eletto Pontoni Antonio.

« La Giunta,

« Visti gli atti elettorali del collegio di Cividale;

« Riconosciuta la loro perfetta regolarità;

« Esaminate le proteste, una di 16 elettori, regolarmente autenticata, e l'altra di 6 elettori, non autenticata;

« Ritenuto che i fatti in dette proteste denunziati, o sono destituiti di qualsiasi importanza, o mancano d'ogni principio di prova, e sono contraddetti dai verbali degli uffici elettorali;

« Udita la relazione dell'onorevole Nicotera;

« Propone alla Camera la convalidazione dell'elezione del collegio di Cividale nella persona dell'onorevole Pontoni dottore Antonio.

« Così deliberato a voti unanimi.

« Roma, 4 dicembre 1874. »

Pongo ai voti le conclusioni della Giunta.

(La Camera approva.)

IV collegio di Torino, eletto Rignon Felice.

« La Giunta per le elezioni,

« Udita la relazione dell'onorevole Massari intorno alle operazioni elettorali del IV collegio di Torino;

« Ritenuto che le contestazioni insorte intorno alla validità di alcune schede nella votazione di ballottaggio non influiscono sul risultamento definitivo;

« Conchiude perchè la Camera convalidi la elezione del IV collegio di Torino in persona dell'onorevole Felice Rignon.

« Così deliberato alla unanimità nell'adunanza del 4 dicembre 1874. »

Metto ai voti le conclusioni della Giunta.

(La Camera approva.)

Collegio di Castoreale, eletto Perrone-Paladini Francesco.

« La Giunta delle elezioni,

« Visti gli atti della elezione del collegio di Castoreale e le proteste relative;

« Sentita in pubblica udienza la relazione del deputato Puccini;

« Considerando che le proteste sono inattendibili in quanto riguardano la regolarità delle operazioni elettorali; i verbali della elezione contraddicono apertamente le asserzioni dei reclamanti sia per ciò che riguarda il luogo dove furono scritte le schede, sia per ciò che attiene alla esibizione dei certificati per essere ammessi nella sala delle votazioni; ed è massima omai fatta di giurisprudenza elettorale che non si ammettono reclami contro ciò che i verbali enunciano, e che i reclamanti non hanno altro modo per togliere fede a quei documenti se non quello di ascriverli in falso;

« Considerando che non ha maggior valore il reclamo contro la nomina di Vito Mastroeni a presidente dell'ufficio definitivo di una delle sezioni, risultando che gli elettori espressamente lo designarono per quell'ufficio;

« Considerando che indarno si censura l'ufficio della sezione principale per aver ritardato al giorno 10 la ricognizione dei voti, tosto che è accertato da documenti ineccezionabili che il presidente della sezione di Lipari per causa di una burrasca di mare non poté prima recarsi in Castoreale;

« Considerando che qualunque sia il giudizio da emettersi sulle schede contestate, esso non altera i risultati della votazione;

« Considerando che le proteste in quanto enunciano pressioni e corruzione non sono sembrate alla Giunta meritevoli di accoglienza, perchè non contengono elementi sufficienti per impedire la convalidazione della elezione;

« Per questi motivi, a voti unanimi

« Conclude per la convalidazione della elezione del collegio di Castoreale in persona dell'avvocato Francesco Perrone-Paladini.

« Così deliberato il 4 dicembre 1874. »

Pongo ai voti le conclusioni della Giunta delle elezioni per la convalidazione di quest'elezione.

(La Camera approva.)

Collegio di Pontedecimo, eletto Argenti Giovanni.

« La Giunta:

« Veduti gli atti relativi alle operazioni elettorali del collegio di Pontedecimo;

« Considerato che i verbali sono regolarissimi;

« Che sono affatto insussistenti le contestazioni sorte nella sezione di Torriglia tra uno degli scrutatori ed il seggio rispetto ad un nuovo giudizio stato espresso dal seggio circa ad alcune schede le quali durante lo spoglio dei voti erano state riservate, e rispetto all'interpretazione ed applicazione di esse schede all'uno od all'altro dei candidati, poichè, comunque venga risolta questa contesta-

zione, resta sostanzialmente invariato il risultato della votazione;

« Considerato che sono inattendibili le varie proteste di corruzione e pressione governativa trasmesse alla Giunta dopo l'elezione, perchè le firme dei protestanti non sono legalizzate;

« A voti unanimesi conclude proponendo alla Camera la convalidazione dell'elezione dell'ingegnere Giovanni Argenti nel collegio di Pontedecimo. »

Pongo ai voti le conclusioni della Giunta.

(La Camera approva.)

Collegio di Bozzolo, eletto Pianciani Luigi.

« La Giunta,

« Udita la relazione, in udienza pubblica, della elezione del collegio di Bozzolo avvenuta l'8 novembre 1874;

« Letti ed esaminati i processi verbali della elezione medesima;

« Letto il reclamo presentato da 14 elettori del municipio di San Giovanni in Croce della sezione di Piadena, i quali impugnavano la detta elezione:

1° Perchè nella sezione di Piadena il primo appello degli elettori sarebbe stato fatto dopo le 9 e non alle 10 antimeridiane, siccome era stato indicato nel manifesto del sindaco;

2° Perchè il seggio dell'ufficio ed il tavolo in cui gli elettori scrivevano la loro scheda non erano collocati in una medesima stanza;

3° Perchè nel cassetto del tavolo d'una camera attigua a quella in cui si votava, furono trovate e tosto distrutte molte schede sulle quali era scritto il nome del conte Luigi Pianciani;

4° Perchè un elettore avrebbe deposto nell'urna una scheda col nome del candidato statagli scritta precedentemente da altri;

5° Perchè un elettore avrebbe fatto osservare l'identità della calligrafia in molte schede e il presidente del seggio si sarebbe rifiutato di far deliberare il seggio medesimo su cotesta circostanza;

« Ritenuto che dagli asserti motivi del reclamo nulla appare dal processo verbale redatto nella sezione di Piadena, chè anzi consta il contrario;

« Ritenuto che i reclamanti non hanno dedotto nè testimoni, nè documenti in prova del loro asserto;

« Che il processo verbale deve far fede, sino a prova in contrario, che le operazioni elettorali sono regolarmente procedute;

« A voti unanimi;

« Conchiude che piaccia alla Camera convalidare l'elezione del collegio di Bozzolo in persona del conte Luigi Pianciani.

« Così deliberato all'udienza pubblica del 3 dicembre 1874. »

Pongo ai voti le conclusioni della Giunta.

(Sono approvate.)

Collegio di Terranova di Sicilia, eletto Pignatelli Antonio.

« La Giunta:

« Letti gli atti dell'elezione del collegio di Terranova di Sicilia, in cui è stato eletto il principe Antonio Pignatelli;

« Viste le diverse proteste alligate agli atti;

« Considerando che nella sezione secondaria di Mazzarino si contestano fatti che meritano di essere appurati;

« Propone che la Camera ordini sull'elezione sopraddetta un'inchiesta giudiziaria. »

(La Camera delibera un'inchiesta giurisdizionale.)

Collegio di Zogno.

« La Giunta per le elezioni,

« Visti gli atti delle operazioni elettorali del collegio di Zogno e le proteste relative,

« Sentita in seduta pubblica la relazione del deputato Puccioni;

« Ritenuto che l'ufficio definitivo della sezione principale proclamò eletto in ballottaggio il signor Francesco Cacchi con voti 234 contro il conte Giovanni Battista Agliardi al quale furono computati come validi 227 suffragi;

« Ritenuto che dal verbale delle operazioni della sezione principale emerse come insorgesse disputa sopra 18 schede, che l'ufficio annullò in quanto a suo parere esprimevano voti per persone che non erano in ballottaggio, schede che per la inserita contestazione furono inserite al verbale stesso, previa ordinazione dei membri componenti l'ufficio.

« Attesochè prese in esame le diciotto schede contestate la Giunta si sia dovuta convincere che undici delle medesime dovevano attribuirsi al conte Giovanni Battista Agliardi, e ciò perchè contenevano indicazioni più che sufficienti per togliere ogni dubbio sulla volontà degli elettori che le avevano deposte nell'urna: trattavasi infatti di votazione di ballottaggio, e quindi per la giurisprudenza costante della Camera dovevano come validi ritenersi quei bollettini i quali contenevano il solo cognome di uno dei candidati fra i quali il ballottaggio eseguivasi, e quei bollettini nei quali fosse occorso qualche errore nello scrivere il nome o il cognome del candidato, come, per esempio, *Aliardi* o *Aelardi conte Giovanni Battista*;

« Attesochè riconosciuta la validità dei voti ingiustamente annullati e dovendosi questi attribuire al conte Giovanni Battista Agliardi, ne segua per necessità che il numero dei suffragi da questo raccolti si eleva a 238 e quindi supera quello dell'altro

candidato signor Francesco Cucchi, che come si è notato non ne conseguì che 234 ;

« Attesochè dovesse proclamarsi eletto il conte Giovanni Battista Agliardi a deputato del collegio di Zogno e spetti conseguentemente alla Camera annullare la proclamazione nullamente eseguita e fare quello che doveva fare l'ufficio definitivo della sezione principale ;

« Attesochè sieno pervenute alla Giunta proteste colle quali si afferma che furono comprati voti dai partigiani del candidato che riuscì vittorioso ; ora queste proteste, senza implicare menomamente nella responsabilità dei fatti ivi denunziati l'eletto, e per quanto in qualche parte sieno contraddette da dichiarazioni emesse dalle persone dai protestanti indicate, tuttavia meritano, prima di procedere alla convalidazione della elezione di essere appurate, in quanto contengono precisa indicazione di fatti e di nomi di testimoni ;

« Attesochè sia conveniente pertanto di ordinare una inchiesta giudiziaria, i risultati della quale spiegheranno influenza sulla convalidazione della elezione ;

« Per questi motivi,

« Conclude :

« 1° Perchè la Camera annulli la proclamazione fatta dall'ufficio definitivo della sezione principale del collegio di Zogno, della elezione a deputato del signor Francesco Cucchi ;

« 2° Perchè la Camera proclami, in riparazione, eletto deputato di detto collegio il conte Giovanni Battista Agliardi,

« E sospesa ogni pronunzia sulla convalidazione della elezione così proclamata, ordini una inchiesta sui fatti indicati nelle proteste e negli atti notarili alle medesime annessi, affidando l'esecuzione della inchiesta medesima all'autorità giudiziaria.

« Così deliberato a voti unanimi in Roma li 4 dicembre 1874. »

L'onorevole Mancini ha facoltà di parlare.

MANCINI. Un dubbio mi sorge nella mente all'udire queste conclusioni. Sta in fatto esservi una lievissima differenza di voti tra i due candidati, non sono più che quattro o cinque. Esistono ben numerose proteste e reclami per avvenute e già provate corruzioni ; e tanto è ciò vero, che la Giunta stessa con lodevole sollecitudine, per meglio illuminarsi e convincersi, propone un'inchiesta giudiziale sopra gli stessi fatti di corruzione. Se non che i medesimi, come ho detto, in parte già risultano constatati da documenti che si trovano sotto gli occhi della Camera, e finanche da confessioni degli stessi individui sedotti. Quindi, se si proponesse in modo assoluto, avuto riguardo anche al cennato esiguo numero di voti di differenza,

l'annullamento dell'elezione di questo collegio, io non opporrei il menomo ostacolo ; comprenderei la ragione della proposta, e lascierei che da un lato la giustizia avesse il suo corso mediante l'inchiesta provvidamente ordinata, e dall'altro che gli elettori, mondi da questo vizio della corruzione, esprimessero liberamente e sinceramente innanzi alle urne ancora una volta il loro voto.

Ma ciò che desta in me un molesto dubbio si è che, mentre questi documenti già stanno innanzi alla Camera, e mentre si ordina un'inchiesta giudiziaria per meglio accertare i fatti di corruzione, si propone a noi fino da ora non la convalidazione (chè prima dell'inchiesta non si osa), ma di sostituire alla proclamazione provvisoria dell'ufficio un'altra diversa proclamazione egualmente provvisoria, che noi oggi dovremmo fare in favore del competitore del Cucchi, di quella stessa persona che porge occasione a questa grave ed odiosa inchiesta.

Ora io domando a me stesso, se la Camera abbia questa facoltà ! La Camera è superiore agli uffici elettorali, nel senso che può sostituire o l'annullamento, ovvero una proclamazione definitiva, che emana da essa, alla proclamazione provvisoria che ha fatta l'ufficio. In tali modi soltanto essa può correggere una erronea proclamazione dell'ufficio stesso. Ma che la Camera discenda essa stessa al rango inferiore di un ufficio elettorale ; che faccia essa stessa una proclamazione provvisoria ; che si sostituisca all'ufficio elettorale con una nuova proclamazione provvisoria, salvo a distruggerla essa medesima dopo l'esito di una inchiesta da essa contemporaneamente ordinata ; credo che non abbia mai esistito un precedente somigliante, e credo altresì che un simile provvedimento non trovi fondamento in veruna disposizione della legge elettorale.

Quindi io mi permetterei di pregarvi ad accettare una di queste due proposte : o la Camera, preoccupata della gravità delle ottenute rivelazioni e dell'inchiesta che sta per ordinare, ed avuto riguardo all'esigua differenza dei voti, accorda fede ai documenti che ha già sotto gli occhi, e dei quali gradirei sentirne leggere qualcuno ad edificazione mia e di tutti i colleghi della Camera, e stima conveniente di pronunziare l'annullamento dell'elezione, ed io, non solo non mi oppongo, ma quando gli altri bramino votare l'annullamento dell'elezione, aggiungerò anche il mio voto, lasciando agli elettori piena libertà di meglio rinnovare questa elezione, come essi crederanno, nella libertà del loro suffragio. Ma, nel caso contrario, proporrei che dalla deliberazione della Giunta si togliessero le parole : *che si annulla fin da ora la proclamazione del Cucchi, ed intanto si fa proclamazione provvisoria dell'altro competitore.*

Dopo ciò si ordini pure l'inchiesta, parendo a me molto grave e non probabile che un individuo, il quale si trova sotto il peso di un'inchiesta ordinata dalla Camera, voglia intanto venire a prendere posto in questo recinto per esercitarvi provvisoriamente i diritti di deputato...

PRESIDENTE. Non lo può.

MANCINI. Accogliendo invece anche i due primi capi delle conclusioni della Giunta, sembrami che faremmo un atto che la Camera elettiva non fece mai in casi simili, e che non credo giustificato e permesso da verun articolo della legge elettorale.

PUCCIONI, relatore. L'onorevole Mancini ha affermato che negli atti dell'elezione esistono i documenti i quali bastano a dimostrare che la volontà degli elettori è stata viziata per corruzione nelle operazioni avvenute nel collegio di Zogno.

Ora mi preme sopra questo proposito di rettificare le affermazioni non abbastanza esatte e non abbastanza complete dell'onorevole Mancini, e narverò alla Camera come realmente stanno le cose, e perchè la Giunta sia scesa nel partito che abbiamo avuto l'onore a voti unanimi di proporre... (*Rumori a sinistra*)

Una voce a sinistra. Non unanimi.

PUCCIONI, relatore. Non unanimi? A una grandissima maggioranza.

Voci a sinistra. Ah! (*ilarità*)

Altra voce a sinistra. I soliti.

PUCCIONI, relatore. Non eravamo i soliti. (*Si ride a sinistra*) Eppoi, soliti siamo tutti; assistiamo tutti alle deliberazioni della Giunta, quindi non so come si possa fare questa distinzione.

Ma lasciamo andare.

Voce a sinistra. Sì, lasciamo andare.

PUCCIONI, relatore. Lasciamo andare, sì; perchè è una distinzione ingiusta e immeritata.

PRESIDENTE. Continui, onorevole Puccioni.

PUCCIONI, relatore. Esistono delle proteste, e con esse delle dichiarazioni consegnate in atti notarili. Alcuni elettori hanno dichiarato di aver vincolato il loro voto a favore della candidatura Agliardi; avverto fin d'ora che l'eletto apparisce estraneo a tutti questi tentativi di corruzioni o a queste asserite corruzioni. L'onorevole Mancini ignora però che sono unite agli atti alcune controdichiarazioni fatte da taluna di quelle persone stesse che avrebbero emesse quelle primitive confessioni: ora esse affermano che si sono indotte a concordare quei fatti e ad ammettere di aver vincolato il loro voto per prezzo di danaro, per cedere alle pressioni che i partigiani della candidatura opposta loro facevano onde ottenere queste dichiarazioni. (*Si ride a destra*)

Ciò posto, io vi domando, o signori, quali ele-

menti poteva avere la Giunta per affermare, come afferma l'onorevole Mancini, essere provato che questa elezione era il frutto di una corruzione? Con quali criteri, con quali prove poteva la Giunta procedere per ritenere che quest'elezione stessa fosse viziata?

La Giunta ha dovuto fare un'altra considerazione, ed è questa: che talune delle persone stesse le quali avrebbero fatte proteste di corruzioni, non meritavano piena fede. Uno di essi era stato condannato per furto, un altro è attualmente sotto processo per titolo di sottrazione di documenti di ufficio. Vi pare dunque che avremmo potuto con tranquillo animo dichiarare che questa elezione era il frutto di una corruzione? E con quale coscienza la Giunta avrebbe potuto prestar fede alle dichiarazioni di coloro che avevano confessato di essere stati comprati, quando taluni di essi in atti notarili posteriormente esarati sostenevano non essere vero ciò che avevano precedentemente affermato?

Fatte queste rettificazioni debbo aggiungere che nelle carte relative a tale elezione vi sono proteste di cittadini rispettabili ai quali certo non si possono fare gli appunti di cui sopra ho tenuto parola. Ma notate che questi cittadini non affermano fatti propri, ma si limitano a dire che essi hanno udito delle dichiarazioni da taluni elettori di essere stati comprati; ma questo è un mezzo di prova: non è una prova: e appunto ciò poneva noi nella necessità di appurare ciò che di vero fosse nei fatti che ci venivano denunziati, e questo non poteva conseguirsi che coll'inchiesta.

Ma perchè dice l'onorevole Mancini: non avete proposto di sospendere ogni giudizio sulla proclamazione definitiva?

La ragione, onorevole Mancini, è abbastanza chiara. Noi abbiamo proposto che la proclamazione fosse fatta immediatamente, perchè ci trovavamo di fronte ad un fatto ingiusto dell'ufficio della sezione principale, il quale aveva annullato diciotto schede, undici delle quali per consenso, non voglio dire unanime, ma della grandissima maggioranza della Giunta, erano attribuibili al candidato conte Agliardi. Ora il conte Agliardi invece di aver ricevuto in quella votazione 227 voti, quanti ne notava il verbale dell'ufficio, ne aveva ottenuti 238, e il signor Francesco Cucchi ne aveva conseguiti solo 234. Dunque la maggioranza era spostata, ed era evidente che l'elezione si era fatta a favore del conte Agliardi e non a favore del signor Cucchi.

In questo stato di cose come potevamo noi lasciare sussistere una proclamazione che era evidentemente erronea, che si allontanava dalla verità, che noi stessi conoscevamo contraria alla realtà dei

fatti e delle cose? E come non dovevamo proporre alla Camera che correggesse l'erroneo computo dei voti fatto dall'ufficio principale, e proclamasse quindi il conte Agliardi deputato del collegio di Zogno?

A noi parve evidente che questa fosse la via da tenersi. E ciò perchè l'onorevole Cucchi, dopo la deliberazione della Giunta, certo non è il deputato designato dalla maggioranza degli elettori di quel collegio, e perchè non potevasi lasciare il collegio in sospeso e senza un rappresentante almeno nominale, in quanto che codesto collegio la sua votazione l'aveva fatta e un rappresentante alla Camera l'aveva mandato.

Restava a vedere se la nomina della persona che aveva conseguito la maggioranza dei suffragi fosse regolare, e frutto della libera e spontanea manifestazione degli elettori.

Ed ecco che noi, senza precipitare nella nostra deliberazione, abbiamo proposto alla Camera che essa sospenda ogni giudizio definitivo sulla convalidazione dell'elezione, e che intanto corregga l'errore di computo, dichiarando che nella votazione del 15 novembre non già l'onorevole Cucchi, come erroneamente afferma l'ufficio, ma il conte Agliardi fu eletto deputato di quel collegio, e, fatta questa proclamazione, la Camera stessa ordini quell'inchiesta per vedere se le corruzioni che si addebitano a quell'elezione siano o no esistenti e, visti i risultati dell'inchiesta, dichiararsi se l'onorevole Agliardi debba essere ammesso alla Camera.

L'onorevole Mancini dice che questo fatto non ha precedenti. Io non so se precedenti in favore del nostro assunto vi siano; non so se ve ne siano in favore dell'assunto contrario: quello che so è che noi abbiamo ubbidito ad un sentimento di giustizia e di verità. Noi abbiamo voluto ristabilire i due candidati nella vera condizione giuridica, che la volontà degli elettori manifestata nella votazione del 15 novembre aveva stabilita. Se l'inchiesta metterà in sodo che l'elezione è stata frutto di corruzioni, la Giunta sarà la prima a proporla alla Camera l'annullamento; ma se invece metterà in sodo che gli addebiti fatti al conte Agliardi non sussistono, la Giunta proporrà che l'elezione sia definitivamente convalidata, e sarà lieta di aver proposto fino da oggi una deliberazione, mediante la quale si corregge un errore di computo nei voti e non si pregiudica all'approvazione definitiva dell'elezione.

Ora null'altro facciamo che riconoscere che non il signor Cucchi, ma il signor Agliardi è, per il numero dei voti conseguiti, il deputato del collegio.

MANCINI. Una breve osservazione ho da contrapporre.

Per ciò che riguarda l'annullamento della elezione, io non insisterò. Quando la Giunta crede di non essere illuminata abbastanza sui fatti, ed ha bisogno di poterli meglio verificare, non sarò io che mi farò a suggerire di correre troppo facilmente sopra allegazioni di tanta gravità. Se non che mi si permetta di esprimere una certa meraviglia di due cose che l'onorevole relatore ha affermate: la prima, che c'è qualcheduno di questi autori della protesta e rivelatori delle corruzioni condannato per furto. Allora bisogna dire che le autorità politiche fanno le liste in una maniera deplorabile. *(Risa di approvazione a sinistra)*

PUGGIONI, relatore. Domando la parola.

MANCINI. Siccome la disposizione dell'articolo 104 della legge elettorale dice chiaro e netto che i condannati per furto non possono essere elettori, come mai ci viene a dire l'onorevole relatore che c'è tra costoro un condannato per furto? *(Risa come sopra)* Se è vero che questi sono elettori, voi dovete rispettare questa loro qualità.

Seconda osservazione. Si parla di due controproteste: ma l'onorevole relatore che è stato così diligente in questo piccolo numero di controproteste, non lo è stato del pari per far sapere alla Camera il numero di quelli che non hanno fatto controproteste. Se avesse detto che ci sono quindici o venti di quelli che hanno fatto la protesta e quali persistono in essa, rimarrebbe nella Camera il dubbio se i due non siano stati guadagnati o comprati dalla parte avversaria, o se, per avventura, quelli che hanno fatte le proteste, le abbiano fatte tutti con leggerezza e non secondo la verità.

Ma ripeto che, fatte queste osservazioni, io non insisto; solo debbo fare rilevare che, prendendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole Puccioni, un precedente di questa natura non si è mai presentato nella Camera, neppure nel Parlamento subalpino *(Mormorio a destra)*, che nella vita parlamentare è un precedente nuovo, ed è cosa che tutti i nostri predecessori e la Camera costantemente hanno creduto che non fosse fra i poteri che conferisce la legge elettorale.

Io dico: dov'è la disposizione della legge che permette alla Camera di fare non una proclamazione definitiva, ma una proclamazione provvisoria? La proclamazione provvisoria è quella che si fa dagli uffici elettorali.

Certo la Camera è giudice superiore, ma è giudice superiore per proclamare definitivamente quel deputato che essa giudica essere stato legalmente eletto; ma il creare il precedente di una proclamazione provvisoria a favore di un individuo che sottoponiamo contemporaneamente ad una in-

chiesta giudiziaria di corruzione, per il piacere di mandare via dalla Camera, per pochi giorni, uno degli illustri componenti di tutte le Legislature precedenti, io lascio a tutti l'apprezzamento equanime sull'indole e lo scopo di simigliante proposta.

Io la credo improvvida e non la voterò. (Bene! a sinistra)

PUCCIONI, relatore. Mi permetta la Camera che io rilevi una espressione, sfuggita testè di bocca all'onorevole Mancini. Egli ha detto che si propone una proclamazione provvisoria, con la probabilità dopo pochi giorni di vedere allontanato il proclamato da quest'Aula; e questo per il piacere di cacciare (ha soggiunto) dalla Camera stessa uno dei più illustri componenti delle precedenti Legislature.

Io posso assicurare l'onorevole Mancini, e credo che i miei colleghi della Giunta saranno tutti concordi nell'affermarlo, che questioni di persone nella Giunta non si sono mai fatte. (Bene! a destra) Noi lasciamo il merito di farle all'onorevole Mancini. (Bravo! a destra — Rumori a sinistra) L'onorevole Mancini se si facesse ad esaminare gli atti della Giunta, vedrebbe che siamo stati tutti concordi, ed è la prima volta che sentiamo annunciare una divisione di partiti in cosa di questa natura dacchè v'è la Giunta per le elezioni. Esaminando gli atti di questa, l'onorevole Mancini vedrebbe che molte elezioni dei suoi amici politici sono state convalidate coll'unanime consenso da parte dei miei amici politici. (Interruzione a sinistra) Non so se lo stesso sia stato per la elezione degli amici nostri. (Mororio a sinistra)

NICOTERA. Domando la parola per un fatto personale.

Egli lo ha detto; adesso gli risponderò.

DI SAN DONATO. È tempo di finirlo!

PRESIDENTE. Non interrompano.

PUCCIONI, relatore. Intendiamoci bene, onorevole Nicotera, ella ha creduto che io abbia voluto fare un appunto ai miei colleghi della Giunta; non è stato questo il mio concetto; io ho detto che questioni di personalità non ne abbiamo mai fatte; ho detto, e lo ripeto ancora una volta, che consultando gli atti nostri, si vedrà che noi non abbiamo proceduto con distinzione di partiti.

Questa è la dichiarazione che faccio; se le parole che ho testè pronunciate hanno potuto far supporre all'onorevole Nicotera che io avessi altra intenzione, egli sa quanto io e i miei amici rispettiamo lui e gli amici suoi per quei rapporti di benevolenza e di amicizia che ci hanno stretto nella faticosa ascensione di questo calvario che si chiama Verificazione delle elezioni; e ricordo che per que-

sto rispetto reciproco non abbiamo scapitato nè noi, nè lui.

Fatta questa dichiarazione, rispondo all'onorevole Mancini il quale domandava: ma come sono fatte le liste elettorali di questo collegio? V'ha un condannato per furto il quale è elettore.

Onorevole Mancini, guardi le date e troverà la ragione per cui quest'uomo è ancora iscritto nelle liste elettorali. La condanna per furto di questo elettore porta la data, se la memoria non mi falla, del settembre dell'anno 1874; certo se mi inganno sul mese non è sull'anno; ora mi si asseriva che costui condannato ha interposto appello; vuole l'onorevole Mancini che nella pendenza dell'appello sia cancellato dalle liste?

MANCINI. (Interrompendo) Io ho detto che è stato condannato per furto.

PUCCIONI, relatore. Ma è sotto appello.

MANCINI. V'ha una sentenza.

PUCCIONI, relatore. Questa è una teoria nuova. Se io avessi detto che questo individuo è un ladro, l'onorevole Mancini potrebbe rimproverarmi, ma io ho detto che è stato condannato, e v'è la sentenza che mi dà ragione.

MANCINI. Allora dovette aggiungere: con sentenza appellata. (Oh! oh! a destra)

PRESIDENTE. Non interrompano.

PUCCIONI, relatore. Se la sentenza è appellata ciò dimostra che non è eseguibile, e appunto perchè non è eseguibile, poteva quell'individuo votare e poi oggi presentarsi alla Camera, come elettore, a fare delle proteste.

Del resto, mi piace anche avvertire che il numero delle proteste non è così stragrande quanto si è detto; sono sei o sette proteste nelle quali si accennano pochissimi fatti, e mi piace pure ripetere che taluni dei fatti principali, quelli cioè che erano stati indicati, sono stati esclusi dalle stesse persone che ne avevano fatta confessione.

Finalmente si dice: ma perchè fare una proclamazione provvisoria? Voi stesso avete ammesso che non vi sono precedenti.

Rispondo che ho detto di ignorare se questi precedenti vi fossero, ma il non esservi precedenti è d'essa una buona ragione per impedirci di compiere un atto di giustizia? Noi lo consideriamo un atto di giustizia, nulla più, nulla meno.

Aggiungo poi che qui mi pare si cada in un equivoco evidente tra quello che è proclamazione e quello che è convalidazione.

La proclamazione che noi proponiamo alla Camera non è provvisoria, è definitiva, come definitiva era quella che avrebbe dovuto fare l'ufficio elettorale il giorno 15 di novembre. Noi quindi sostie-

tuiamo il giudizio, il criterio nostro solo sul computo dei voti al giudizio ed al criterio dell'ufficio elettorale. Sta alla Camera poi il giudicare se l'elezione meriti o no di essere convalidata. E codesto giudizio della convalidazione noi non lo potremo fare se non se quando si saranno approvati i fatti denunciati nelle proteste, al che appunto mira l'inchiesta giudiziaria.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. L'onorevole Nicotera ha facoltà di parlare per un fatto personale.

NICOTERA. Niuno più di me deplora che in occasione della discussione della verificaione dei poteri, anche lontanamente, possa nascere il sospetto che si voglia fare una questione politica o una questione di partito; ed io domando se, dacchè ho l'onore di far parte della Commissione per la verificaione delle elezioni, e me ne appello alla lealtà dei miei amici personali...

PUCIONI, relatore. È verissimo!

NICOTERA... fra i quali mi onoro di annoverare l'onorevole Puccioni, domando se mai sia accaduto che io abbia sollevata una discussione di partito...

PUCIONI, relatore. Nè personale. È verissimo!

NICOTERA. L'onorevole Puccioni ha ricordato che egli ed i suoi amici hanno avuto da esaminare diverse elezioni di deputati che seggono da questo lato della Camera e che per tutte quelle che non presentavano gravi contestazioni, essi ne hanno proposta la convalidazione.

Permetta la Camera che anch'io ricordi, che personalmente ho avuto l'onore di esaminare circa settanta elezioni, quasi tutte di quel lato della Camera (*Indicando la destra*), fra le quali quelle dell'onorevole Bonghi, dell'onorevole Bastogi, dell'onorevole Peruzzi, dell'onorevole Ricasoli e di moltissimi altri, e mi sono fatto un dovere, anche quando in queste elezioni si presentavano delle proteste, o vi era contestazione su talune schede...

MARI. Domando la parola.

NICOTERA... di proporre, come giustizia voleva, la convalidazione.

Detto questo, io spero che la Camera vorrà provare ancora una volta, da qui a poco, come in questione di elezioni non si sollevi la questione politica, la questione di partito. E lo spero, poichè sarebbe veramente deplorabile se si cominciasse ad introdurre il sistema che, in questioni elettorali, anche apparentemente, si sollevasse la questione politica.

Io lamento, quanto l'onorevole Puccioni, quello, ch'egli ha chiamato calvario, e che io ritengo pure come una specie di condanna al domicilio coatto, o meglio ai lavori forzati. E, se fosse consentito

dal regolamento, per parte mia declinerei volentieri quest'onore altissimo.

PUCIONI, relatore. Io pure.

Altre voci. Io pure.

NICOTERA. Ma non ci è consentito, e bisogna uniformarsi. Se a questo calvario aggiungeremo anche il tormento di sollevare questioni politiche, passioni di partito, davvero che diventa una posizione insopportabile quella di membro della Giunta per le elezioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Mari ha facoltà di parlare.

MARI, presidente della Giunta. Dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole Puccioni, io non aggiungerò altro a quanto egli ha detto. Mi piace di confermare pienamente quanto ha soggiunto l'onorevole Nicotera; e, se a lui non dispiace, voglio darne alla Camera una prova che è tutta sua personale.

Egli mi ha pregato, ha pregato me vecchio deputato di destra, di esaminare elezioni che interessavano deputati di sinistra. Questo mi basta per dimostrarvi viepiù che qualunque passione e qualunque veduta secondaria o di parte non influisce nell'esame che fa la Giunta delle elezioni, e che la Giunta è imparziale nelle sue deliberazioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Mancini ha proposto di modificare le conclusioni della Giunta intorno all'elezione di Zogno, in questo senso, che non si proclamino eletto il deputato di questo collegio, e che si attenda l'esito dell'inchiesta.

MANCINI. Io ho dichiarato di non insistere sull'annullamento, dappoichè dal momento che la Commissione ha dichiarato di desiderare di essere meglio illuminata, sarebbe temerario l'insistere su tale proposta, poichè l'inchiesta può portare che non quattro, ma dieci voti furono comprati.

ASPRONI. Domando la parola. (*Mormorio a destra*)

PRESIDENTE. L'onorevole Asproni ha facoltà di parlare.

ASPRONI. Io ho diritto di parlare, e parlerò.

Su quest'elezione esistono documenti autentici che constataano la corruzione. In ogni caso io prego l'onorevole relatore, per l'accertamento di questo fatto, a dare lettura di qualcuno di tali documenti.

Badate che io parlo spassionatamente. Non vi è nessuno dei vecchi di questa Camera che mi abbia veduto mai a votare per passioni politiche; ho ho votato sempre per la giustizia nelle elezioni...

Voci al centro. Tutti votiamo così.

ASPRONI. Io sfido chiunque a provare il contrario.

Abbiamo, nella causa che si discute, questi punti salienti: differenza di quattro voti non pienamente accertati; prove di corruzione da parte degli avver-

sati all'onorevole Cucchi. Quale è dunque la deliberazione da prendere? Annullare l'elezione; riavviare i candidati al giudizio degli elettori, e raccomandare al ministro di grazia e giustizia che dia le sue disposizioni al pubblico Ministero per la parte che vi può avere la giustizia penale.

Questa è la risoluzione naturale e coerente alle costanti pratiche della Camera, anche per non privare per lungo tempo la Camera di un deputato.

Ho esposto la mia opinione spassionatamente, poichè in materia di elezioni non vedo che la legge, e scompaiono per me gli individui. Decida ora la Camera come crede.

PRESIDENTE. Come la Camera ha inteso, l'onorevole Asproni propone che sieno annullate le operazioni elettorali del collegio di Zogno.

L'onorevole Mancini in vece propone soltanto che non sieno ammesse le due seguenti conclusioni della Giunta, cioè:

1° Perchè la Camera annulli la proclamazione fatta dall'ufficio definitivo della sezione principale del collegio di Zogno dell'elezione a deputato del signor Francesco Cucchi;

2° Perchè la Camera proclami, in riparazione, eletto deputato di detto collegio il conte Giovanni Battista Agliardi;

3° E sospesa ogni pronuncia sulla convalidazione dell'elezione così proclamata, ordini un'inchiesta sui fatti indicati nelle proteste e negli atti notarili alle medesime annessi, affidando l'esecuzione dell'inchiesta medesima all'autorità giudiziaria.

Porro anzitutto ai voti la proposta dell'onorevole Asproni per l'annullamento delle operazioni elettorali del collegio di Zogno.

(Dopo prova e controprova, è respinta.)

Ora viene la proposta dell'onorevole Mancini. Prego la Camera di bene avvertire che essa si riassume in una divisione delle conclusioni della Giunta le quali sono:

1° Perchè la Camera annulli la proclamazione fatta dall'ufficio definitivo del collegio di Zogno, e della elezione a deputato del signor Francesco Cucchi;

2° Perchè la Camera proclami, in riparazione, la nomina del conte Giovanni Battista Agliardi a deputato.

L'onorevole Mancini chiede che queste conclusioni sieno respinte, lasciando sussistere la terza conclusione della stessa Giunta che è per una inchiesta giudiziaria.

Chi è d'avviso di approvare le due prime parti delle conclusioni della Giunta, si alzerà, e chi approva la proposta dell'onorevole Mancini, resterà seduto.

Una voce. La legge!

PRESIDENTE. E l'ho già letta; chi approva la proposta dell'onorevole Mancini voterà contro le due prime conclusioni della Giunta le quali, ove fossero respinte, rimarrà a procedersi alla inchiesta, senza pregiudizio della definitiva approvazione delle operazioni elettorali.

DEL GIUDICE. A me parrebbe che dovesse prima votarsi la sospensiva per emendamento.

PRESIDENTE. Permetta: se la Camera respinge queste conclusioni, la sospensione viene di per sè, perchè, se la Camera respinge le prime conclusioni della Giunta, si procede semplicemente all'inchiesta, riservando intatto il risultato delle operazioni elettorali.

Metto a partito queste due prime parti delle conclusioni della Giunta.

(Sono approvate.)

Ora viene l'ultima parte.

« E, sospesa ogni pronuncia sulla convalidazione dell'elezione così proclamata, ordini un'inchiesta sui fatti indicati nelle proteste e negli atti notarili alle medesime annessi, affidando l'esecuzione della inchiesta medesima all'autorità giudiziaria. »

Metto ai voti quest'ultima parte delle conclusioni. (È approvata.)

Collegio di Anagni.

« La Giunta,

« Esaminati gli atti della elezione di ballottaggio che ebbe luogo il 15 ottobre prossimo passato nel collegio di Anagni, dai quali risulta che fu proclamato deputato il signor Agostino Martinelli con voti 237, mentre al suo competitore avvocato Paolo Volpi-Manni ne furono attribuiti 234;

« Ritenuto infatti che tale risultato si ottenne annullando nella sezione di Anagni sei schede scritte su carta diversa da quella distribuita dal seggio, delle quali una a favore del Martinelli e le altre cinque del Volpi-Manni;

« Considerato non essere motivo bastante ad annullare i suffragi di questi sei elettori il fatto che essi abbiano scritto sopra carta diversa da quella distribuita dal seggio, quando consta dal verbale che tutte le operazioni procedettero regolarmente, e consta altresì che, appena avvertita la differenza sopraccennata, due elettori scorsero prontamente a dare una ragionevole spiegazione dell'occorso, la quale è anche sorretta da un certificato del sindaco di Anagni, e non fu da ultimo contraddetta dal Seggio stesso;

« Considerato non sussistere l'eccezione dedotta dall'articolo 87 della legge elettorale per la quale vorrebbero annullate due di quelle sei schede per motivo che i due elettori che dichiararono di avere votato su schede diverse, vennero con ciò a far pa-

lese il loro voto, imperocchè l'articolo 87 esige che la manifestazione del voto si abbia dal bollettino stesso non già da dichiarazioni verbali fatte a votazione compiuta, mentre del resto il verbale comprova che i due elettori suddetti non proferirono nè manco il nome del loro candidato, e le sei schede controverse non si riferiscono ad uno soltanto dei competitori;

« Considerato che, se tre delle schede controverse devono attribuirsi al Volpi-Manni e una al Martinelli, sopra altre due sulle quali pur si legge chiaramente il nome del Volpi-Manni, sorse nella Giunta qualche dubbio dipendente dalla qualità del carattere e dalla conformazione di una di esse;

« Considerato pertanto che nelle circostanze di questa elezione è pericoloso che la Giunta si attribuisca il giudizio sopra schede la cui validità dipende da perizie calligrafiche, e che per conseguenza rimane incerta la determinazione regolare della volontà degli elettori;

« A maggioranza di voti conchiude perchè la Camera annulli le operazioni elettorali del collegio di Anagni.

« Roma, 4 dicembre 1874 »

INDELLI. Io ho avuto l'onore di esaminare i verbali della elezione di Anagni, e pare che la questione si limiti a vedere se sei schede che il Seggio di Anagni, prima dello scrutinio, dichiarò nulle perchè non corrispondevano nè pel colore, nè per la forma a quelle distribuite dal Seggio, e delle quali cinque erano in favore del Volpi-Manni e una in favore del Martinelli, dovessero essere attribuite ai due candidati o annullate. Sopra di ciò la Giunta portò le sue osservazioni relativamente all'articolo 81 della legge elettorale.

Io certamente non intratterò la Camera intorno all'importanza della forma richiesta dall'articolo 81, perchè, se per poco si ammettesse che gli elettori possano recarsi nell'aula elettorale con le schede in tasca, il voto della legge sarebbe interamente frustrato.

Se la legge richiede che il Seggio distribuisca queste schede, è perchè vuole essere sicura che ciascun elettore esprima col voto la sua propria intenzione, scrivendo la scheda nella sala delle elezioni.

Ma debbo poi fare osservare alla Camera che, astrazione fatta dalla questione di principio, nel caso dell'elezione di Anagni vi è qualche cosa di speciale che va tenuto presente.

Il Seggio elettorale di Anagni si preoccupò di voci che si spargevano intorno, che le schede a stampa le quali erano servite per la votazione del giorno 8, corressero troppo facilmente fra gli elettori, e che quindi nella votazione di ballottaggio, degli elettori

si fossero potuti presentare nell'aula con le schede già scritte. E allora il Seggio di Anagni ebbe la cura, ebbe la rara avvedutezza di farle ristampare a sue spese e le distribuì nell'appello nominale degli elettori, il giorno 15 novembre in cui avvenne il ballottaggio.

Ora, da ciò rilevasi che non era possibile che nella sala si potessero trovare altre schede. Se è innegabile il fatto risultante dagli allegati dell'incartamento della elezione di Anagni, che il Seggio elettorale aveva voluto appunto evitare questo inconveniente, vuol dire che, ad onta di tutte le sue cure, ad onta della sua avvedutezza, non giunse a scongiurare quei pericoli che si verificarono poi nel giorno 15.

Ma, oltre a ciò, la Camera ha rilevato dai ragionamenti della Giunta che vi furono due di queste schede, le quali a tenore di una perizia che esiste tra gli allegati, sono scritte dello stesso carattere. Rimane quindi evidentemente assodato che quelle due schede non possono essere state scritte dal votante nella sala del Seggio. Ora, siccome questo fatto non è che la giustificazione di quei timori che aveva avuto il Seggio elettorale, a me pare che la questione di vedere, se porti o non porti nullità lo scriversi il voto sulle schede che non sieno state distribuite dal Seggio elettorale, rimane pienamente assorbita dagli inconvenienti di fatto che si sono verificati in questa elezione. Sta in fatto che si sono confermati i timori, si sono giustificate le preoccupazioni già avute dal Seggio, perchè due delle schede dichiarate nulle si trovavano scritte dello stesso carattere.

Ma fra quelle sei schede, o signori, ve ne ha una la quale non è passata per la tipografia, essendo tutta manoscritta.

Il votante ha avuto la cura di imitare le linee della stampa, di imitare l'intestazione delle schede stampate, di ripeterla esattamente con una calligrafia unica nelle schede dei votanti. Per questa guisa è dimostrato che, siccome il presidente del collegio di Anagni certamente non poteva avere collocato sui tavoli le righe e le falserighe, non poteva questo lavoro sulla scheda essere stato fatto nella sala elettorale.

Ma vi ha di più; il voto è stato scritto, giusta la perizia che esiste tra gli allegati, dalla stessa mano che ha fatto quel lavoro calligrafico. Dunque è fuori questione che quella scheda è stata portata già scritta dall'elettore nella sala della votazione.

Laonde, o la Camera ritiene la questione di principio, e annulla i sei voti, come ha fatto il Seggio di Anagni, e in tal caso, siccome di questi 6 voti 5 erano pel Volpi-Manni e uno pel Martinelli, questi

rimarrebbe proclamato. Ovvero la Camera vuole risolvere diversamente questa questione di principio, e allora deve annullare le due schede che sono scritte dalla stessa mano, perchè vi è in esse la prova legale che non sono state scritte nell'ufficio elettorale. Risulta dal verbale che uno solo degli elettori domandò per fisico impedimento che altri avesse scritto per lui il suo voto, e risulta che lo scrivente fu il signor Sibilia, la cui firma esiste fra gli allegati.

Delle due schede duplicate, di cui io vi ho parlato, non esiste parola nel verbale, e sono appunto quelle state scritte fuori della sala.

Finalmente v'è una questione più seria da esaminarsi dalla Camera. Noi possiamo giungere alle stesse conclusioni per una via più breve. Vi è la scheda manoscritta con tutte le intestazioni, la quale certamente non può essere attribuita a nessuno dei candidati, perchè un voto dato in quella forma offenderebbe la coscienza di chiunque assista ad una votazione elettorale. Ora, tolta una scheda dalle sei, rimangono cinque, e di queste cinque quattro debbono essere attribuite al signor Volpi-Manni, che ne ha avute 234; e così sono 238. L'altro candidato, il Martinelli, che ne ha avute 237, prendendo l'altra, raggiunge anch'egli la cifra di 238. Ora la legge prevede, nel caso di parità di voti, perchè allora la questione è risolta dagli atti di nascita, dallo stato civile. Siccome il Martinelli è più anziano, dovrà essere il proclamato.

Io non vedo la necessità di consultare l'urna per una nuova elezione. Il Martinelli è stato deputato di Anagni nella Legislatura precedente: non è perciò la prima volta che sul suo capo si adagia il suffragio degli elettori. Proclamate adunque il Martinelli.

Torno a dire, io non capisco su quale fondamento si appoggerebbe questa domanda di annullamento dell'elezione. Una volta che la questione sorgeva per le schede, e queste si concedono, l'altra questione della parità deve risolversi colla legge che ha provveduto.

Mi permetto perciò di pregare la Camera perchè non voglia accogliere le conclusioni della Commissione, ed invece propongo che sia convalidata l'elezione dell'onorevole Martinelli.

PICCOLI, relatore. L'onorevole preopinante dice di non comprendere per qual motivo la Commissione sia venuta nella conclusione di proporre alla Camera l'annullamento dell'elezione del collegio di Anagni. Avendo avuto l'onore di riferire alla Giunta intorno a quest'elezione, mi corre obbligo di esporre brevemente di nuovo i motivi per i quali essa venne a questa conclusione.

Nella sezione di Anagni si erano rinvenuti sei

bollettini, cinque dei quali chiaramente designavano il nome di Volpi-Manni ed uno pure chiaramente il nome del Martinelli, i quali furono da quell'ufficio ritenuti per nulli.

Noti la Camera che fu proclamato deputato l'onorevole Martinelli con 237 voti, e che il candidato escluso, signor avvocato Volpi-Manni, ne ottenne indubbiamente 234. Ove quei sei bollettini non fossero stati annullati, si vede che vi sarebbe stato un voto di più pel signor Martinelli, il quale ne avrebbe avuti 238, e cinque di più per l'onorevole Volpi-Manni, che ne avrebbe avuti 239; quindi quest'ultimo sarebbe l'eletto. La differenza era di un voto.

Vede pertanto la Camera quanto l'argomento sia delicato e come esiga tutta la sua attenzione.

Per qual motivo il seggio di Anagni dichiarava nulle queste sei schede? Perchè, diceva, erano scritte sopra carta di formato e colore diverso da quella che il seggio stesso aveva distribuita. Ma appena il seggio annunciò questa sua risoluzione, sorsero due elettori i quali dichiararono che il fatto occorso era puramente accidentale, poichè avendo essi errato nello scrivere la propria scheda, si erano valse di altri pezzi di carta che si trovavano sul tavolo destinato per scrivere, senza curarsi di chiedere nuove schede al seggio.

Questa spiegazione data prontamente da quegli elettori è sorretta da un certificato del sindaco di Anagni, il quale dichiarò che, come era suo dovere, aveva messo a disposizione del seggio appunto quelle schede di cui si sono valse questi elettori che hanno scritti i bollettini annullati, comprese quelle che non erano, come diceva l'onorevole preopinante, passate per la tipografia; perchè il sindaco, forse per viste di economia, non mandò a stampare di nuovo le schede, ma diede le schede che avevano servito per la prima votazione, e ne aggiunse alcune manoscritte, fatte con la riga e con tutta quella perizia calligrafica che ha testè descritto l'onorevole preopinante.

Il seggio non volle che tali schede date dal sindaco servissero, e prescrisse che se ne adoperassero delle altre. Tuttavia esso non potè far sì che talune di queste non rimanessero nella sala; imperocchè, sulle prime, il seggio negò francamente quanto affermavano i due elettori, di avere trovate queste schede a diversi moduli sui tavolini; ma da ultimo, prima di separarsi, esso ha dovuto ritirare la parola menzogna che aveva prima proferita, e non ha potuto escludere che la cosa stesse come gli elettori narravano.

INDELLI. Domando la parola.

PICCOLI, relatore. La Giunta, seguendo i suoi precedenti, per i quali ha stabilito che ogni qualvolta

della diversità di forma nelle schede si può dare una spiegazione naturale, ragionevole, che non induca dubbio sulla sincerità del voto, non se ne debba tenere conto, sarebbe stata disposta a passare oltre, e quindi avrebbe dovuto (e parecchi tra noi erano di questa opinione) aggiungere questi voti al signor Volpi-Manni e proclamarlo eletto in luogo del Martinelli.

Ma, fattasi la Giunta ad esaminare le schede, sorsero dei dubbi su alcune di esse, e precisamente sopra quelle due che erano scritte in un carattere che apparentemente è uguale.

Debbo per altro osservare alla Camera che noi abbiamo qui sei schede, quattro delle quali per lo meno sono di carattere diverso. Cosicchè non è fondato il timore espresso dall'onorevole preopinante, che d'ora in poi si potrà andare all'urna colle schede preparate fuori.

Bisogna osservare ancora che il seggio dichiarò che tutte queste schede furono scritte alla sua presenza: così risulta dal verbale.

La Giunta per altro aveva dei dubbi appunto su una di quelle due schede, perchè ad alcuno di noi pareva che la scrittura ne fosse eguale, e quindi la Giunta si è trovata molto perplessa ed ha dovuto domandarsi, se dipendendo in fondo da un voto (come ammette anche l'onorevole preopinante) lo scegliere piuttosto l'uno che l'altro dei candidati, si potesse subordinare la volontà del collegio ad una perizia calligrafica, perizia che tutti sappiamo quanto sia incerta.

La Giunta ha dovuto inoltre considerare che sarebbe molto pericoloso il sostituire la maggioranza della Giunta o quella della Camera alla maggioranza di un collegio. D'altra parte poi se, come dice l'onorevole preopinante, il Martinelli, che è stato eletto nelle precedenti Legislature, si è conservato (come non ne dubito) l'affezione dei suoi elettori, che cosa di più naturale che rimandarli davanti a questi elettori? (*Rumori a sinistra*)

INDELLI. Domando la parola.

PICCOLI, *relatore*. Dal momento che egli ha un competitore con un solo voto di differenza, mentre vi sono molti che hanno l'opinione che il deputato che si dovrebbe proclamare è il Volpi-Manni, che cosa doveva fare la Giunta? Attenendosi ad altri suoi precedenti, nei quali quando le circostanze delicate della votazione erano tali da non poter chiarire precisamente e sicuramente la volontà degli elettori, essa gli ha rimessi all'esperimento del voto; e non potendosi in questo caso proclamare il ballottaggio, perchè erasi già sperito, non le restava altro partito che quello di proporvi l'annullamento delle operazioni elettorali.

INDELLI. Io capirei che la Camera potesse andare all'idea di consultare di nuovo gli elettori, quante volte noi avessimo continuato ad insistere sulla non ammissione delle schede. Ma quando il Martinelli concede tutto e interamente al Volpi-Manni, quando egli non ha più nulla da concedere, mi pare che la Camera si sostituirebbe alla legge se annullasse l'elezione. La legge prevede il caso della parità dei voti, e non dice che in questo caso si debbano riconsultare gli elettori.

Noi dobbiamo stare strettamente alla legge, e trovandoci nel caso della parità di voti, dobbiamo consultare le fedeli di nascita.

Io poi debbo ricordare un fatto, o meglio chiarire un fatto che l'onorevole relatore della Commissione ha appena accennato, ma che ha una grande influenza nella discussione che ci occupa.

La Camera ha rilevato che il seggio elettorale di Anagni fece ristampare le schede; ed io ho avuto l'onore di argomentare qualche cosa che mi sembra molto seria. Se questo seggio era stato così avveduto, da volere esso tenere nelle mani le schede da distribuirsi agli elettori, è per lo meno assurdo il supporre che nella sala delle elezioni si trovassero poi sparse e diffuse su tavoli quelle schede, le quali erano servite per la votazione del giorno 8, e la cui insufficienza il seggio avvisò di provvedervi con una ristampa.

Quando fu osservata la differenza che passava tra le schede distribuite e le sei rinvenute di altra dimensione e colore, due elettori dissero che essi erano stati tra coloro che avevano votato con quelle schede e se ne erano serviti, perchè avendo errato il nome sulle schede distribuite dal seggio, avevano creduto espediente di servirsi di quelle altre che trovarono sparse sui tavoli. Sorse allora una disputa, un diverbio animato, e il presidente del seggio scrisse nella prima parte del verbale una parola ingiuriosa; disse che ciò era una menzogna.

Ed io debbo ricordare che risulta dai verbali che uno di quei due elettori era un ufficiale dell'esercito. Era naturale che l'ufficiale non poteva tollerare che si consacrasse la parola *menzogna*, e domandò delle spiegazioni. Il presidente del seggio nella seconda parte del verbale ritrattò la parola *menzogna* come ingiuria, ma non ritrattò i fatti.

BACCELLI AUGUSTO. Non avrei voluto prendere la parola in siffatta questione, perchè, a dire la verità, è tanta l'amicizia che mi lega al Volpi-Manni, ed andrei tanto superbo di vederlo tra di noi per le qualità eminenti del suo ingegno e del suo virile carattere, da temere di sembrare animato da uno spirito di parzialità in siffatta questione.

Parevami altresì che dalla parte del Martinelli

avrebbe dovuto accettarsi con maggior trasporto che non dalla nostra la risoluzione della Giunta di verificaione, per questa precipua ragione, che il Martinelli ha avuto uno strenuo difensore dinanzi alla Giunta nella persona dell'onorevole Indelli, antico magistrato, facondo e pieno di dottrina, mentre la causa del Volpi-Manni andò deserta ed affidata unicamente alla giustizia ed alla imparzialità della Giunta. (*Rumori a sinistra*)

Parevami che ciò dovesse essere prova di grande imparzialità per la parte dei giudicanti, e che quindi il verdetto emanato dalla Giunta dovesse essere senza fallo accettato. Ma con mia molta meraviglia ho veduto insorgere quell'altra parte della Camera contro il giudizio emanato dalla Giunta. Con molta meraviglia dico, perchè, mi dispiace il dirlo, quello che avrebbe dovuto dolersi del giudizio dalla Giunta emanato non era già il Martinelli, ma sibbene il Volpi; e sono pronto a provarlo.

Tutta la questione si riduceva circa a quelle cinque schede le quali si dicevano scritte sopra schede non distribuite dall'ufficio, perchè in quanto alle altre schede contestate, se dall'una parte vi erano per il Volpi 2 schede scritte di egual carattere, dalla parte del Martinelli ve ne erano altresì altre due scritte di egual carattere, e non basta di egual carattere, ma anche scritte coll'istesso istrumento. E tanto più grave era il sospetto, perchè quell'istrumento non era ordinario quale potrebbe essere la penna, ma straordinario quale è la matita.

Dunque messe in disparte le altre schede contestate delle altre sezioni che si sarebbero contrabbandate, e rimanendo fermi in quelle cinque schede della sezione di Anagni da cui dipende la questione, circa a queste 5 schede, ecco che cosa è da osservare siccome risulta dagli atti. Il sindaco per spirito di economia, come ha detto l'egregio relatore, ma anche per una certa sprezzatura di forme, perchè chi conosce come vanno le cose in provincia, sa bene che le forme non sono considerate tanto pel sottile (*Rumori a sinistra*), il sindaco, dico, prese schede residue dal giorno della votazione, e le frammi-schiò insieme colle schede preparate per il ballottaggio. Gli elettori scrissero indistintamente sì sulle une e sì sulle altre.

E ciò è tanto vero, che il nome stesso del Martinelli si trova in una di queste schede che sarebbero state della carta adoperata nel giorno del ballottaggio.

Ora, egli è evidente che, se questa carta fosse stata distribuita tra gli amici del Volpi-Manni, non se ne sarebbe trovata una la quale portava il nome del Martinelli. (*Rumori a sinistra*)

Ma ciò non basta. Tra gli elettori della sezione

di Anagni (e questo per me è perentorio) si trovava un valorosissimo capitano del nostro esercito, il quale, allorchè intese contestarsi una di queste schede per la ragione che la carta era simile a quella stata distribuita nel giorno della prima votazione, protestò contro il presidente del seggio. Il presidente del seggio ebbe il coraggio, ed adoperò un termine molto mite... (Oh! oh! *a sinistra*) sì, molto mite, ebbe il coraggio di dare una mentita in faccia a questo valoroso ufficiale...

Voci a sinistra. Ma che c'entra questo?

BACCELLI A... uno dei più fieri gentiluomini che noi abbiamo. Ma ebbe altresì il coraggio di ritirare la sua mentita. Ora dinanzi alla temeraria negativa del presidente del seggio, costituito tutto ostile al Manni, noi abbiamo l'affermazione del sindaco, il quale dice: ho mischiate le schede date nel giorno della votazione con quelle per il ballottaggio; ed abbiamo l'assertiva di un ufficiale del nostro esercito, della cui lealtà credo che non vi possa essere qua dentro chi ne dubiti.

Una voce a destra. È il Toscanelli.

Voci a sinistra. Ma questo non c'entra.

BACCELLI A. Ristabilite le cose a questo modo, poichè credo che la Camera non voglia portare in siffatta questione uno spirito di partito... (*Risa ironiche a sinistra*) almeno vorrei sperare che in siffatte questioni non vi si dovesse portare... (*Interruzioni a sinistra*) La Giunta certo non ve l'ha portata. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Non interrompano: continui.

BACCELLI A. Io dico, poichè da una parte non si vuole stare a questo giudizio della Giunta, io reclamo che i voti siano regolarizzati; e poichè il Volpi-Manni viene ad averne uno di più, che egli sia il proclamato, l'eletto dal collegio, e non sia nuovamente riaperta la votazione.

So che ad elidere quel voto di maggioranza che ha per sè il Volpi-Manni si è portata una perizia calligrafica, per dimostrarla scritta da quella mano stessa che ne ebbe un'altra vergata. Ma chiunque è mezzanamente istruito delle cose di questo mondo, sa cosa sia una perizia calligrafica ordinata da una delle parti interessate. Quindi reclamo la proclamazione del Volpi-Manni.

LA PORTA. Io non sapeva, o signori, che si dovesse invocare a motivo d'annullamento dell'elezione dell'onorevole Martinelli il fatto della difesa che egli ebbe dinanzi alla Giunta a fronte del suo competitore.

Io non dirò che l'assenza di difesa deponga contro il competitore dell'onorevole Martinelli; l'onorevole Baccelli mi comprende perfettamente. Io mi trovavo tra gli spettatori quando vidi arrivare l'o-

norevole Baccelli, tardivo difensore del signor Volpi-Manni, nel momento in cui la Giunta aveva pronunziato il suo giudizio. (*ilarità*)

Non sapeva poi che un'altra disgrazia doveva colpire l'elezione dell'onorevole Martinelli, cioè una specie di crisi di carta in Anagni (*Si ride*): tanto che ne mancò qualche pezzetto per poter completare il numero delle schede, tanto che per economia si dovette ricorrere ad un calligrafo molto esperto che avesse saputo economizzare i caratteri della stamperia. In verità il municipio di Anagni dovrebbe essere grato al suo sindaco, non solamente perchè non economizzò il suo zelo, come agente elettorale del Ministero, ma benanco per avere ben provveduto all'economia municipale!

Non credeva poi che l'onorevole Baccelli, parlando d'un fatto similare a quello delle sei schede annullate dall'ufficio di Anagni, fosse incerso in molto rilevanti inesattezze. La sua memoria non lo aiutò bene, quando disse che due schede date al signor Martinelli in altra sezione gli furono attribuite non ostante che fossero scritte di eguale carattere. L'onorevole Baccelli consultò bene il verbale di quella sezione, e vedrà che le due schede erano scritte a matita bensì, ma dentro l'ufficio e con carattere diverso. L'ufficio attribuì queste schede al signor Martinelli; ma questo fatto non ha che fare colle sei schede in contestazione che formano il soggetto della questione ora sottoposta al giudizio della Camera. Qual è la posizione in cui ci troviamo? Permettetemi, signori, di riassumerla in poche parole.

Dei candidati venuti in ballottaggio, l'uno ha 234 voti, l'altro 237. Questo è proclamato deputato, ma vi è in contestazione una scheda rispetto al signor Martinelli e cinque rispetto al suo competitore. Se queste cinque schede fossero valide, avrebbe senza dubbio ragione l'onorevole Baccelli ed io mi unirei a lui nel proporre alla Camera di proclamare deputato il signor Volpi; ma se queste cinque schede non fossero, e non lo sono, valide, inviterei l'onorevole Baccelli ad unirsi a me per chiedere che si proclami deputato colui che ha ottenuto maggior numero di voti, colui che, secondo la legge, deve essere l'electo del collegio di Anagni.

Si è fatta la questione se l'ufficio aveva il diritto di provvedere schede di una carta speciale per evitare che la sincerità del voto non fosse falsata.

Questa questione è, a mio credere, oziosa. Credo che l'ufficio ha fatto benissimo a premunirsi contro l'eventualità per la quale un votante in favore di qualunque dei candidati fosse impedito di entrare nell'aula elettorale munito di un bollettino anticipatamente scritto.

L'ufficio, dubitando che alcuni elettori fossero venuti con una scheda scritta, non solamente provvide schede speciali, ma fece anco la polizia della sala, tolse via quanta carta vi si trovava. Non è quindi ammissibile che un elettore, sbagliando la scheda, abbia potuto ricorrere ad un'altra scheda che là si trovava.

È così che si spiega la risposta molto severa e vivace nella forma, ma nella sostanza veridica data dal presidente dell'ufficio di Anagni all'elettore capitano D'Ambrosio, di cui solennemente smentì la affermazione, perchè il presidente dell'ufficio avendo la polizia dell'aula elettorale ed avendo tolto via ogni altra carta ed ogni altra scheda, non poteva ritenere possibile l'asserzione di quell'elettore.

È qui, o signori, il nodo della questione: se voi vi restringete ad esaminare altre condizioni di fatto delle cinque schede contestate, cioè i caratteri uguali di due schede, ma vi può essere più incertezza, mi perdoni l'onorevole relatore della Giunta, vi può essere incertezza di fronte a due schede che una perizia calligrafica deposta negli atti della Camera ha dichiarate di uguale carattere? E vi può essere incertezza quando è provato col confronto dei caratteri che l'unico elettore il quale scrisse per mandato dell'ufficio la scheda di un altro elettore non sia l'autore delle due schede che hanno il carattere identico? È chiaro, signori, che le due schede che portano carattere uguale debbono essere dichiarate nulle.

Ma c'è un'altra condizione di fatto in faccia alla quale la Camera non può più esitare.

Io prego gli onorevoli colleghi di qualunque parte della Camera a tenere presente quest'ultima considerazione. (*Movimento*)

Mi si perdoni se ripeterò forse osservazioni già precedentemente fatte, ma dipende da queste, signori, l'interpretare la volontà di un collegio elettorale nella proclamazione del suo ufficio.

Tra le cinque schede contestate pel signor Volpi avviene una che è tutta manoscritta, la stampa è imitata; ma volete credere, o signori, che questa sia quella tale scheda che per economia il sindaco di Anagni fece fare, e giusto questa scheda è venuta là fra le cinque contestate al signor Volpi-Manni? Non parlo delle due schede nelle quali, con dichiarazione preventiva allo scrutinio, si fece conoscere il nome dei votanti, e mi limito ad affermare che sia nulla la sola scheda tutta manoscritta, e col carattere uguale nell'intestazione e nel nome del candidato.

Ora, anche nel caso in cui si volessero ritenere valide cinque schede, e la Camera volesse attonersi

all'annullamento di questa unica scheda pel signor Volpi, siamo nel caso di parità.

Signori, io non credo che la maggioranza della Giunta possa venirci a dire che di fronte a questa parità sia il caso di ricorrere al voto degli elettori, poichè in caso di parità la legge ha provveduto, essa attribuisce agli elettori il diritto di vedere proclamato il deputato che ha maggiore età.

Io fo un appello, o signori, a tutti i colleghi della Camera a volere, di fronte a questi fatti, a queste riflessioni, validare la elezione del collegio di Anagni nella persona del signor Martinelli in omaggio al voto manifestato dagli elettori, in omaggio alle disposizioni della legge elettorale politica.

MOSCA. Io sono per le conclusioni della Commissione.

A me pare che la Camera non possa prudentemente accettare altra proposta che quella che dalla Giunta fu formolata.

Chi ha ben seguito il rapporto fatto dal nostro onorevole relatore, avrà osservato che dal verbale stesso della elezione rimane constatato il fatto che tutti i bollettini raccolti nell'urna sono stati scritti alla presenza dell'ufficio.

Dal momento che ciò risulta, è inutile l'indagare donde provenisse e quale fosse la carta sulla quale i votanti od alcuni di essi abbiano scritto.

Egli è quindi con ragione che un preopinante osservava, che se vi era un reclamo a fare contro le conclusioni della Giunta, era piuttosto perchè abbia annullata l'elezione del collegio, anzichè perchè abbia proclamato il vero eletto, che non era il Martinelli, ma bensì il Volpi-Manni, ove si fosse, come si doveva, tenuto conto dei voti che ingiustamente sono stati dichiarati nulli, giacchè esso ha avuto un voto di più del suo competitore.

Dunque la Camera, rendendo omaggio al voto del collegio, avrebbe dovuto, se voleva correggere le conclusioni della Giunta, proclamare il Volpi-Manni in luogo del Martinelli.

Ma io ho una mia maniera di considerare il valore delle deliberazioni della Giunta sulle elezioni; per me il lavoro della medesima, a meno di casi gravissimi e dirò quasi imprevedibili, si deve dalla Camera per regola accettare con fiducia ed approvare. (*Rumori a sinistra*)

Oh! già non mi sgomentate. (*ilarità a destra* — *Rumori a sinistra*)

Considerate, o signori, che la Giunta sulle elezioni è una Commissione di un genere affatto particolare, perchè una disposizione del relativo regolamento stabilisce che nessuno dei suoi membri potrà rinunziare. Quindi incombe alla Camera un dovere tanto più imperioso di dovere rispettare ed

accettare con confidenza affatto speciale le deliberazioni di una Giunta alla quale non è lecito di rinunziare.

La stessa presente questione mostra chiaramente la bontà del mio avviso. Infatti tutte le argomentazioni che ci sono state opposte hanno un carattere puramente indiziario; si dice che non si può ammettere che mentre l'ufficio elettorale agì con tanta avvedutezza e prudenza, sia pure stato possibile che qualcheuna di quelle schede siasi introdotta, se non artificiosamente, o almeno nascostamente. Ma queste sono induzioni, sono conghietture le quali non possono certamente trovare un valido e conveniente apprezzamento da parte della Camera.

L'istituzione della Giunta delle elezioni ha un grandissimo vantaggio sul metodo antico di verificare i poteri, quello di avere stretti assieme uomini onorevolissimi, penetrati del mandato sacrosanto che hanno, indipendenti da qualunque preoccupazione politica, la qual cosa dalla Camera intera non si potrebbe mai ottenere nè sperare.

Per me questa Giunta, la quale è investita di funzioni quasi giudiziarie e che soprattutto sente il dovere di prescindere da qualunque preoccupazione politica, ha la stessa autorità che avrebbe la sentenza del più elevato tribunale, e massime nelle cause che sono, come queste, di apprezzamento, quando trattasi di vedere cioè se esistano motivi sufficienti per dubitare della volontà del collegio o per dire addirittura che questa si è manifestata a favore di un dato individuo, e che la di lui elezione è quella che essa propone alla convalidazione della Camera.

Si dice che da parte della Camera non si potrebbe fare sfregio alla legge, la quale impone che a parità di voti si pronunzi per colui che è più anziano di età. Ma questo è vero nel solo caso che sia accertata la parità di voti. Ora la relazione non ha detto questo. Per venire a dire che esiste la parità di voti bisogna distruggere una delle schede che stanno a favore del Volpi-Manni, e voi non potete pretendere di distruggerla col soccorso della perizia che invocate. Che carattere ha questa perizia? Chi l'ha fatta? Fu dessa ordinata dalla Giunta? (*No! no!*) È stata ordinata dall'autorità giudiziaria? (*No! no!*) No; è un documento privato il quale non ha nessuna autorità; per conseguenza questa perizia è come se non esistesse, e la Giunta ha fatto benissimo a non darvi peso, come la Camera farà benissimo a seguire l'avviso della Giunta.

Perciò io concludo per l'approvazione pura e semplice delle conclusioni della Giunta. (*Benissimo! a destra*)

TOSCANELLI. L'onorevole Mosca ha trovato un ar-

gomento per indurre la Camera ad annullare l'elezione dal fatto che dal verbale risulta che chi scriveva la scheda era visto dai componenti il seggio. Questo è precisamente ciò che prescrive la legge, indi non può davvero invocarsi come causa di nullità.

Quando si fanno le elezioni, e che una scheda è contestata, è contestata unicamente di fronte all'ufficio che compone il seggio elettorale. La Camera è chiamata a pronunziarsi sulla scheda contestata, e la Camera, ed in questo caso la Giunta (ed in caso di divergenza anche tutti i deputati avrebbero il diritto di esaminare la scheda e pronunziarsi), non può prescindere da questa via: o dichiarare che la scheda deve attribuirsi a Tizio, o che deve attribuirsi a Caio, o la scheda deve essere annullata.

Questa è la via che si deve per necessità delle cose adottare, e seguendo un tale sistema, non si sorte da questo risultato: o parità, o divergenza di voti; in caso di divergenza di voti sia proclamato eletto quello che ottenne maggior numero di voti, in caso di parità di voti è previsto dalla legge elettorale che sia eletto colui che ha più età.

Quando vi sono delle schede contestate, la Camera, a forma della legge, deve pronunziarsi, e se c'è abbastanza indicazione acciocchè la scheda sia attribuita ad uno dei due candidati, deve attribuirla a cui spetta, se non c'è sufficiente indicazione, la scheda deve essere annullata. Facendo così relativamente alle schede contestate, per necessità delle cose deve arrivarsi ad una conclusione, per la quale ci deve essere un eletto, e non si può in verun modo procedere all'annullamento dell'elezione.

Questo io credo che sia di una evidenza tale che in verità il procedere altrimenti in faccia a schede contestate a me sembrerebbe una enormità incomprendibile e tale che non potrebbe essere in verun modo giustificata.

Io certamente ho fiducia nella Giunta, ma prego l'onorevole Mosca ad osservare che in questo caso non c'è unanimità nella Giunta, ma c'è disparità di voti, vi è una maggioranza e una minoranza.

In questo stato di cose vi è la Camera al di sopra della Giunta, la quale deve esaminare il suo operato (Bravo! *a sinistra*), e che è giudice e tribunale supremo che non ha niente al di sopra di sé in fatto di elezioni. (Bravo! *a sinistra*)

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Essendosi chiesta la chiusura, procederemo alla votazione.

Come la Camera ha inteso, la Giunta per la verifica delle elezioni propone l'annullamento delle operazioni elettorali del collegio di Anagni.

Invece l'onorevole Indelli fa una proposta, che è

pure sottoscritta dall'onorevole La Porta, nei seguenti termini:

« La Camera, sospendendo ogni giudizio, delibererà procedersi ad una perizia calligrafica sulle schede contestate. »

Da ultimo l'onorevole Baccelli chiede che la Camera decida doversi proclamare eletto nel collegio d'Anagni l'onorevole Volpi-Manni.

La proposta degli onorevoli Indelli e La Porta, essendo sospensiva, ha la precedenza.

(Messa ai voti, dopo prova e controprova viene respinta.)

Ora viene la proposta dell'onorevole Baccelli...

BACCELLI AUGUSTO. Signor presidente, la ritiro.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti le conclusioni della Giunta, le quali sono per l'annullamento delle operazioni elettorali nel collegio di Anagni.

(Sono approvate.)

(Gli onorevoli deputati Umata e Michelini prestano giuramento.)

La Giunta per la verifica delle elezioni ha trasmesso il seguente verbale:

Collegio di Avellino.

« La Giunta,

« Visti gli atti della elezione del collegio di Avellino e le relative proteste;

« Vista in seduta pubblica la relazione del deputato Mari;

« Ritenuto in fatto:

« Che il prefetto di Avellino, inerendo ad apposita dimanda, aggiunse con decreto provvisorio del 28 luglio 1874 nelle liste elettorali di quel collegio altri 135 individui;

« Che avendo reclamato contro questa iscrizione l'elettore Giuseppe Barra, il prefetto, udito il Consiglio di prefettura, rigettò il reclamo con decreto definitivo del 23 agosto, pubblicato nell'albo pretorio il 29 del mese stesso;

« Che l'elettore Barra ricorse alla Corte di appello di Napoli, la quale con sentenza del 25 settembre, revocando il decreto definitivo del prefetto, ordinò la radiazione dei 135 nomi aggiunti; e il prefetto, avuto notificazione di questa sentenza, la fece immediatamente eseguire, apponendo nelle liste a fronte di ciascuno dei nomi aggiunti la opportuna annotazione;

« Che tra gli individui, i cui nomi erano stati prima aggiunti dal prefetto e poi esclusi dalla Corte di appello, 65 ricorsero in Cassazione contro la rammentata sentenza; e la Corte di cassazione l'annullò con decisione del 5 novembre, rinviando la causa ad un'altra sezione della stessa Corte di appello;

« Che questa decisione della Corte suprema fu

notificata al sindaco di Avellino con invito per parte della prefettura a ritenere come iscritti nella lista elettorale i sessantacinque ricorrenti che avevano ottenuto l'annullamento della sentenza della Corte di appello; e il sindaco provvide onde l'elenco delle rettificazioni da farsi alle liste elettorali fosse affisso nelle sale delle varie sezioni, e spedì subito gli avvisi;

« Che difatti i sessantacinque elettori furono muniti del certificato d'iscrizione, e i loro nomi figurarono nelle liste affisse nelle sale dei comizi; ma gli uffici provvisori non vollero ammetterli a votare per la composizione degli uffici definitivi; nè questi per la elezione del deputato;

« Che più e varie proteste furono fatte e ripetute per la loro esclusione;

« Che il numero totale degli elettori, computati gli esclusi, ascendeva a 1622; i votanti furono 1101; il baroné Francesco Brescia-Morra ne ebbe 565; l'avvocato Francesco Spirito, 519; quindi l'ufficio definitivo della sezione principale proclamò deputato, eletto al primo scrutinio, il baroné Francesco Brescia-Morra;

« Che i reclamanti obbiettano la incompetenza degli uffici elettorali a risolvere qualsiasi questione sulla legalità o illegalità delle liste, e la ingiustizia delle deliberazioni che loro negarono il diritto di eleggere;

« Senza occuparsi della questione pregiudiziale;

« Considerando, per ciò che concerne al merito, non potersi revocare in dubbio che l'articolo 44 della legge elettorale, mentre affida al prefetto l'esame e revisione generale delle liste, gli attribuisce espressamente la facoltà di aggiungervi i nomi di quei cittadini che egli riconosca avere acquistato le qualità dalla legge richieste;

« Considerando che gli uffici elettorali di Avellino altra ragione non addussero per negare ai reclamanti il diritto di eleggere il deputato, se non che il decreto definitivo del prefetto era stato revocato dalla sentenza della Corte di appello; ma, se questa sentenza revocò il decreto definitivo del prefetto, fu anche essa annullata dalla Corte di cassazione; onde è che gli uffici elettorali, risolvendo a modo loro una pura questione di diritto, dichiararono che i reclamanti, quantunque avessero ottenuto la cassazione della sentenza della Corte di appello, non dovevano essere ammessi a votare;

« Considerando che per i noti principii che regolano l'istituto della Corte suprema e per esplicita disposizione di legge un decreto di cassazione annulla non solo la sentenza cassata, ma ancora gli atti posteriori ai quali servì di base. Tornano le parti nello stato in cui erano prima che la Corte di

appello proferisse quella sentenza. *Les parties* (dicono i magistrati in Francia, donde è venuto a noi il sistema della Cassazione) *retombent de plein droit sous l'empire du jugement de première instance*. La sentenza cassata più non esiste. Non vi è che un giudizio d'appello, che può anco non essere riassunto; e, quando pure lo sia, non toglie all'appellata sentenza la sua presunzione di verità e di giustizia;

« Considerando che l'articolo 58 della legge elettorale dichiarò l'appello interposto da un decreto definitivo del prefetto, il quale abbia ordinato la radiazione del nome di un elettore, avere effetto sospensivo, e quindi all'elettore radiato e appellante compete il diritto di votare a malgrado della sentenza ad esso contraria. Evidentemente questa disposizione di legge fu ispirata dal principio di diritto comune, per cui le cose favorevoli debbono ampliarsi e le odiose restringersi; benchè anco la sentenza che ordina la radiazione di un elettore abbia la presunzione della verità e della giustizia, volle la legge che nella pendenza del giudizio d'appello l'appellante rimanesse nel possesso di questo prezioso diritto che era stato in lui riconosciuto dall'autorità municipale, e gli diè facoltà di esercitarlo;

« Considerando che la Camera, uniformandosi alle conclusioni della Giunta, ritenne non potersi applicare il citato articolo 58 al caso di alcuni elettori, i quali neppure dall'autorità municipale erano stati iscritti nella lista elettorale, ed i cui nomi il prefetto con la sua decisione definitiva aveva negato di aggiungere. Bene a ragione cotesti reclamanti non furono ammessi a votare nella pendenza dell'appello; poichè, non essendo stati nè iscritti dal municipio, nè aggiunti dal prefetto, non potevano essere mantenuti in un possesso che non avevano;

« Considerando, al contrario, che nel caso presente può utilmente invocarsi l'articolo 58, non tanto perchè in una controversia, che non possa decidersi con una precisa disposizione di legge, è regola elementare sancita dal Codice civile, doversi avere riguardo alle disposizioni che regolano casi simili, o materie analoghe, quanto perchè da quell'articolo nel caso presente si argomenta a maggioranza di ragione. In quello è contemplato il caso di una decisione del prefetto che abbia ordinato la radiazione di uno o più nomi: in questo la decisione del prefetto ha ordinato la iscrizione. In quello la presunzione che stava per la sentenza dovè cedere al favore del diritto; in questo la presunzione della giustizia e il favore del diritto non sono in collisione tra loro. Per quello la legge vide la necessità di un'espressa disposizione appunto perchè all'esercirsi del diritto resisteva una presunzione contra-

ria; per questo non era necessaria una speciale disposizione, bastando le regole generali di diritto a risolvere la questione;

« Considerando che sarebbe incoerenza repugnante ad ogni principio di ragione l'ammettere a votare nella pendenza dell'appello l'appellante da una sentenza che ha ordinato la radiazione del suo nome, e non ammettere l'appellato, del cui nome la sentenza ordinò la iscrizione;

« Considerando che, avuto riguardo alla differenza nel numero dei suffragi resi ai due candidati, la esclusione dei sessantacinque reclamanti può avere influito nei risultati della votazione.

« Per questi motivi, a maggioranza di voti

« Conclude per l'annullamento dell'elezione del collegio di Avellino.

« Li 3 dicembre 1874. »

Contro queste conclusioni è iscritto l'onorevole Mancini.

Egli ha facoltà di parlare.

MANCINI. Ho udito con molta compiacenza dai banchi opposti della Camera proclamare un principio che dovrebbe essere scolpito profondamente nella coscienza di noi tutti, quello, cioè, che le discussioni e le decisioni in materia elettorale debbano procedere unicamente sotto l'ispirazione dei principi di giustizia e del proposito comune di uniformarci alla legge, senza veruna influenza di simpatie politiche di partito. Io prendo atto di queste dichiarazioni; e sono di così robusta fede, che i due esempi testè avvenuti, in ambi i quali si è votato a disfavore di deputati che sedevano sui banchi della opposizione, non valgono ancora a scuoterla.

Quindi, dal mio canto, intendo esaminare freddamente una questione legale, risolvendola tanto con l'applicazione del diritto comune, che delle disposizioni speciali consacrate nella legge elettorale; ed intendo attenermi così rigorosamente a questo divisamento, che, sebbene a me siano pervenute non solo informazioni, ma documenti attestanti alcuni gravi fatti d'intimidazione e di abusiva ingerenza esercitata dagli agenti governativi in questa elezione di Avellino, io mi astengo dal mescolarli in questo momento nella disamina di puro diritto che attende l'imparziale giudizio della Camera. Mi riservo naturalmente di scegliere l'occasione che crederò più opportuna per chiamare complessivamente sulla condotta tenuta tanto dal Ministero che dai suoi agenti in queste ultime elezioni generali l'attenzione più accurata e severa della Camera e del paese. (Bravo! Benissimo! a sinistra)

Non sono certo di aver bene udito e compreso la lunga motivazione della deliberazione della Giunta, della quale mi fu impossibile prima d'ora di avere

comunicazione; e da ciò traggio opportunità ad osservare che converrebbe almeno per le più gravi controversie elettorali stabilire la norma di un preventivo deposito delle proposte della Giunta, sì che i deputati non siano presi alla sprovvista, e non si trovino nella impossibilità di discutere le deliberazioni che si leggono dal seggio della Presidenza, ciò che rende illusoria e pressochè nulla qualunque garanzia di discussione e deliberazione che debbano aver luogo sulle proposte medesime in questa Camera. (Bene! presso l'oratore)

Tuttavia, per quel poco che ho potuto raccogliere dalla rapida lettura di siffatta ampia motivazione, a me sembra che le conclusioni della Giunta riposino essenzialmente sopra due fondamenti.

L'uno è una regola di diritto comune scritta nell'articolo 543 del Codice di procedura civile, quella cioè che una sentenza di Cassazione non solo annulla la sentenza impugnata, ma ben anche gli atti posteriori ai quali essa ha servito di base. L'altro è la disposizione speciale dell'articolo 58 della legge elettorale, il quale determina in qual caso il richiamo degli elettori da un decreto del prefetto sia sospensivo, ammettendo la Giunta che il caso contemplato nel cennato articolo sia ben diverso dall'attuale, ma essa crede che in questa materia possa anche ricorrersi alla massima, che le materie analoghe, ed i casi simili, quando non siano decisi da testi espliciti di legge, possano soggiacere all'influenza ed all'impero di altre disposizioni legislative che abbiano colla materia medesima analogia o somiglianza.

Esaminerò colla possibile chiarezza entrambi questi argomenti, e, se potrò avere la fortuna di trasfondere nell'animo de' miei colleghi quella medesima profondità di persuasione e di convincimento che abbonda nel mio, ne verrà di conseguenza la dimostrazione che l'uno al pari dell'altro sono fallaci ed insussistenti.

Cominciamo dal primo.

Richiamerò sommariamente i fatti, rettificandoli e completandoli. Un decreto del prefetto di Avellino del 28 luglio 1874 aggiunse l'iscrizione di molti elettori nelle liste di Avellino come esercenti pubblici impieghi nella città medesima.

Qui premetto una dichiarazione. Vi è una grossa questione, una questione di massima, questione la cui decisione da parte della Camera, agli occhi miei, racchiude il segreto della verità o del mendacio del sistema rappresentativo. Ma non è questo il luogo, nè il momento di trattarla, nè oggi io lo tenterò.

M'importa dichiararlo acciò non si creda che la decisione intorno a questa elezione possa avere veruna influenza sulla sorte delle altre, in cui la que-

stione anzidetta sorgerà, e specialmente su quelle del 2° e del 4° collegio di Roma. Ed in vero, nella specie attuale i 65 impiegati elettori di nuova iscrizione non avendo votato, non trova luogo l'indagine se il loro voto abbia, oppur no, efficacia e validità. Siffatta questione è dunque completamente riservata; e dopo ciò possiamo ritornare alla narrazione sommaria dei fatti.

Gli elettori impiegati di Avellino furono adunque aggiunti alla lista con un decreto del prefetto. Contro questa iscrizione propose dapprima reclamo amministrativo un elettore; ma con un secondo decreto del 23 agosto il medesimo prefetto respinse il reclamo, approvò definitivamente la lista, e mantenne in essa tutti gl'iscritti. Contro questo decreto definitivo del prefetto fu istituita domanda giudiziale alla Corte d'appello dallo stesso elettore Barra; ma è importante avvertire che questa domanda non riguarda già, come la Giunta sembra supporre nei suoi ragionamenti, la sola questione se costoro, essendo impiegati, si potessero ritenere domiciliati politicamente nel luogo dove esercitavano l'impiego, benchè non avessero manifestato la loro volontà con la doppia dichiarazione. Non per quest'unico motivo sostenevasi doversi annullare e revocare il decreto del prefetto; questa era bensì la principale fra le questioni proposte alla Corte d'appello, ma non la sola: proponevasi diversi altri motivi di annullamento, come la Camera scorderà udendo il tenore della stessa sentenza della Corte d'appello.

La Corte d'appello di Napoli pronunziò su questo richiamo nel giorno 30 settembre a relazione di uno dei più dotti ed integri membri della magistratura napoletana, qual è il consigliere Winspeare.

In questa sentenza non furono confusi i vari motivi di richiamo, e le varie questioni. Infatti la Corte si propose sei diverse questioni, e la terza fu formulata nei seguenti termini:

« *Questione 3ª. Occorre mai esaminare l'importanza della doppia dichiarazione rispetto a quegli individui che figurano come elettori anche nelle liste attuali di altri comuni?* »

Ritenga la Camera che quanto espongo risulta dal volume stesso degli atti del giudizio, che ho sotto gli occhi, insieme con tutti i documenti ed i certificati della prefettura e del municipio, che a supplire ad una incompleta e mutilata istruzione di questo affare deporrò sul banco della Presidenza della Camera a disposizione di tutti. Da essi risulta essersi legalmente giustificato alla Corte che costoro si trovavano iscritti anche nelle liste politiche di altri comuni.

Pocchia proponevasi la 4ª questione, del tutto di-

versa, e così formulata: « *Con quali norme viene determinato dalla legge il domicilio politico per l'esercizio dei diritti elettorali?* » È questa la questione relativa alla necessità della doppia dichiarazione per gli impiegati.

La Corte d'appello fece diritto al richiamo, ed ordinò la cancellazione di 135 nomi, che erano stati indebitamente dalla prefettura iscritti nelle liste elettorali. Ma sarebbe un errore, e spero che la Giunta non l'abbia commesso, credere che sieno stati tutti eliminati per la questione della doppia dichiarazione. Udite come ebbe a ragionare la Corte.

« *Attesochè il ricorso riproduce la opposizione fatta al decreto del 28 luglio 1874, nel quale erano stati iscritti 114 individui non nativi di Avellino, e sforniti della doppia dichiarazione di cui all'articolo 18 della citata legge elettorale; ed a costoro si sono aggiunti altri 12 dei 46 ammessi con regio decreto, la cui iscrizione è stata impugnata per le stesse ragioni comuni ai 114 precedenti. Senonchè dalla detta categoria di individui, la cui sorte dipenderà dalla decisione della questione da esaminarsi al riguardo degli impiegati che non avevano fatta la doppia dichiarazione, vanno scorporati coloro che il ricorrente ha dimostrato colla produzione di appositi certificati municipali trovarsi attualmente inclusi nelle liste dei rispettivi domicili di origine, e per tal ragione sono da cancellarsi senza dubbio dalle liste di Avellino, non potendo mai figurare simultaneamente in due liste politiche. Per costoro adunque segnati ai numeri 6, 12, 14, 54, 63, 74 (ed altri nella sentenza indicati) non è più discutibile se sia da presumere abbandonato l'antico domicilio politico, quando invece è cosa certa ed inconcussa che continuano ad esercitarvi i diritti elettorali. E però, indipendentemente dalla disputa sulla importanza della doppia dichiarazione, ad essi va applicata la identica conclusione che lo stesso decreto prefettizio adottava per altri 5 elettori iscritti nelle liste dei comuni di Bellizzi, Solofra, Tufo e Montefusco;*

« *Attesochè il simigliante vuol dirsi al riguardo di altro elettore segnato al numero 130, come quegli che ha abbandonato posteriormente il domicilio di Avellino per quello di Tufo, giusta i certificati municipali del 2 settembre 1874, e non può più figurare nelle liste elettorali in questione.*

« *Finalmente altri elettori sono eliminati per mancanza di censo o di età.* »

A questo punto succede una lunga discussione e motivazione intorno alla questione, se agli impiegati sia necessaria la doppia dichiarazione per avere il diritto di voto nel luogo dove esercitano il loro ufficio.

Il dispositivo di questa sentenza corrisponde a queste separate questioni discusse nei suoi motivi. Essa revoca il decreto prefettizio in rapporto ai 135 individui, indicando l'un dopo l'altro tutti i nomi dei 135, e vi sono compresi anche i nomi da cancellarsi non per la mancanza della doppia dichiarazione, ma perchè riguardanti elettori iscritti anche in liste di altri comuni, ovvero che avessero volontariamente mutato domicilio, abbandonando quello di Avellino.

Io sono certo che la Giunta non mi contrasterà che costoro almeno avevano cessato allora e sempre di essere elettori di Avellino.

Il dispositivo si chiude con questa formola: *Ordina che tutti i suindicati 135 individui siano cancellati dalle liste elettorali politiche di Avellino.*

Se avvenuta questa pronunzia fosse rimasta senza esecuzione, e si fosse proposto ricorso in Cassazione per parte di alcuni elettori, la questione potrebbe mutare aspetto. Ma non è così; ed importa di far avvertire alla Camera che questa sentenza della Corte di appello di Napoli fu regolarmente notificata ed eseguita; fu notificata in data del 10 ottobre al prefetto, ed ho qui nelle mie mani l'atto autentico di notificazione; poscia il prefetto emanò, come era suo dovere, un decreto in forza del quale, dando esecuzione alla sentenza della Corte, apportò alla lista definitiva da lui approvata la necessaria sottrazione di questi 135 nomi, ed ordinò che ne venissero cancellati.

Proseguì il giudizio dopo essersi data questa esecuzione alla sentenza della Corte d'appello, e quando questi nomi non erano più iscritti nè più si contenevano nella lista elettorale? Ecco il punto di fatto essenziale, sul quale richiamo l'attenzione della Camera. Non tutti, ma 65 di essi ricorsero alla Corte di cassazione chiedendo l'annullamento di questa sentenza. Ed è molto importante il sapere che tra i 65 che chiesero ed ottennero l'annullamento della sentenza presero parte al ricorso ben 9 di quelli che la Corte aveva esclusi dalle liste elettorali non per la questione della doppia dichiarazione, ma perchè non erano per altre cause elettori di Avellino, cioè per aver mutato domicilio, o perchè si trovavano già iscritti nelle liste politiche di comuni diversi, e non potevano pretendere al privilegio di essere elettori in due comuni, e di poter votare due volte ed in due luoghi in una stessa elezione, cioè una prima volta in un comune, e quando fosse già riuscita la prima elezione, andar a portare i loro voti in altro comune nel ballottaggio.

Ciò non ostante l'annullamento perchè si chiese? Ho qui il ricorso; in esso non si pose in dubbio la giustizia del principio, che elettori iscritti nelle

liste politiche di altri comuni non potessero figurare in quelle di Avellino, e tanto meno elettori che avessero mutato domicilio, o mancassero dei requisiti del censo o dell'età. Invece il ricorso è unicamente circoscritto alla questione della doppia dichiarazione che la Corte d'appello aveva reputata necessaria.

Anzi i ricorrenti stessi esplicitamente confessano nel ricorso che rispetto a coloro che si trovassero iscritti nelle liste politiche di altri comuni non vi era ragione per combattere la sentenza della Corte di appello.

Dunque non fu portata menomamente al giudizio della Corte di cassazione la questione della incapacità elettorale per censo, età, mutato domicilio, o doppio domicilio politico.

Che mai avvenne, o signori, avanti la Corte di cassazione? Io non voglio esaminare se le cose procedettero, dal lato della procedura, regolarmente avanti quel tribunale supremo. So bensì che le Corti di cassazione di Torino e di Firenze, alla quale ultima si voleva ricorrere per le elezioni di Roma, interpellate sulla possibilità di abbreviare i termini, risposero che applicasi alle Corti di cassazione la disposizione generale del Codice di procedura civile, che autorizza i presidenti ad abbreviare i termini a comparire, ma non mai a meno della metà. La Corte di cassazione di Napoli invece ebbe la degnazione, in questa causa, di abbreviare il termine di sessanta giorni pel controricorso a soli otto giorni. Non basta; mentre la legge prescrive che tra il giorno dell'avviso per la discussione delle cause avanti la Corte di cassazione e quello dell'udienza in cui la causa si discute, le parti abbiano un termine libero di dieci giorni, la Corte di cassazione di Napoli favorì i ricorrenti, neppure rispettando intero questo termine di dieci giorni, senza che alcuna disposizione di legge a ciò l'autorizzasse. Ma con tutte queste illegalità, la Corte di cassazione ebbe la felicità di pronunziare la sua decisione nel dì 5 novembre, mentre, come vi è noto, il giorno 8 era fissato per l'elezione. Così rimanevano ancora i due giorni 6 e 7 prima che le elezioni avessero luogo.

Checchè ne sia, ora s'invocano l'articolo 543 della procedura civile e i principii del diritto comune, per rammentarci che una sentenza di cassazione annulla non solamente la sentenza impugnata, ma ben anche gli *atti posteriori* ai quali essa abbia servito di base.

Con ciò vorrebbe virtualmente ripristinato il nome dei 65 ricorrenti nella lista elettorale, dalla quale, in esecuzione della sentenza della Corte di appello, erano stati cancellati.

Codesto assunto s'infrange in una serie di ostacoli di fatto e di diritto insuperabili.

Domando io prima di tutto : questa sentenza della Corte di cassazione prima del giorno 8 era legalmente *conosciuta, notificata, eseguita*? Ed inoltre per sè sola era forse suscettiva di essere eseguita?

Avvertite in qual diversa condizione, circa gli effetti esecutivi, si trovassero la sentenza della Corte di appello, e quella della Corte di cassazione.

La sentenza della Corte di appello accolse il *richiamo giudiziario*, e ordinò la cassazione di 135 elettori delle liste pei già accennati diversi motivi. Questa sentenza non solo fu regolarmente notificata per atto di usciere al prefetto; ma, come vi ho detto, era stata compiutamente eseguita mediante un formale decreto del prefetto medesimo, il quale nell'esercizio della sua giurisdizione amministrativa aveva modificate le liste, e ne aveva esclusi coloro i quali per disposizione di questa sentenza della Corte non potevano più farne parte.

Ora vediamo invece ciò che prima degli 8 novembre erasi operato per dare effetto alla sentenza della Corte di cassazione.

Questa sentenza in primo luogo esisteva?

Permettete, o signori, che io cominci dal fare questa domanda, perchè io non posso rendermi ragione come mai si sia tanto parlato di questa sentenza della Corte di cassazione avanti l'ufficio elettorale di Avellino il giorno 8 novembre senza che alcuno l'avesse presentata e letta, senza che alcuno conoscesse per quali motivi, su quali questioni, e nell'interesse di chi l'annullamento si fosse pronunziato, senza che si fosse ancora notificata, senza che si fosse in verun modo eseguita.

Quello che accresce la mia meraviglia, è che la maggioranza della nostra Giunta nè pure abbia stimato dover suo di chiedere in copia, e di sottoporre alla Camera nell'incartamento relativo questa sentenza della Corte di cassazione, su cui si fondano le sue conclusioni, e che intanto essa assuma la responsabilità di portarci la proposta di annullare l'elezione di Avellino, senza che abbia mai letto codesto essenziale documento, che non esiste nel suo ufficio o negli archivi e nella Segreteria della Camera, a cui invano ne ho fatto iterate richieste, sì che in argomento così grave e serio noi giudichiamo sulle ipotesi, sulle astrazioni e sugli atti di fede.

Ma non dimentichiamo che noi siamo chiamati ad approvare o censurare l'operato dell'ufficio elettorale di Avellino, il quale stette fermo nell'eseguire la sentenza della Corte di appello, e non si trovò in grado di dare, allo stato delle cose, esecuzione alla sentenza della Corte di cassazione. Esa-

miniamo adunque se ben si condusse, se possiamo fargli alcun rimprovero del modo in cui si diportò; e se esso fece quanto la legge in quel giorno gl'imponneva, nulla vi ha che possa autorizzarci ad annullare come irregolari le sue operazioni ed i suoi provvedimenti.

Quale obbligo aveva l'ufficio elettorale di Avellino di credere all'esistenza di una sentenza della Corte di cassazione? Era questa un'assertiva, ma niuna prova legale ad esso nè fu presentata, assolutamente niuna. Neanche una notizia ufficiale ad esso ne fu data, dopo la sua costituzione, da una autorità qualsiasi.

E se anche per vaghe allegazioni di alcuni elettori, non contraddette, avesse creduto all'esistenza di essa, vi è mai alcuno che osi pretendere tanta leggerezza e credulità da parte degli uffici elettorali nell'esercizio delle loro delicate attribuzioni, da tollerare che si tolgano o si attribuiscono diritti sul fondamento di una sentenza, senza vederla, senza conoscerla, senza che si presentino gli elettori *muniti* (sono queste le eloquenti espressioni dell'articolo 80 della legge elettorale) *di questa sentenza*, da cui pretendono ricavare così gravi conseguenze?

Non basta: una copia di questa sentenza, od almeno un estratto, un certificato della cancelleria, non eransi trasmessi nè anche amministrativamente al prefetto, ed era quindi impossibile che l'ufficio ne avesse comunicazione. Tanto meno essa erasi notificata. Finalmente non era intervenuto un nuovo decreto del prefetto per eseguirla, come sarebbe stato necessario per nuovamente modificare le liste, richiedendosi un novello atto di giurisdizione amministrativa per potere revocare il suo decreto precedente, e per fare nuovamente iscrivere nelle liste politiche quegli elettori che in virtù dell'antecedente decreto ne erano stati cancellati.

Dunque mancavano nel giorno delle elezioni in Avellino, e tuttora al di d'oggi mancano:

1° Ogni prova legale dell'*esistenza* e del *preciso tenore* di questa sentenza della Corte di cassazione;

2° Un atto di *regolare notificazione* alle parti interessate della sentenza stessa;

3° L'*esecutorietà* o *forza esecutiva*, che a tale sentenza non poteva venire (come dimostrerò) fuorchè da una successiva sentenza della Corte di rinvio;

4° Finalmente un decreto, col quale il prefetto avesse revocato il suo decreto precedente, ed ordinato la riforma delle liste politiche coll'aggiunzione dei nomi dapprima cancellati, e l'affissione di tali liste riformate insieme col decreto di riforma nella sala elettorale.

Permettetemi di insistere e trattenermi ancora sulla importanza di codeste condizioni, poichè que-

sti fatti, a mio avviso, sono così decisivi da liberare la Camera dalla necessità di entrare nella stessa questione giuridica dell'esecutorietà, di cui per loro natura siano, o no, suscettive le sentenze delle Corti di cassazione. Io sono il primo a riconoscere che quella è una questione tecnica, è una questione propria di giurista, alla cui decisione non basta il comune buon senso. Ma dovrebbero prima escludersi i fatti fin qui dimostrati; dovrebbe fingersi che nel dì 8 novembre una copia autentica della sentenza della Corte di cassazione si trovasse sotto gli occhi dell'ufficio elettorale di Avellino, che esistesse altresì la prova legale della sua *notificazione*, che esistesse un decreto di esecuzione del prefetto; ed allora soltanto sorgerebbe la questione dell'efficacia e regolarità di codesti atti di esecuzione anteriori a qualunque provvedimento della Corte di rinvio, ma dati immediatamente e direttamente ad una sentenza di annullamento pronunciata dalla Corte di cassazione. Perciò è essenziale il ridurre ad evidenza che quelle finzioni ipotetiche sono perfettamente il contrario della genuina realtà dei fatti.

Cominciando dalle due prime condizioni riguardanti la prova dell'esistenza e del tenore della sentenza della Corte di cassazione, e la sua legale *notificazione*, io ho veduto (mi sia permesso di adoperare una parola giustamente severa) non senza scandalo introdursi nel volume dei documenti, su cui ha giudicato la Giunta, un certificato ultroneo e tardivo del signor prefetto di Avellino, che porta la data del 29 novembre, data di 20 giorni posteriore all'elezione, e di molti giorni alla stessa apertura del Parlamento. Che significa ciò? Potremmo ammettere che un prefetto si elevi egli stesso a testimone di quei fatti dai quali dipende la regolarità o irregolarità della sua condotta e della sua ingerenza nelle materie elettorali? Se il certificato di un prefetto, il quale attesti certi fatti come notorii, bastasse a fare annullare le elezioni non riuscite a grado dei suoi sforzi e dei suoi desiderii, non una sola delle elezioni contrastate dal Governo si salverebbe dal destino che si minaccia a questa di Avellino.

Ma non è solo per la mancanza di qualità e di competenza che respingo codesto documento. Io ho letto questo certificato del prefetto di Avellino, e confesso che mi ha commosso la franchezza con cui nel medesimo egli intesse una serie di studiate restrizioni mentali. Credevamo che questi sottili avvedimenti fossero pratiche esclusive d'una certissima setta... (*Mormorio a destra*)

Ne giudicherete voi stessi; concedetemi che io vi legga almeno in parte questo documento. Esso anzi potrà scusare la Giunta di ogni colpa. Io ho tanta

venerazione per coloro che siedono in essa, depositari della nostra fiducia, che non adoprerei giammai se non parole rispettose a loro riguardo; ma io li compatisco, perchè in questa elezione sono stati circonvenuti...

Voci dal banco della Giunta. Grazie! Troppo buono!

MANCINI... questa è la parola esatta da applicarsi, e che non vi accusa, ma vi difende.

Imperocchè tale ha dovuto essere l'effetto prodotto da un documento tardivo, creato ed inventato per la opportunità di questa discussione, acciò la Giunta e la Camera fossero tratte in errore.

Nel numero 3 del certificato il prefetto attesta (leggo le sue parole) « essere notorio che alla sentenza della Corte d'appello fu data esecuzione; ma però non cancellando materialmente i nomi degli elettori nella lista, sibbene facendosi a fronte di ciascuno nella lista medesima l'annotazione relativa. » Prima restrizione mentale. E come? Se non si è passato l'inchiodastro sopra il nome dell'elettore, ma in margine si è scritto: *per decreto del prefetto in esecuzione della sentenza della Corte d'appello questo nome è cancellato dalla lista*, secondo il prefetto ciò importa che dalla lista il nome non fu cancellato, che la lista lo comprende ancora, che l'esenzione non si è data.

Faccio giudice la Camera di questo peregrino trovato, di questo singolare espediente di certificare come notorio il contrario della verità.

Continua il certificato: « Che 65 degli elettori ricorsero alla Corte di cassazione, la quale, con arresto del 5 novembre, annullò la sentenza della Corte d'appello. » Ora udite: « Quell'arresto fu regolarmente notificato al sindaco di Avellino, con invito per parte della prefettura di ritenere come legittimamente iscritti i nomi dei 65 ricorrenti; al quale invito il sindaco ottemperò convenientemente mandando una risposta il giorno 7, del tenore seguente; » (e la trascrive.)

Fermiamoci un momento.

La Giunta leggendo queste parole ha dovuto credere, ed io avrei pure creduto con essa, che la sentenza della Corte di cassazione non solo si fosse avuta sotto gli occhi, ma fosse stata (sono propriamente queste le parole del certificato) *regolarmente notificata*. Ebbene, signori, questo è assolutamente falso; non esiste menomamente quello che un elevato funzionario pubblico con tanta chiarezza in un solenne atto del suo ufficio osa di affermare. E sapete chi vi fornirà la prova contraria a questa allegazione del prefetto? Il prefetto smentirà se stesso. Udite.

Io depongo sul banco della Presidenza una copia

autentica di due lettere trasmesse dal prefetto al municipio di Avellino, esistenti in quella segreteria municipale. Entrambe hanno la data del 7 novembre, vigilia dell'elezione.

« Prefettura del Principato Ulteriore :

« Signor sindaco,

« Come risulta da telegramma dell'eccezzionissimo procuratore generale presso la Corte di cassazione di Napoli, questo illustre consesso con sentenza del 5 andante ha annullato il pronunziato emesso dalla Corte di appello sopra un reclamo del signor Barra per la cancellazione di 135 individui dalle liste elettorali.

« Più tardi ulteriori comunicazioni. »

Questa riserva dimostra che non si conosceva se l'annullamento fosse intero o parziale, nell'interesse di chi, e per quali motivi.

« Intanto, affinchè coloro che hanno diritto di deporre il proprio voto non ne vadano privi, interesse la cortesia della S. V. a voler disporre la compilazione dei certificati d'iscrizione di cui nell'articolo 61 della legge elettorale per 65 individui compresi nell'accluso elenco per farne la trasmissione agli interessati, non appena riceverà nuovo avviso. »

Ecco la seconda lettera dello stesso giorno :

« Signor sindaco,

« Coerentemente a quanto le ho significato con Nota di pari data, fo giungere a V. S. l'Elenco degli individui che occorre riscrivere nelle liste elettorali di questo comune, a tenore della sentenza resa dalla Corte di cassazione di Napoli in data 5 del corrente. La prego quindi rendere avvertiti gli individui stessi del diritto, che loro compete, di presentarsi domani alla votazione per la elezione del deputato al collegio di Avellino. »

Ed il prefetto ha il coraggio di mandare alla Camera un certificato da lui firmato, per assicurarci di essere notorio che la sentenza della Corte di cassazione era stata regolarmente notificata, quando nel giorno 7 egli stesso, in altra sua Nota d'ufficio, confessa l'opposto, confessa di non esistere altro fuorchè un telegramma, non so con quale autorità e legalità trasmesso, e la notificazione essere un sogno, una preta invenzione del certificato? Ed infatti, sulla fede di un telegramma il prefetto non emanava un decreto, ma una semplice lettera d'invito (chè tale la chiama egli stesso).

Resta dunque a sapersi che cosa ci fosse davanti all'ufficio elettorale nel giorno dell'elezione, perchè egli dovesse arrestarsi, e deferire all'invito del prefetto in esecuzione di una sentenza che si diceva esistere, ma che non erasi da alcuno veduta, nè regolarmente notificata.

Lo ripetiamo, era un semplice invito; il decreto

non fu fatto, perchè regolarmente il prefetto avrebbe dovuto scrivere in fronte al medesimo: « Vista la sentenza della Corte di cassazione di Napoli, » e trascriverne o riassumerne le disposizioni. Ma come poteva dirlo, se egli non l'aveva ancora ricevuta, nè altro veduto che un semplice telegramma? E qui spontanee sorgono gravissime considerazioni.

Prima considerazione. Un telegramma di qualunque autorità è forse prova legale della esistenza di un giudicato? Oseremmo introdurre una simile massima nella Camera dei deputati italiani? Potremmo ammettere il sistema che basta il telegramma di un procuratore del Re o di un prefetto, che annunzi esistente una decisione di Corte d'appello o di cassazione, per accordare o togliere l'esercizio del diritto elettorale a qualunque numero di cittadini, senza che la decisione giudiziale, di cui si allega l'esistenza, sia in forma legale presentata negli uffici elettorali, e senza che essa sia stata regolarmente notificata, e per decreto dell'autorità amministrativa siasi proceduto all'effettiva riforma della lista?

Seconda osservazione. Poichè si è invocato il diritto comune, basta gettar lo sguardo sulle disposizioni chiare e testuali dell'articolo 562 del Codice di procedura civile, in cui è scritto che la esecuzione della sentenza deve sempre essere preceduta dalla notificazione di essa nelle forme stabilite dalla legge. E le altre disposizioni degli articoli 553, 554 e 556 indicano a quali titoli solamente i cittadini sono obbligati di piegare il capo e di prestare esecuzione. « L'esecuzione forzata (così l'articolo 553) non può aver luogo che in virtù di un titolo esecutivo. »

« Sono titoli esecutivi (così l'articolo 554) le sentenze; ma allorchè esse portino nella copia la forma esecutiva, cioè siano, secondo l'articolo 556, intitolate in nome del Re, e terminate colla formula seguente: *Comandiamo a chiunque spetti di mettere ad esecuzione la presente sentenza, ecc.* »

Non vi è dunque esecuzione possibile di una sentenza, senza la sua notificazione in forma esecutiva. Ma qui non solo non esisteva nè copia della sentenza in una forma qualsiasi, nè veruna sua notificazione, ma neanche esisteva verun posteriore decreto del prefetto, perchè egli non volle prendere la responsabilità di dare esecuzione in via amministrativa ad una sentenza sconosciuta, e non notificata. Scrisse semplicemente una lettera al sindaco, invocò la di lui cortesia, e lo pregò acciò distribuisse anche agli elettori già precedentemente cancellati dalla lista le schede o bollettini di ammissione a votare. Ma lo poteva egli forse, se non procedeva all'emanazione di un decreto col quale rinvocasse il suo decreto anteriore, e dal suo canto

effettivamente eseguisse la sentenza, facendo riformare la lista, ed in essa aggiungere i nomi già prima cancellati ed esclusi?

Nel giorno 8 novembre quei 65 nomi rimasero estranei non solo legalmente, ma eziandio materialmente alle liste decretate ed affisse. Ne volete una prova? Nello stesso certificato del prefetto, di cui vi ho dato in parte lettura, e che sta unito al volume dei documenti dell'elezione, si trascrive la risposta che a lui fu scritta dal sindaco nello stesso giorno 7. Uditela:

« Ho ricevuto l'*Elenco* degli individui in rettifica delle liste politiche, e curerò che *il medesimo sia affisso* nella sala dei comizi elettorali. »

Dunque non si accettino equivoci, nè restrizioni mentali. Che mai si affisse nella sala? La lista politica regolare ed ordinaria; quella già decretata dal prefetto in Consiglio di prefettura, e ristretta per le cancellazioni operate in esecuzione della sentenza della Corte di appello, trovavasi affissa con l'annotazione in margine di ciascun nome cancellato; inoltre per effetto della lettera del prefetto al sindaco accompagnata da un *Elenco*, all'infuori delle liste, fu benanche affisso nella sala elettorale questo elenco contenente i nomi degli individui a cui intendeva il prefetto di restituire i diritti elettorali, il che non poteva senza un nuovo decreto renduto come il primo in Consiglio di prefettura. Vorrà la Camera consacrare questa massima, che fuori delle liste elettorali un prefetto, sulla fede di un telegramma, possa comporre quando che sia un elenco di 20, 30, 60 nomi, inviarlo ad un sindaco, e trovandolo compiacente, far affiggere accanto alle liste elettorali questo elenco non mai approvato in Consiglio di prefettura e mediante decreto, e pretendere che sia considerato come se facesse parte della lista, benchè ad essa estraneo non solo materialmente, ma anche legalmente per difetto di decreto approvativo?

La Camera ora può decidere se l'ufficio elettorale abbia ecceduto e violato la legge.

MARI. Domando la parola.

MANCINI. Io sono persuaso invece che l'ufficio avrebbe mancato al suo dovere, se avesse fatto votare quei 65 elettori, mentre era invitato a farli votare in virtù di una sentenza che un telegramma affermava essersi pronunziata, ma di cui i 65 elettori non erano muniti, e che non era presentata all'ufficio medesimo.

Io prego la Camera di portare la sua attenzione sulle disposizioni precise dell'articolo 80 della legge elettorale, in cui si legge: « Il presidente e gli scrutatori dovranno tuttavia dare accesso nella sala, ed ammettere a votare coloro che si presenteranno

(noti la Camera le parole della legge) *provvisi di una sentenza di Corte d'appello.* »

Io non voglio per ora esaminare se, mentre la legge richiede espressamente e sempre una *sentenza di Corte d'appello*, possa invece di essa presentarsi una sentenza di Corte di cassazione, che semplicemente annulla e rinvia la causa, e perciò non conferisce nè toglie diritti. Questo però è certissimo, che la legge elettorale non si è appagata nè di telegrammi nè di certificati, o di estratti; essa prescrive categoricamente che sotto gli occhi dell'ufficio elettorale sia posto il testo intero ed autentico della sentenza; chi si presenta colla copia autentica della sentenza ha diritto di votare, e deve esservi ammesso dall'ufficio; non ha diritto di votare e può essere respinto (come fece l'ufficio di Avellino) chiunque non la presenta. (Bene! a sinistra — Rumori a destra)

Dunque è chiarissimo che l'operato dell'ufficio fu regolare ed irreprensibile, che non poté esservi nullità, che le conclusioni della Giunta non possono meritare accoglimento.

A questo punto rimane un'ultima indagine, comunque ormai a me sembri quasi superflua, ed è una vera indagine di diritto.

Supponiamo che, invece di un inutile telegramma, gli elettori fossero muniti di una copia autentica della sentenza della Corte di cassazione, che fosse stata davvero regolarmente notificata, come asserisce contro verità il prefetto di Avellino, che fosse intervenuto altresì un decreto del prefetto in Consiglio di prefettura, il quale si fosse affrettato a dare esecuzione a questa sentenza senza aspettare che all'uopo provvedesse la Corte di rinvio, ed infine che in virtù di questo decreto la lista elettorale si fosse rifatta, reintegrandovi 65 dei nomi precedentemente cancellati. Sappiamo che tutte queste supposizioni di fatto sono il contrario della realtà; ma, se pur tali non fossero, esaminiamo ipoteticamente *in diritto*, se mai sarebbe stato regolare siffatto procedimento, cioè se avrebbe potuto darsi esecuzione in quel modo ad una nuda sentenza di rinvio della Corte di cassazione.

La Camera ben conosce l'essenziale differenza che passa tra le sentenze della Corte di cassazione che rigettano un ricorso, e quelle che annullano un'altra sentenza e rinviando per novello esame la causa ad altra Corte.

Le prime sono veri giudicati, pongono termine definitivamente alla causa, e per conseguenza una sentenza di rigetto di una Corte di cassazione è ciò che vi può essere di più autorevole e suscettivo di una cieca e fedele esecuzione.

Ma chi mai osò dire lo stesso delle sentenze della

Corte di cassazione, che semplicemente annullano e rinviando? Analizzate la loro natura; risalite pure ai principii che reggono l'istituto della Cassazione, al quale mi sembra d'aver udito che il relatore e compilatore dei motivi della deliberazione della Giunta ci richiamasse, e non temo in verità di essere contraddetto nelle nozioni elementari di diritto che succintamente sono costretto a rammentare.

In Francia sorsero vivaci controversie sulla possibilità di darsi esecuzione diretta ed immediata ad una sentenza di Cassazione, la quale avesse pronunciato l'annullamento ed il rinvio, specialmente per lo scopo di far restituire le cose o le somme pagate in esecuzione della sentenza cassata, e di rimettere in pristino le cose quali erano precedentemente. In Francia però tali controversie furono possibili, perchè colà non esistevano due testi espressi di legge, che noi abbiamo aggiunti nel nostro Codice di procedura civile appunto per far cessare i dubbi e dissensi che in Francia esistevano. È vero che in tal Codice è scritto che la sentenza di cassazione annulla, insieme con la sentenza cassata, anche i procedimenti e gli atti posteriori a cui essa servi di base. Ma questo annullamento modifica bensì i rapporti di diritto senza distruggere anche nell'ordine dei fatti tutti quegli effetti che siano stati prodotti dalla *esecuzione* forse data alla sentenza cassata; non esclude il bisogno di altra contraria esecuzione per distruggere quello che si fosse operato in virtù della sentenza precedente.

Addurrò alcuni esempi.

Tizio e Caio si disputano la proprietà di un fondo; Tizio soccombe innanzi alla Corte di appello, ed in esecuzione della sentenza della Corte di appello viene effettivamente astretto a rilasciare il fondo a Caio. Egli però ricorre in Cassazione, vince la causa ed ottiene l'annullamento della sentenza. Che ne deriva? In diritto, non vi è dubbio, annullata la sentenza, perdono valor legale e ragion di sussistere anche tutti gli atti posteriori che hanno avuto luogo.

Ma vi è forse alcun novizio nella giurisprudenza e nella pratica del foro, che ardisca sostenere il grossolano sproposito che il vincitore possa senza altro riavere il suo possesso in virtù di questa sentenza della Corte di cassazione? Se egli con questa sentenza nelle mani inviterà l'uno dopo l'altro gli uscieri ad eseguirla, nessuno ne troverà che sia disposto a farne il tentativo. E perchè? Perchè una sentenza della Corte di cassazione che semplicemente annulla e rinvia ad altra Corte, per la sua natura non è suscettiva di esecuzione; è necessario che la Corte di rinvio, anche pronunciando preliminarmente su di un semplice incidente, provveda a

ciò, ed ordini agli ufficiali competenti di dare ad essa esecuzione, di rimettere le parti, il cui stato di *diritto* trovasi mutato, anche nelle condizioni di *fatto* in cui si trovavano prima della emanazione della sentenza cassata.

Aggiungo un altro esempio, che è addotto da tutti gli scrittori sulla materia. Suppongasì una sentenza di Corte di appello, la quale ordini la cancellazione di un'iscrizione ipotecaria indebitamente presa. Parecchi scrittori di procedura civile hanno suggerito che in questo caso sarebbe desiderabile una disposizione di legge per sospendere l'esecuzione di una tale sentenza fino a che non fosse esaurito anche lo stadio del ricorso in Cassazione; ma nel Codice francese, e nel nostro, invece è stabilito che in forza di una sentenza della Corte di appello può costringersi il conservatore ad operare la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria. Supponete ora che il succumbente ricorra alla Corte di cassazione, e che questa annulli la sentenza impugnata ed implicitamente anche gli atti posteriori. Credete voi che con la sentenza della Corte di cassazione possa egli presentarsi al conservatore delle ipoteche e costringerlo a nuovamente iscrivere l'ipoteca che erasi già radiata? No, certamente. Al qual proposito si è pure sollevata la gravissima questione, se i terzi novelli creditori posteriormente iscritti sull'immobile nell'intervallo in cui esso più non appariva soggetto a quella gravanza ipotecaria, possano soffrire danno da che la Corte di Cassazione sia venuta più tardi a cassare la sentenza, ed a fare reintegrare e nuovamente iscrivere l'ipoteca più antica già dapprima cancellata.

Ho voluto, signori, addurre questi esempi affine di provare, che lungi dall'essere un assurdo che una sentenza di Cassazione non venga eseguita, sarebbe un assurdo legale la tesi *contraria*, senza fare la necessaria distinzione tra le sentenze di rigetto e quelle di semplice annullamento per violazione di *diritto* o di *forma*. Ma che? Non vi ha bisogno di ragionamenti dove la legge dispone testualmente. Ed io ho già detto, che circa il ripristinamento e la restrizione di quanto si sia dato in esecuzione della sentenza cassata, se vi sono dissensi in Francia, non ve ne possono essere in Italia, dopo che nel nostro Codice di procedura civile si aggiunsero due nuove e letterali disposizioni di legge.

L'una è quella dell'articolo 554, collocato sotto il titolo: *Regole generali sulla esecuzione delle sentenze*, in cui si legge: « Le sentenze pronunziate dalla Corte di cassazione sono titoli esecutivi *pel pagamento delle spese e delle indennità liquidate in esse, oltre le spese delle sentenze medesime e della loro notificazione.* » La legge dice adunque ben

chiaramente che una sentenza della Corte di cassazione non è titolo esecutivo, non è suscettiva di esecuzione, fuorchè restrittivamente per far pagare soltanto le *spese* e le *indennità liquidate in essa*, dal succombente nel giudizio di Cassazione. Voi comprendete che se si fosse voluto attribuire alle sentenze di Cassazione la stessa forza esecutiva delle altre sentenze, questa restrizione non avrebbe avuto ragione di essere, sarebbe stata un pleonismo vizioso e superfluo.

L'altra disposizione è quella dell'articolo 571 dello stesso Codice, in cui si dice :

« Le controversie sulla esecuzione delle sentenze della Corte di cassazione per spese non tassate, ecc. ; e le controversie *riguardanti la restituzione di quanto si fosse conseguito in dipendenza della sentenza cassata*, appartengono alla cognizione dell'autorità giudiziaria cui sarà dalla Corte di cassazione rinviata la causa. »

Dunque in quest'altro testo non meno chiaramente è statuito, che presso di noi la Corte di rinvio ha pure competenza per provvedere, acciò dopo l'annullamento proferito dalla Corte di cassazione, il succombente restituisca quanto abbia ricevuto in virtù della sentenza cassata. E la conseguenza è sempre la stessa, cioè che le sentenze della Cassazione per sè non possono ricevere esecuzione, non ne sono punto suscettive.

Un ultimo argomento è poi fornito dalla disposizione speciale dell'articolo 80 della legge elettorale, di cui sotto altro aspetto già ho fatto cenno.

È ora il momento di dirvi, che se quell'articolo avesse voluto rendere non solo le *sentenze di appello*, ma anche quelle di *Cassazione* suscettive d'immediata esecuzione in materia elettorale, ed efficaci ad operare il mutamento nello stato materiale delle liste, non avrebbe mancato di adoperare una generica locuzione, che cioè debbano essere ammessi a votare gli elettori, i quali si presentino *muniti di una sentenza di Corte di appello, o di Cassazione*. Così non è scritto; ma vorremmo aggiungerlo di nostra volontà e balia? Abbiamo veduto, o signori, che analizzando i principii e l'istituto della Cassazione, si perviene alla conseguenza che solo e propriamente una *sentenza di Corte d'appello* può aprire ad un elettore le porte del comizio elettorale per andare a deporre il suo voto nell'urna, sia una sentenza di appello non mai denunziata in Cassazione o se è portata in Cassazione, ovvero una sentenza di appello che emani in seguito ad annullamento e rinvio, appunto perchè suscettiva di esecuzione è soltanto una sentenza di Corte di appello.

L'articolo 80 ha limitatamente riconosciuto alle sole *sentenze di Corte d'appello* la virtù e l'efficacia

di conferire l'esercizio del diritto di votare anche ad individui che non sono compresi nella lista elettorale, o stati prima dalla medesima cancellati. Niuno è più sapiente della legge; non vi è da far altro che osservarla.

Io credo, o signori, che queste considerazioni siano gravissime, e che non possiate fare un rimprovero all'ufficio elettorale di Avellino, se così stante la cosa, si crede in obbligo di mantenere ferma tuttora ed in istato di esecuzione la sentenza della Corte di appello.

D'altronde, se questa aveva ordinato la cancellazione di vari elettori anche per altre questioni non portate alla Corte di cassazione, per difetto di età o di censo, e per provata iscrizione in liste di altri comuni, come mai avrebbe potuto l'ufficio ammettere indistintamente anche costoro all'esercizio del diritto di voto? E ben erano compresi essi pure fra quei 65 individui a cui il prefetto obbligò la compiacenza del sindaco di Avellino a somministrare il bollettino d'ingresso alla sala della elezione.

Nè si venga ad opporre che in questo modo rendiamo l'ufficio elettorale giudice della validità della iscrizione nelle liste, ed arbitro della capacità elettorale di coloro che vi si trovano iscritti.

No, signori, tale non è il nostro intendimento; ma ben sostengo che se il prefetto fuori delle liste regolarmente *decretate* nei modi di legge faccia affiggere un altro *Elenco* nella sala non mai legalmente decretato ed approvato, e riesca ad ottenere che agli individui annotati in questo *Elenco* siano distribuite schede di ammissione a votare, non è solo un diritto, ma un obbligo rigoroso dell'ufficio elettorale d'impedire che codesti individui depongano il loro voto, perchè non sono in realtà compresi nelle liste formate a termini di legge.

Ma si dirà: erano stati una prima volta compresi nelle liste definitive state approvate col decreto originario. Ed io rispondo che con altro decreto del prefetto erano stati poi cancellati, e quindi non ci erano più.

Mi piace rammentare un precedente della Camera subalpina d'indubitata influenza nella specie attuale. È la decisione presa da quella Camera nella tornata del 15 gennaio 1858 sulla elezione del deputato Sanna nel collegio d'Isili. Consultatela, e vedrete che la Camera « mentre negava agli uffici elettorali la facoltà di allontanare dal voto gli elettori iscritti nelle liste legalmente decretate, riconosceva però competere ad essi il diritto di respingere dalla sala della votazione quegli individui che, sebbene muniti del certificato d'iscrizione e d'ingresso, non fossero iscritti e compresi nelle liste elettorali decretate ne' modi dalla legge prescritti. »

Dunque il giudizio, se alcuni cittadini si trovino o no nelle liste elettorali, se siano o no compresi in liste elettorali legalmente decretate, è un giudizio affidato precisamente agli uffici elettorali. Altrimenti, o signori, dovrebbero tollerare che si ammettesse chiunque si presentasse con schede date dal sindaco, e con una lettera del prefetto cui piaccia inviare un elenco suppletivo di nomi, sulla fede di un semplice telegramma.

Non ho bisogno di aggiungere di più, per far comprendere a quali pericoli esporrebbe un sistema contrario.

Un procuratore generale, che è un agente del Governo, potrebbe a piacimento con un suo telegramma conferire o togliere, almeno momentaneamente, l'esercizio del diritto elettorale.

Un prefetto, alla vigilia delle elezioni, potrebbe aggiungere ad una lista numerosi individui, senza che l'ufficio abbia diritto di verificare se costoro facessero parte, o no, delle liste originarie legalmente decretate.

Supponete pure che una decisione della Corte d'appello fosse giunta in tempo ad annullare la tardiva ed indebita intrusione; basterebbe un vizio di forma, un' accidentalità qualunque, per far dalla Corte di cassazione annullare la sentenza della Corte di appello, e tosto tutti quelli che non sono elettori, che non hanno diritto di votare, che non furono compresi nella lista legalmente decretata, ne profitterebbero per dare il loro voto, ed eserciterebbero un diritto che ad essi non compete.

Dirò ora brevi parole sull'articolo 58 della legge elettorale, che costituisce l'altro fondamento delle conclusioni della Giunta.

L'articolo 58 della legge elettorale non ha, o signori, il menomo rapporto col caso attuale. In quell'articolo si prevede l'ipotesi speciale in cui il prefetto con suo decreto non già aggiunga altri elettori alle liste, ma ne cancelli alcuni che già vi fossero compresi. Uditene le parole: « L'appello, introdotto contro una decisione, per cui un elettore sia stato cancellato sulla lista, ha un effetto sospensivo. » Questo solo ha un effetto sospensivo, non già gli altri richiami. Anzi, vi dirò, gli altri non sono veri e propri appelli. Questo articolo non è così concepito a caso; esso è in intima relazione col precedente articolo 54.

Prego la Camera di fare attenzione ai vari casi contemplati nell'articolo 54. Ivi si stabilisce essere lecito a qualunque elettore muovere richiamo della indebita introduzione ed iscrizione nelle liste elettorali d'individui che non siano elettori, e potersi da lui promuovere la sua azione avanti la Corte di

appello, e produrre i titoli che danno appoggio al suo richiamo. Badi dunque la Camera che qui la legge non qualifica se non col nome di *azione* questo richiamo; non lo qualifica *appello* perchè appello non è. Ed esistono sentenze molteplici di varie Corti d'Italia, ed alcune recentissime, le quali hanno appunto dichiarato che la Corte di appello in codesti richiami elettorali non pronunzia in secondo grado di giurisdizione, e come giurisdizione di appello dal decreto del prefetto; ed in fatti sarebbe altrimenti inesplicabile che il prefetto, se in prima istanza fosse stato giudice, venisse citato e convenuto come parte avanti la Corte di appello: che invece il prefetto, decidendo in Consiglio di prefettura, compie ed esaurisce una procedura di carattere interamente amministrativo.

Contro i risultati di questa procedura amministrativa la legge apre l'adito ad un'azione giudiziaria; ma è questa un'azione che s'istituisce *ex integro* avanti la Corte di appello, la quale in tale materia elettorale non è perciò un giudice di appello, ma giudice in primo ed unico grado, investito dalla legge di una speciale giurisdizione a pronunziare sopra codesti richiami che ogni elettore può muovere contro l'indebita iscrizione nelle liste.

Vi è poi l'ultima parte dell'articolo in cui si contempla il caso inverso di una decisione del prefetto, che avrà invece o cancellato dalla lista uno degli elettori in essa iscritti, o ricusato di ammettervi chi domandava di esservi iscritto: in tal caso si dispone che « l'azione non potrà intentarsi, fuorchè dall'individuo del quale si sarà promossa l'iscrizione nella lista. »

Il legislatore in sostanza distingue. Se un individuo si dolga nel suo personale interesse, che non lo si voglia riconoscere elettore, egli solo può difendere il proprio diritto. Ed è precisamente per questo solo e peculiar caso che l'articolo 58 provvede rispetto ad un individuo già compreso nella lista, che fosse cioè nel possesso della qualità di elettore, e che il prefetto con un suo decreto cancelli: allora a costui si concede un richiamo, che nell'articolo 58 si chiama *appello* alla Corte, e questo richiamo è dichiarato eccezionalmente, e per una specie di *gius singolare*, sospensivo degli effetti del decreto del prefetto appunto per l'accennata ragione che trattasi di un reclamante che già trovavasi nello stato di possesso delle qualità di elettore, nè può perderlo in forza di un provvedimento amministrativo paralizzato dal proposto giudiziale richiamo.

Ora, chi mai potrebbe scorgere nulla di comune tra il caso contemplato dall'articolo 58 e la specie attuale? L'articolo 58 suppone un elettore cancel-

lato dalla lista, o non voluto iscrivere, dal prefetto: nel caso nostro il decreto del prefetto invece aveva introdotto nella lista indebitamente un numero di 136 elettori.

L'articolo 58 contempla il caso in cui l'elettore, che non si vuol comprendere nella lista, sia appellante: nel caso nostro invece è appellante colui che brama impedire l'aggiunzione dei 136 elettori alla lista.

Nel primo caso si esercita un'azione che la legge elettorale considera d'interesse individuale e privato; nel secondo invece si esercita un'azione che si può dire d'interesse pubblico, una specie di *actio popularis*, a garanzia del diritto che ha l'intero corpo elettorale di non tollerare che vi siano inclusi quelli a cui mancano le qualità e capacità elettorali.

Ed ora come potrà dire la maggioranza della Giunta, che vi sono ragioni di analogia per invocare l'articolo 58, ed applicarlo al caso presente? No, non vi è ombra di somiglianza, nè di analogia.

Signori, mi riassumo, chiedendo scusa alla Camera di averla trattenuta soverchiamente. Io credo che la Camera debba fermarsi ai primi invincibili ostacoli di fatto.

Compiè regolarmente il dovere suo l'ufficio elettorale di Avellino? Poteva operare diversamente? Se qualunque degli onorevoli membri della Giunta, o dei ministri o deputati, si fossero trovati a quel seggio, che era occupato in parte da magistrati integri e conoscitori del diritto, non avrebbero potuto altrimenti regolarsi.

Vi erano 65 individui, il cui titolo di iscrizione e di ammissione a votare pretendevasi essere una sentenza della Corte di cassazione. Ma niuno ne era munito, niuno la presentava. La legge diceva: per ammettere a votare elettori estranei alla lista elettorale o da essa cancellati, essi debbono essere muniti di sentenza della Corte d'appello. Se anche per una inammissibile interpretazione estensiva potessero pareggiarsi gli effetti di una sentenza della Corte d'appello a quelli di una sentenza della Corte di cassazione, il che non concederò mai; dove era questa sentenza della Corte di cassazione? Niuno ne era esibitore. Affermavasi esistente per un cieco atto di fede ad un telegramma di un'autorità governativa. Era stata mai notificata? L'aveva eseguita forse il prefetto? C'era un suo decreto? Niente di tutto ciò; il prefetto aveva avuto una corrispondenza segreta col sindaco, di cui l'ufficio sapeva niente; esso vedeva soltanto che il sindaco aveva mandato un informe ed illegale *Elenco* di 65 nomi, non approvato con decreto, e che si era affisso accanto alla lista elettorale; vedeva che i 65 individui

entravano muniti della scheda di ammissione rilasciata dal sindaco; ecco tutto.

Non ci si dica adunque che l'ufficio avrebbe dovuto farli votare; esso anzi ha adempiuto ad un dovere, non permettendo che essi votassero. Nè infine può supporre che per avventura si procedesse in buona fede e che le sentenze si credessero notificate. Io prego l'onorevole relatore della Giunta a confermare ciò che io desumo dal verbale della sezione principale, in cui si leggono queste parole: « L'elettore Caruso domanda sapere se l'ufficio definitivo tenesse presenti negli atti la sentenza della Corte d'appello sul reclamo prodotto contro l'iscrizione d'ufficio e la sentenza della Corte di cassazione. »

« Il presidente risponde, che l'ufficio non aveva nè l'una nè l'altra, nè era necessario richiamarle, perchè non si metteva in dubbio ciò che in esse si conteneva. »

« Il signor Caruso replicava che *contraddiceva* a quanto vagamente si asseriva da chicchessia *relativamente alle dette due sentenze*; in conseguenza di che non poteva disputarsi del valore di atti non presenti, ecc. »

Dunque fu riconosciuto non esistere le sentenze presso l'ufficio. E poichè un testo preciso della legge elettorale esigeva che gli elettori si presentassero muniti non delle schede del sindaco, ma della sentenza che loro aprisse le porte della sala elettorale, la risoluzione dell'ufficio si scorge pienamente conforme alla legge.

Conchiudendo, mi compiaccio di essermi costantemente e freddamente contenuto nel campo di una severa discussione giuridica. Niuna considerazione politica ha turbato la serenità dei miei ragionamenti. E se le proteste di voler noi giudicare delle elezioni col solo criterio di una imparziale giustizia rispondono alla verità, il paese lo saprà dal voto che pronunzierete su questa elezione. (Benissimo! Bravo! a sinistra)

PRESIDENTE. Ora la parola spetterebbe all'onorevole Nanni, ma per alternare la discussione la do all'onorevole Mari.

MARI, relatore. Signor presidente. Alla dotta orazione e alle sottili argomentazioni dell'onorevole deputato Mancini risponderò brevemente e colla tranquillità che si addice ad un giudice relatore.

Non ritorno sulla storia dei fatti, perchè la Camera li ha già uditi, avendo avuto l'onorevole presidente la bontà di leggere tutta la risoluzione proposta dalla Giunta delle elezioni, così nella parte sua narrativa, come nella parte dispositiva. Ma, l'onorevole mio contraddittore avendo opposto nuove obiezioni che negli uffici elettorali di Avel-

lino non si fecero, e che la Giunta non aveva necessità di esaminare, perchè non v'era protesta che la richiamasse a risolverle, bisogna primieramente che con brevi parole io elimini tutto ciò che l'onorevole contraddittore, *dall'agil fantasia portato a volo*, è venuto esponendo alla Camera. Questo mi è necessario per circoscrivere la questione e porla nei suoi veri termini.

L'onorevole Mancini ha cominciato a gridare contro il contegno tenuto dal Governo e dai suoi agenti nelle elezioni. Certo non si aspetti l'onorevole ministro dell'interno che io mi faccia lancia spezzata a difendere la sua condotta; egli non ha bisogno del mio debole patrocinio. Quello che io posso dire alla Camera si è che nel caso presente non solo non abbiamo prova di abuso veruno per parte dell'autorità amministrativa, ma che non v'è protesta qualsiasi per questo motivo, nè gli uffici elettorali di Avellino nei loro verbali ne diedero pur cenno. Nè vi dirò, onorevoli colleghi, se dall'alto o dal basso la pressione in quel collegio venisse. Vi dirò soltanto, che per l'articolo 44 della legge elettorale il prefetto ha dalla legge espressamente attribuita la facoltà di aggiungere nelle liste elettorali i nomi di quei cittadini che egli crede avere acquistato i requisiti necessari per esercitare questo sacro diritto.

Vi dirò, onorevoli colleghi, non essere vero ciò che, per involontaria inesattezza, diceva il mio contraddittore, che cioè il prefetto di Avellino avesse *ex officio* fatte queste aggiunte; nè ciò varierebbe i termini della questione, essendo nella sua potestà di farle. Ma la verità è che ei non le fece *ex officio*, bensì le fece al seguito di apposite domande; le fece, non una, ma due volte; imperocchè cominciò dall'aggiungere 135 nomi alla lista elettorale con un decreto provvisorio del 28 luglio 1874, accogliendo le rispettive istanze dei singoli cittadini che ambivano a tanto onore. E dopo il reclamo di un certo elettore Barra, ei ripeté e confermò cotest'aggiunta con decreto definitivo; e notate, onorevoli colleghi, il fatto assume maggiore solennità ed importanza, appunto perchè il prefetto, dopo avere con un decreto provvisorio ordinato quest'addizione di nomi, tornò a confermarla col suo decreto definitivo che la legge gli dà facoltà di pronunziare.

Da questo decreto definitivo il medesimo elettore Barra, che teneva dietro alle liste elettorali, reclamò innanzi alla Corte d'appello, e la Corte d'appello revocò il decreto definitivo del prefetto.

Non consta per niente, piacemi notare pur questo (poichè il contraddittore si è fondato tanto sulla notificazione non fatta e sulle forme prescritte dal Codice di procedura), non constare dagli atti e dai documenti relativi a questa elezione politica, che gli

fosse notificata la sentenza della Corte d'appello nei modi e forme prescritte dalla procedura.

Voce a sinistra. Lo fu.

MARI, *relatore.* Ma non consta. Abbiamo esaminato attentamente, ed abbiamo ben presenti alla mente i risultati di questo inserto. Non consta. Tuttavia da onesto ufficiale...

ERCOLE. Il 10 ottobre.

MARI, *relatore.* Che volete che sappia!

PRESIDENTE. Non interrompano.

MARI, *relatore.* Una Giunta che deve esaminare e verificare la validità delle elezioni, ed una Camera legislativa che deve in ultimo e definitivo grado giudicarne, non può tenere dietro ad asserzioni gratuite che non risultano dagli incartamenti e dai verbali. (Bene! Bravo! *a destra*)

Chi mi può dire una cosa, chi può dirmene un'altra; io rispetterò tutte le opinioni dei deputati, sì dell'una come dell'altra parte, ma non posso prestare fede che alle risultanze dei documenti. (*Benissimo!*)

Non v'è prova che al prefetto d'Avellino fosse notificata, come si suole nei rapporti del diritto privato, la sentenza della Corte d'appello; ma, avute come che sia la notizia... (Ah! ah! *a sinistra*)

PRESIDENTE. Non interrompano.

MARI, *relatore...* si fece un dovere di ottemperare a codesta sentenza senza guardare alle modalità prescritte dalla procedura civile. Egli scrisse subito all'ufficio municipale e dette ordine che si indicassero quei nomi (erano allora 135), che si indicassero come radiati dalle liste. L'indicazione fu fatta; ne fu presa nota in margine di fronte a ciascuno di questi nomi.

Ricorsero in Cassazione dalla sentenza della Corte d'appello, non tutti i 135, ma 65 di quei cittadini, i cui nomi erano stati radiati per ordine di questa sentenza, e la Corte di cassazione cassò la sentenza della Corte di appello.

Voci a sinistra. Non lo sapevano.

MARI, *relatore.* Non lo sapevano? Meglio, se non sapevano nulla; così non è neanche proponibile la questione. (*ilarità — Rumori a sinistra*)

PRESIDENTE. Sono pregati di non interrompere.

MARI, *relatore.* È questa una delle cose che mi aggrada ripetere. Se le sentenze non ci sono, ma allora non abbiamo neppure la questione; non si poteva dagli uffici elettorali non ammettere quelli radiati per ordine della Corte di appello, dal momento che nè l'una nè l'altra sentenza era stata ad essi comunicata.

Ma torniamo al prefetto. Egli ebbe notizia di questo decreto di Cassazione; ne trasmise per telegramma (il tempo urgeva e fece il suo dovere). (*Interruzioni a sinistra*)

Si, o signori, fece il suo dovere; e me ne appello alle anime vostre democratiche. (*ilarità prolungata* — *Rumori a sinistra*)

PRESIDENTE. Non interrompano.

MARI, *relatore*. Doveva esso aspettare che fossero adempiute le formalità della procedura civile perchè questi cittadini potessero esercitare un diritto così sacro come... (*Rumori a sinistra*)

Non mi interrompano ed io sarò tranquillo; se sarò interrotto non potrò esserlo più; e me lo consentirà anche l'onorevole deputato Nicotera. (*ilarità*)

Ora, quale è stato il sistema tenuto nella difesa della validità della elezione dall'egregio collega e contraddittore, l'onorevole Mancini?

Finchè si tratta della sentenza della Corte d'appello, finchè si tratta della notificazione della sentenza medesima, finchè si tratta della esecuzione che le ha dato il prefetto, tutto va a meraviglia, ha fatto benone. Quando poi è venuto un decreto di cassazione che ha annullato codesta sentenza, oh! allora il prefetto ha fatto pessimamente. (*ilarità a destra* — *Rumori a sinistra*)

Questa, in poche parole, è l'argomentazione del difensore dell'elezione... (*Interruzioni a sinistra*)

PRESIDENTE. Non interrompano.

(*L'onorevole Carbonelli si alza e parla in mezzo ai rumori.*)

Onorevole Carbonelli, ella non ha diritto di parlare; ma a suo turno.

Queste interruzioni non possono essere fatte.

MARI, *relatore*. Ora, onorevoli colleghi, per mio avviso e per avviso della Giunta delle elezioni, il prefetto fece bene la prima volta e fece bene la seconda.

Fece bene la prima volta a non guardare tanto per il sottile sulle formalità prescritte dal Codice di procedura, bensì ad adempire subito l'ordine della Corte d'appello, la quale decretava la radiazione di quei 135 nomi dalle liste elettorali; fece benissimo, dopo il decreto della Corte di cassazione, a trasmettere immediatamente l'avviso al sindaco, perchè di nuovo ve li aggiungesse. Urgeva il tempo; si era alla vigilia delle operazioni elettorali, tre giorni soli mancavano. Quindi fece benissimo a trasmettere immediatamente l'avviso perchè codesti nomi fossero di nuovo iscritti.

Fra le altre cose, ho scritto molto mentre parlava l'onorevole Mancini, ma non mi sarà forse riuscito di afferrarle tutte, fra le altre cose parmi abbia soggiunto che in appello si facevano più questioni; non si disputò solamente sull'articolo di diritto, se, cioè, la duplice dichiarazione per mutare domicilio fosse necessaria sempre, e di rigore, ossia i magistrati

avessero facoltà col loro prudente arbitrio di valutare le varie circostanze dei casi per supplire a queste formalità dalla legge elettorale prescritte: no, dice l'onorevole contraddittore, non fu questa la sola questione che si discutesse in appello, ve ne furono altre che concernevano ancora le circostanze di fatto, ed era dimostrato che alcuni di quegli elettori aggiunti dal prefetto, radiati dalla Corte di appello, avevano domicilio altrove, ed i loro nomi si trovavano iscritti nelle liste elettorali di altri collegi.

È questo è un argomento che non può non fare una seria impressione sugli animi vostri delicati.

Ma a codesto argomento io rispondo in due modi. Che, anzitutto, ne rimasero per la via ben settanta di codesti elettori radiati dalla Corte d'appello; dimodochè è verosimile, è presumibile che questi ottanta elettori fossero o tutti o in gran parte quelli che avevano domicilio altrove, e avevano per conseguenza riconosciuto, dopo la cosa giudicata dalla Corte di appello, che non competeva loro il diritto a votare nel collegio di Avellino.

NICOTERA. (*Interrompendo*) Ma e le sentenze?...

MARI, *relatore*. Aspetti, onorevole Nicotera. È verissimo (e questo è un torto, non della Giunta, ma degli uffici elettorali), che le sentenze non furono nè avocate agli uffici, nè unite all'inserto; e noi, per quanto le abbiamo più volte domandate, benchè (e lo dimostrerò in breve) non vi era necessità, ed eccedemmo i limiti dei nostri doveri, e forse delle nostre facoltà, sindacando e prendendo in esame queste sentenze.

Noi le abbiamo più volte domandate alla Segreteria. Ma il mio onorevole contraddittore ha avuto la lieta ventura di potere leggere la sentenza della Corte d'appello. L'ho domandata pur io; ma non mi è stato possibile di averla: e non me ne lagno. No; questa privazione mi è compensata, onorevoli colleghi, dalla decisione della Corte suprema di cassazione, nella quale, per tranquillizzare la coscienza dell'onorevole Nicotera e dell'onorevole Mancini, io trovo scritto che i 65 ricorrenti...

NICOTERA. Domando la parola.

MARI, *relatore*... che i 65 ricorrenti non erano tra quelli che avevano domicilio altrove, e che non erano iscritti nelle liste elettorali di altri collegi.

Io ne leggo le precise parole: Considerando da ultimo che la doppia dichiarazione richiesta dalla legge serve principalmente ad impedire che il diritto elettorale si esercitasse in due collegi diversi. Ma per i ricorrenti (per i 65, prego la Camera a notarlo), per i ricorrenti questo timore non poteva sorgere nell'animo di alcuno, perchè era incontrastato in giudizio che essi non erano iscritti in altra lista

elettorale. Del resto osservo che legalmente a nulla gioverebbe l'argomento del contraddittore. Quando io trovo scritto nella sentenza della Corte suprema di cassazione, che riguardo ai 65 ricorrenti non può nemmeno affacciarsi l'ombra del dubbio che fossero in altre liste elettorali i nomi loro iscritti, perchè era incontrastato in giudizio che questo non fosse, come si fa, colleghi onorevoli, a venir fuori coll'asserire che tra questi qualcheduno, o molti, o pochi, ve ne erano che altrove avevano il domicilio, ed altrove erano iscritti come elettori politici? Per me, ripeto, sta la dichiarazione della Corte suprema: e quando cotesta dichiarazione non vi fosse, basterebbe por mente alla inutilità dell'obbiezione; imperocchè ognuno intende, nè vi ha bisogno di essere giureconsulto per intenderlo, quando una sentenza di Corte d'appello è cassata ed annullata da una decisione della Corte di cassazione, lo sia per l'uno o l'altro motivo, essa è fuori del mondo e voi non dovrete parlarne. (*Bravo!*)

Dopo questo processo di eliminazione poniamo la controversia nei suoi veri termini.

Voi avete, non uno, ma due decreti, l'uno provvisorio, l'altro definitivo, dell'autorità amministrativa incaricata dalla legge, i quali ordinano l'iscrizione di 135 nomi nelle liste elettorali; avete una sentenza della Corte di appello (parliamone come di fatto notorio), avete una sentenza della Corte di appello che revoca ed annulla il decreto definitivo del prefetto, avete un decreto della Corte di cassazione, il quale annulla la sentenza della Corte di appello. Ora, dopo questo decreto della Corte di cassazione, dovevano, o no, essere ammessi ad esercitare il diritto di elezione questi 65 che in Cassazione riportarono vittoria? Ecco la questione. È una questione pura, purissima di diritto.

Indarno si viene fuori con osservazioni più o meno vere che non dobbiamo neppure valutare, imperocchè non risultano dall'incartamento di questa elezione. Gli uffici elettorali che intesero risolvere questa questione di diritto, non si fondarono sopra altra ragione qualsiasi. Avevano essi facoltà di risolvere una questione di diritto? Se io dovessi dire la mia opinione, non l'avevano. Credo che si andrebbe incontro al pericolo di abusi enormi, se gli uffici elettorali fossero riconosciuti competenti ad esaminare e risolvere questioni sul diritto che spetta ai singoli elettori.

La Giunta delle elezioni credè di passare sopra (non che la risolvesse), ma di passare sopra a questa questione pregiudiziale, vagheggiando forse la questione di merito che presentava una importanza di grave momento, e che era nuova (ed io la lodo),

benchè credessi moltissimo alla incompetenza degli uffici elettorali.

Fu da essi ben decisa codesta questione? Unica pura questione di diritto? No; l'hanno decisa male.

Essi, procedendo in quel modo, come è naturale, avranno creduto di far bene; e la Giunta, deliberando in altro modo, ha creduto che facessero male.

Ora io vi dimostrerò che si ingannarono gli uffici elettorali, e che non si è ingannata la Giunta.

Quali sono gli effetti di un decreto di Cassazione? Sono verità elementari e notissime, per chi conosce un poco i principii che regolano questo istituto venuto di fuori. Si sa bene che un decreto di Cassazione non annulla solamente la sentenza, ma annulla *ipso jure* gli atti esecutivi che siensi commessi nell'intervallo di tempo tra la sentenza della Corte di appello e il decreto della Corte di cassazione. Nè l'una nè gli altri esistono più legalmente.

Io l'ho detto nella propòsta risoluzione e lo ripeterò con una formola che è molto espressiva e che è da tenersi in pregio perchè adoperata dai magistrati di Francia, donde, ripeto, è venuto tra noi questo istituto della Cassazione.

« Les parties, dicono essi, retombent de plein droit sous l'empire du jugement de première instance. » Ricadono sotto l'impero della sentenza di prima istanza.

E valga il vero, colleghi onorevolissimi. Per effetto del decreto di cassazione le parti tornano precisamente nello stato in cui erano prima che la sentenza della Corte d'appello emanasse; tornano adunque con una sentenza di prima istanza, e con un appello, il quale, avvertite bene, onorevoli colleghi, potrebbe anche non essere riassunto nel giudizio di rinvio. V'è pure questo da notare. Ne ha notate molte delle cose il mio ingegnossissimo contraddittore; ma questa se l'è dimenticata, che è di buon senso. (*Harità*) Dipende dalla parte che soccombe nel giudizio di cassazione, dipende dalla sua volontà il riassumere o no il giudizio d'appello avanti la Corte di rinvio; e le volontà sono ambulatorie; oggi si hanno, domani no.

Ma, quand'anche fosse stato il giudizio d'appello riassunto, chè forse l'appello toglie alla sentenza appellata la sua presunzione di verità e di giustizia?

Ecco un'altra cosa che l'egregio contraddittore dimenticava. Dunque, la posizione giuridica era questa; dopo il decreto di cassazione le parti erano tornate nello stato in cui si trovavano prima della sentenza della Corte d'appello. Ma la sentenza appellata, per le regole più note ed innegabili, non

perde la sua presunzione di verità e di giustizia, e non è ineseguibile, perchè al soccombente piacquero di denunciarla all'autorità superiore.

Stabilito quali sono gli effetti di un decreto di cassazione, pare a me risolta la questione. E come sostenere che ci voleva un altro decreto del prefetto che ordinasse l'esecuzione della sentenza? A che citarci quei tali articoli del Codice di procedura, gli articoli 554 e 571, i quali dicono che i decreti di Cassazione sono esecutivi per le spese, e che, se la parte rimasta soccombente nel giudizio di cassazione si ricusa di accettare la sentenza, se si ricusa di restituire quello che nell'intervallo di tempo tra la sentenza denunciata in Cassazione ed il suo annullamento si era fatto dare o pagare, è necessaria una sentenza della Corte di rinvio per obbligarlo ad accettarla?

È scritto nei Codici penali che la ragion fattasi di propria autorità è un delitto; ed anche quando si ha in favor nostro una bella sentenza, se il soccombente non la rispetta, se si ricusa di eseguirla, se non piega il capo all'autorità giudiziaria, bisogna tornare all'autorità giudiziaria per farla eseguire. È verissimo.

Ma è questo il caso nostro? Nel caso nostro abbiamo un'autorità amministrativa espressamente incaricata dalla legge di rivedere la compilazione delle liste elettorali. Dopochè essa le approvò, come la sua coscienza e come la giustizia voleva, se l'autorità giudiziaria, autorità non solo diversa, ma superiore, ordina la radiazione di alcuni nomi, l'autorità amministrativa obbedisce e radia; e, quando un'altra autorità, non che superiore, suprema, cassa la sentenza della Corte di appello, l'autorità amministrativa, appena ne ha notizia, fa il suo dovere, come fece nel caso nostro, invitando l'autorità municipale a iscrivere di nuovo i nomi che erano stati radiati dalle liste.

No, l'ho già avvertito, non si può in codeste materie procedere colle regole prescritte dal Codice di procedura; si tratta di giudizi che la legge elettorale chiama e vuole urgenti, e prescrive che siano trattati e risolti colla maggior rapidità possibile.

Basta che l'ordine della nuova iscrizione sia venuto da quell'autorità amministrativa che per la legge ha facoltà di rivedere e approvare le liste; nè vi è bisogno di andare ad altra Corte, o ad altro tribunale, perchè sia ordinato al prefetto che faccia eseguire questa nuova iscrizione, perchè intanto passi il tempo e sia a codesti, inutilmente vincitori davanti alla Corte suprema, impedito di esercitare il proprio diritto.

Allegava il mio onorevole contraddittore l'articolo 58 della legge elettorale.

L'articolo 58 della legge elettorale dichiara che, se il prefetto ha ordinata la radiazione di uno o più nomi dalla lista elettorale, e se quelli che vi erano iscritti, e che per ordine suo ne sono stati radiati, hanno interposto appello alla Corte di appello, a malgrado della pendenza dell'appello (dispone l'articolo 58), gli appellanti, notate bene, appellanti, hanno diritto di votare.

È una savia disposizione, colleghi onorevoli, è una disposizione che merita tutto il plauso e l'encoraggio vostro.

Da quali ragioni è ispirata codesta disposizione? Qual è lo scopo, lo spirito, insomma, che la informa? Evidentemente essa è stata ispirata da un principio generalissimo, il più morale che si possa mai desiderare, ed è che le cose odiose debbono restringersi, le favorevoli ampliarsi.

Il legislatore prevede un caso, in cui vi fosse una sentenza del prefetto contraria al diritto elettorale. Sa bene il legislatore che codesta sentenza ha la presunzione della verità e della giustizia, ed è eseguibile. È legislatore, e non lo può ignorare; ma egli è pure così geloso tutore del sacro diritto dell'elezione politica, che vuole che la presunzione della verità e della giustizia della sentenza appellata ceda in questo caso al favore di un diritto così prezioso. E perciò ha detto che, a malgrado dell'appello, non ostante che non sia ancora pronunziata o la conferma o la revoca del decreto del prefetto che radiò i nomi di alcuni iscritti, questi debbano avere il diritto di appellare. L'appello è per loro sospensivo.

Il mio onorevole contraddittore diceva: voi non potete invocare questa disposizione di legge perchè contempla un altro caso; è una disposizione speciale; non fa per voi.

È presto detto, o signori. Io studiando, uomo nuovo, come ho dichiarato più volte ai miei colleghi, uomo nuovo in questa materia, ho voluto studiare bene i precedenti, la giurisprudenza stabilita da questa Camera, e non ho trovato che un solo esempio.

Questa Camera stabilì che l'articolo 58, il quale dichiara sospensivo l'appello del decreto del prefetto, non si può applicare quando si sono appellati alla Corte d'appello alcuni individui che neppure il municipio aveva iscritto nella lista elettorale.

La massima vostra in sostanza è ragionata così: se un elettore non era stato iscritto nelle liste elettorali dall'autorità municipale, se neppure il prefetto ve l'ha voluto aggiungere, appelli pure se gli torna a grado, ma non può invocare l'articolo 58, non può pretendere che nella pendenza dell'appello egli abbia diritto a votare.

E bene diceste, onorevoli colleghi, che credo nella massima parte siate tuttora in quest'Aula; diceste bene, imperocchè in codesto caso mancava affatto negli appellanti il possesso del diritto di elettorato. L'appello non poteva per niente mantenerli nell'esercizio di un diritto che nessuna di quelle autorità indicate dalla legge elettorale aveva voluto in essi riconoscere. Nè l'autorità municipale, nè il prefetto aveva voluto riconoscere in costoro la qualità di elettori politici alla quale ambivano; dunque, disse la Camera, l'appello in codesto caso non può giovare loro: l'articolo 58 non parla per essi.

Ma nel caso nostro, o signori, voi non mi potete negare, nè l'ha negato neppure l'onorevole Mancini, che, quando manca o in un codice o in una legge una disposizione speciale che risolva una data controversia giuridica, noi abbiamo facoltà di ricorrere, anzi è dovere di ricorrere ad altre disposizioni che riguardano casi simili, o materie analoghe. È un principio elementare, sancito espressamente dal nostro Codice civile nel suo titolo preliminare.

Ora nel caso nostro a mente della Giunta non solo per questa ragione poteva invocarsi a pro dei 65 reclamanti l'articolo 58, ma ancora perchè da quest'articolo se ne argomentava nel caso presente a grande maggioranza di ragione. E ve lo dimostro con un brevissimo parallelo, o colleghi.

Nel primo caso contemplato dall'articolo 58 si tratta di una decisione definitiva del prefetto che ha ordinato la radiazione di alcuni nomi dalla lista elettorale. Nel caso nostro si tratta invece di una decisione che aveva ordinato l'iscrizione di non pochi nomi omessi. Prima e sostanziale differenza.

Nel caso contemplato dalla legge (come parmi già di avere accennato) l'appellata sentenza, tuttochè ordinasse la radiazione, aveva pure per sé la presunzione della verità e della giustizia, e l'appello di per sé non sarebbe stato sospensivo. Quindi al legislatore, volendo preferire il favore del diritto alla presunzione della verità e della giustizia e alla esiguità della sentenza, parve necessario dichiarare l'appello sospensivo.

Al contrario nel caso nostro, voi tutti ben lo intendete immediatamente, sì la presunzione di verità e di giustizia che sta per la sentenza come il favore del diritto, trattandosi di sentenza, non di radiazione, ma d'iscrizione, si danno la mano fra loro, non sono fra loro in collisione. Sostanzialissima differenza pur questa, onorevoli colleghi; poichè, se nel caso contemplato dalla legge v'era la necessità di una speciale e positiva disposizione di legge che nella pendenza dell'appello rimuovesse l'ostacolo

di una sentenza di radiazione, nel caso nostro, siccome la decisione del prefetto che ha fatto iscrivere gli appellati nelle liste elettorali non è contraria al favore del diritto che la legge protegge, non vi era neppure la necessità di un'espressa disposizione; bastavano i principii di ragione comune, per cui la pendenza della questione sul diritto non ne toglie il possesso; bastava il buon senso per non dubitare che agli individui aggiunti dal prefetto, sul cui decreto pendesse l'appello, doveva essere accordato l'esercizio del diritto e quindi dovevano essere ammessi a gettare la loro scheda nell'urna.

Onorevoli colleghi, credo di avervi detto abbastanza (se ho detto troppo, ne chiedo venia) per dimostrarvi che sarebbe mostruosa contraddizione, sarebbe incongruenza che ripugnerebbe al sentimento della giustizia (rispetto le opinioni di tutti, ma, come ripugnò a me, così ha ripugnato alla maggioranza della Giunta) il vedere ammesso ad esercitare il diritto elettorale nella pendenza dell'appello chi è stato dalla sentenza appellata radiato, ed il vedere negato l'esercizio di questo diritto nella pendenza dell'appello a chi è stato dalla sentenza appellata ammesso ad esercitarlo.

Altro non dico. Parmi che la deliberazione della Giunta sia pienamente giustificata. (*Applausi a destra*)

PRESIDENTE. L'onorevole Nicotera ha chiesto di parlare per un fatto personale. Accenni il suo fatto personale.

NICOTERA. Non dubiti la Camera, resterò puramente nel fatto personale, e mi studierò di serbare quella calma, che, mi perdoni l'onorevole relatore, in qualche momento, egli sempre calmo, ha dimenticata...

MARI, relatore. Può darsi. È natura.

NICOTERA. L'onorevole relatore ha avuto la cortesia di rivolgersi a me personalmente; nè ciò basta; mi ha attribuito opinioni, che io non ho espresse in nessun modo nel seno della Giunta. Vi è di più: l'onorevole relatore mi ha attaccato personalmente, quando ha mostrato di dimenticare, o (dico meglio; mi correggo), ha dimenticato qualche circostanza di fatto che è stata da me presentata.

Io son certo che l'egregio relatore mi sarà grato dei chiarimenti che sarò per dare; e son certo che, quando avrò dati questi chiarimenti, egli avrà ragione di modificare quel parere che ha sostenuto prima nel seno della Commissione, ed oggi ha riconfermato in quest'Aula.

L'onorevole relatore ha dichiarato che a noi mancava la sentenza della Corte d'appello.

MARI, relatore. No; ho detto agli uffizi.

NICOTERA. Ha detto: anche a noi mancavano quei documenti.

L'onorevole relatore ha evidentemente dimenticato che quel documento fu da me presentato alla Giunta delle elezioni.

L'onorevole relatore ha affermato che fra i 65 ricorrenti non avviene alcuno di quelli che erano stati esclusi dalla Corte d'appello.

Egli ha dimenticato che io mi sono fatto un dovere di declinare anche nel seno della Giunta i nomi di coloro che si trovano in una di queste condizioni, e che furono esclusi dalla Corte d'appello, e che figurano fra i 65 ricorrenti. Anzi, nel ricorso presentato alla Corte di Cassazione, si trovano coi numeri 13, 28, 14, 36, 64, 2, 23, 44, 22 i seguenti nomi, Anastasio Luciano, Borzachi Marino, Matteis Ambrogio, Meola Raffaele, Piomelli Francesco, Guarassi Sartorio, Cannavina Ferdinando, Minerini Francesco, Lanzetta Orazio (*Mormorio*) che furono precisamente esclusi dalla Corte d'appello, per essere iscritti nelle liste dei rispettivi domicili.

Ora, se l'onorevole relatore mi vuole sostenere che fra i 65 ricorrenti alla Corte di cassazione non vi è alcuno di coloro che la Corte d'appello escludeva, perchè iscritti in due liste, abbia la cortesia, se non crede alle mie affermazioni, che ripeto per la seconda volta, di riscontrare la sentenza della Corte d'appello che fu depositata dall'onorevole Mancini sul banco della Presidenza, e vi riscontrerà questi nomi.

Vado avanti. L'onorevole Mari si è fermato ad una sola considerazione, cioè all'esclusione di coloro che o perchè iscritti in altre liste, o perchè mancanti di censo, o perchè di minore età, non avevano adempiuto alle prescrizioni della legge per la doppia dichiarazione. Ma l'onorevole Mari ha udito discutere nella Giunta, che non era quello il solo motivo dell'esclusione, e che ve ne erano altri, come la mancanza di censo, il difetto d'età, ecc. Vada dunque l'onorevole Mari a riscontrare il ricorso alla Corte di cassazione e vi troverà i nomi che figurano tra i 65 esclusi dalla Corte d'appello, perchè mancanti di censo: Tulimieri Francesco, Tulimieri Modestino, Piantadosi Rodolfo.

Ristabiliti così i fatti risulta evidente che la sentenza della Corte di cassazione, la quale ha trattato solo un argomento che fu con altri trattato dalla Corte d'appello, cioè se si richiedesse la duplice dichiarazione di domicilio per avere diritto di essere iscritto nelle liste elettorali, la Corte di cassazione, dico, ha lasciate intatte le altre questioni, cioè quella della doppia iscrizione della mancanza di censo e del difetto di età. Questa circostanza parve così grave a noi minoranza della Commis-

sione, che ci facemmo a pregare la maggioranza di volerci accordare un breve periodo di tempo per richiedere quei documenti che l'onorevole relatore lamenta mancavano; ma dalla maggioranza della Commissione questo non ci fu consentito. (*Rumori a sinistra*)

MARI, relatore. Non rammento questo.

DI SAN DONATO. Battano le mani, ora!

PRESIDENTE. Non interrompano.

NICOTERA. Si chiese da taluno di noi all'onorevole relatore se la sentenza della Corte di cassazione fosse stata notificata, e l'onorevole relatore rispose affermativamente. Egli diceva che esisteva un certificato del prefetto che quella sentenza era stata notificata.

MARI, relatore. Non è vero!

NICOTERA. È verissimo. Ebbene, o signori, solamente ieri mattina mi è pervenuto il documento che avete udito leggere dall'onorevole Mancini, ed io mi sono fatto un dovere di presentarlo immediatamente all'onorevole relatore.

Da quel documento apprendiamo un nuovo metodo per notificare gli atti giudiziari. Un dispaccio parte da Napoli, con questo dispaccio si avverte il prefetto di Avellino che la Corte di cassazione aveva cassata la sentenza della Corte d'appello.

Questo dispaccio è quindi comunicato (nuovo sistema di comunicare le sentenze) al sindaco di Avellino al quale il prefetto dice: vegga dal telegramma che le trasmetto, che la Corte di cassazione ha annullata la sentenza della Corte di appello, ed ella, signor sindaco, distribuisca nuovamente le schede ed ammetta a votare i seguenti individui.

La Camera ha già udito qual'è l'importanza della notificazione degli atti, per le conseguenze che ne possono derivare, ed è perciò che la legge con ogni accuratezza vi provvede. Ma l'onorevole Mari, facendo appello ai sentimenti democratici di questa parte della Camera, è disposto nientemeno che a lacerare le prescrizioni del Codice. Io che mi credo democratico quanto ogni altro, non sono disposto a seguirlo su questo terreno e rispetto la legge, perchè voglio che altri la rispetti. (*Bravo! a sinistra*)

Ciascuno vede il danno che deriva dalla non notificazione della sentenza della Corte di cassazione, e come fosse strettamente necessario che il prefetto si uniformasse alle prescrizioni della legge.

Se la sentenza della Corte di cassazione fosse stata notificata in tempo, il prefetto e il sindaco di Avellino avrebbero avvertito che la Corte di cassazione di Napoli, nel cassare la sentenza della Corte d'appello, aveva lasciata intatta la questione della duplice iscrizione, della mancanza di censo

e di età. Ed io sono certo che tanto il sindaco che il prefetto di Avellino non avrebbero commesso l'errore di volere che elettori ai quali la legge non consentiva il diritto elettorale fossero compresi nella lista.

Dunque, vedete o signori, come ristabiliti i fatti...

MARI, *relatore*. Niente affatto; i fatti li ristabilirò io.

NICOTERA... voi dobbiate modificare il giudizio che ha portato la maggioranza della Giunta.

Io non ho la presunzione di esaminare la questione di diritto; io non ho la presunzione, dopo che hanno parlato l'onorevole Mancini e l'onorevole Mari di vedere se la sentenza della Corte di cassazione distrugga completamente tutti gli effetti della sentenza della Corte d'appello. Io, ignorante di queste dottrine, mi permisi umilmente di rivolgere nel seno della Giunta una domanda all'onorevole Mari, dottissimo in questa materia. La domanda era questa: se un individuo è da una Corte d'appello condannato a rilasciare un fondo e lo rilascia, e se in seguito la Corte di cassazione annulla la sentenza della Corte d'appello e rimanda la questione di merito ad un'altra Corte d'appello, solo perchè la Corte di cassazione ha annullata la sentenza della prima Corte d'appello, quell'individuo che fu obbligato a rilasciare il possesso del fondo dopo la sentenza della Corte di appello, è reintegrato nel possesso del fondo? L'onorevole Mari nella Giunta ebbe la cortesia di rispondere col silenzio a questa interrogazione.

MARI, *relatore*. Ho risposto anche oggi.

NICOTERA. Forse, e dirò anche meglio, certamente, io debbo attribuire il silenzio dell'onorevole Mari alla mia ignoranza. La domanda era sì poco sensata, che l'onorevole Mari, non avendo pietà della mia ignoranza, ha creduto bene di non rispondere.

Voci a destra. Ha risposto, ha risposto ora!

PUCCIONI. Se non vogliono intendere peggio per loro.

NICOTERA. Ora dunque, o signori, oggi che sappiamo quello che ieri non sapeva la maggioranza della Commissione, io non faccio che appellarmi alle dichiarazioni dell'onorevole relatore; oggi, dico, che sappiamo che la sentenza della Corte di cassazione non fu regolarmente notificata; oggi che sappiamo che un numero considerevole fra i 65 elettori non aveva diritto di votare, neppure dopo la sentenza della Corte di cassazione, perchè non erano compresi fra coloro che la Corte di cassazione ha ammesso a votare per la mancanza della duplice dichiarazione; oggi, signori, esaminando tutte queste questioni ci nasce, permettano che dica,

il dubbio (per me non è dubbio, ma lo è per quelli che non hanno studiata la questione), ci nasce il dubbio, che se noi deduciamo dai 65 quelli che la Corte di cassazione non poteva comprendere, rimarrebbe eletto sempre colui che fu proclamato, poichè è bene sapere che colui che fu proclamato riportò 47 voti di più; dimodochè, aggiungendo pure tutti i voti di coloro che non furono ammessi a votare, al competitore dell'eletto rimarrebbe sempre in maggioranza colui che fu proclamato.

Oggi, o signori, che voi sapete tutto questo, volete precipitare una risoluzione? Io non lo credo. E non lo credo affidandomi a due cose. Prima, alla vostra giustizia, e poi al vostro senno politico.

Badate, o signori, sarebbe un brutto atto che compirebbe la maggioranza della Camera precipitando nelle sue risoluzioni. (*Rumori a destra*) E guai se s'incomincia con atti che hanno l'apparenza, non la realtà, di essere dettati da sentimenti di parte.

Voci a destra. No! no!

Voci a sinistra. Sì! sì!

NICOTERA. Non è questo il momento di esaminare se il prefetto di Avellino ha commesso abusi; se il prefetto di Avellino si è ingerito nelle elezioni; se il prefetto di Avellino è arrivato persino ad ordinare degli arresti arbitrari. (*Rumori a destra*) Non è questo il momento!...

Una voce a destra. Questa non è questione personale.

NICOTERA. Io potrei invocare la testimonianza di un egregio magistrato, non di parte mia, ma di parte vostra qui presente. Ripeto però, non è questo il momento di rilevare, nè di trattare siffatta questione. (*Movimenti del ministro per l'interno*) Abbia pazienza l'onorevole ministro per l'interno, verrà il momento in cui tratteremo di tutte queste questioni e vedremo se le pressioni siano venute dall'alto o dal basso.

CANTELLI, *ministro per l'interno*. Sì, sì, lo vedremo!

NICOTERA. Se voi non pondererete bene la risoluzione che siete per prendere, voi riaccenderete certe lotte in quella disgraziata provincia di Avellino che, per ora, carità di patria vuole si taccia.

Pensateci, e fate che il vostro voto sia quale si addice ad uomini che amano realmente il bene del paese. (*Bene! a sinistra*)

MARI, *relatore*. Signor presidente, io non rispondo agli argomenti *ad terrorem*. (*Rumori a sinistra*) Ognuno ci risponda colla sua coscienza; voti colla parte contraria chi ha paura; per la proposta della Giunta chi non l'ha.

Agli argomenti *ad terrorem*...

Voci a sinistra. All'ordine! (*Rumori vivissimi*)
Ritiri la parola. (*A destra:* Non è il caso!)

PRESIDENTE. Non vi è ancora votazione: non facciamo clamori.

MARI, relatore. Io non ritiro niente: io definisco così gli ultimi argomenti dell'onorevole Nicotera; e, se erro nel definirli, li definirà meglio la Camera. Per me sono argomenti *ad terrorem*, e non ci rispondo. Rispondo solamente ad alcune osservazioni di fatti che meitano rettificazione.

Dice l'onorevole Nicotera che io aveva asserito non essere stata comunicata alla Giunta delle elezioni nè l'una nè l'altra sentenza. Io non ho detto questo.

Voci a sinistra. Sì, l'ha detto! (*Rumori*)

MARI, relatore. Hanno inteso male, e glielo dimostro subito, se hanno la pazienza di attendere un momento.

DI CESARÒ. Nega quello che ha detto. (*Rumori vivissimi*)

MARI, relatore. Signor presidente, faccia rispettare chi parla.

PRESIDENTE. Credo che l'onorevole Di Cesarò non vorrà ritenere l'onorevole Mari capace di negare quello che ha detto. (*Rumori*)

DI CESARÒ. Non si ricorderà. (*Nuovi rumori*)

PRESIDENTE. Le interruzioni sono sempre fatali alle discussioni. Non interrompano.

MARI, relatore. Io ho detto che gli uffici elettorali non ebbero, nè presero cognizione di codeste sentenze, e che risultava dalla posizione che non furono comunicate a codesti uffici, non le ebbero sui loro banchi; e si proposero soltanto, avendone notizia perchè la cosa era notoria, e perchè risultava dalle annotazioni marginali fatte nelle liste elettorali, si proposero una questione di diritto.

Che la Giunta avesse veduto la sentenza della Corte d'appello, non solo non l'ho negato, ma ho detto di avere pregato l'onorevole Nicotera che me ne facesse avere comunicazione, perchè egli appunto l'aveva presentata e letta alla Giunta elettorale, ed egli mi può far testimonianza che più volte glie l'ho domandata, che me l'ha promessa, e per qualche impedimento, che, non ne dubito, non dipendeva dalla sua volontà, non me l'ha fatta vedere. Dunque quando ho dichiarato che questa sentenza non fu veduta dagli uffici elettorali, che io ne ho chiesto comunicazione, perchè l'onorevole Nicotera lesse quella parte che egli credeva utile di far conoscere alla Giunta, quando ho dichiarato che io desiderava averne comunicazione, come ho già detto alla Camera non ho negato per certo che ne avesse avuto comunicazione la Giunta.

Non so perchè l'onorevole Nicotera (anche que-

sto non sarà dipeso dalla sua volontà) mentre era armato della sentenza della Corte d'appello, non presentasse alla Giunta anco quella della Corte di cassazione, perchè, se era necessario entrare per questa via, il che non credo, onde la Giunta avesse a deliberare con piena cognizione di causa, doveva aver presente e l'una e l'altra...

NICOTERA. Chiedo di parlare per un fatto personale.

MARI, relatore... non sarà dipeso dalla sua volontà.

NICOTERA. Non è così, onorevole Mari.

PRESIDENTE. Rettificherà.

MARI, relatore. Che vuol rettificare?

È fatto positivo che l'onorevole Nicotera presentò alla Giunta e lesse alcune parti della sentenza della Corte d'appello. Ma presentò anche la sentenza della Corte di cassazione? No. Gli ho domandato la sentenza della Corte d'appello? Sì. Ho avuto la grazia d'averla? No. Questi sono fatti positivi, c'è poco a rettificare. (*Bene! a destra*)

L'onorevole Nicotera dice: ma badate, nella Corte d'appello si fecero anche queste e queste altre questioni. Sarà vero. Egli dice pure che fra i ricorrenti ve ne erano alcuni, come quelli segnati ai numeri 13, 14 e 15, e non so quanti altri, i quali erano iscritti nelle liste elettorali politiche di altri collegi. Sarà verissimo, me lo dice l'onorevole Nicotera; non lo metto in dubbio; sarà verissimo. Ma ho già letto alla Camera e torno a leggere, lode a Dio, una dichiarazione della Corte suprema di cassazione, la quale dice: « non poteva sorgere per i ricorrenti (che sono i 65) questo timore nell'animo di alcuno, perchè era incontrastato in giudizio che non fossero iscritti in altre liste elettorali.

Dunque sembra che ci fosse un concordato giudiziale; può darsi che vi fosse dubbio, e che poi nella pendenza del giudizio di cassazione anche l'avversario stesso riconoscesse che cotestoro non fossero iscritti in altre liste. Si deve prestar fede piuttosto a delle asserzioni che possono derivare da inesatte informazioni, e non alla dichiarazione di una sentenza?

Io non intendo di mettere in dubbio per niente la buona fede e la sincerità di un collega; io gli crederò; ma egli può essere stato tratto in errore da erronee informazioni. Abbiamo, lo ripeto, una sentenza in cui è scritto perfettamente il contrario; e come si fa a non prestarvi fede!

Ma non basta; ho già detto e torno a ripeterlo, senza tornare a dimostrarlo, che è questione superflua, oziosa, inutile, accademica; imperocchè, sia pur vero che fossero più, fossero tanti i motivi dell'appello e le questioni che si facevano davanti la Corte

d'appello di Napoli, fossero più o meno le questioni che si riproposero dai reclamanti nel loro ricorso, quando la Corte di cassazione (e sono cose, Dio buono, che l'onorevole Nicotera, benchè non abbia la pena di esercitare la professione dell'avvocato, col suo ingegno finissimo che ha, e ne ha troppo (*Ilarità*) le dovrebbe capire), quando la Corte di cassazione, o per un motivo o per l'altro, annulla l'impugnata sentenza e rinvia la causa ad un altro giudizio, avanti ad un'altra Corte (*Con vivacità*), non esiste più la vostra sentenza, è inutile il parlarne!

LAZZARO. Esiste sempre!

MARI, relatore. Ma che! La sentenza cassata non può più legalmente esistere!

Mi si dice all'ultimo che al rimprovero che l'onorevole Nicotera ha fatto al relatore infelicissimo di questa elezione non gli ho risposto, e che era una grave obiezione.

Come? Si obietta tra l'emanazione della Corte d'appello, e quella della Corte di cassazione il vincitore frettoloso si fa consegnare la cosa che la sentenza della Corte d'appello mi ha condannato a dargli; viene è vero la Corte di cassazione ed annulla codesta sentenza, ma perchè io possa ottenere la restituzione della cosa mia, del mio fondo, del mio predio, è necessaria un'altra sentenza.

Io rispondo: no.

Una voce. Sì.

MARI, relatore. No. Si dice; intanto è in possesso della cosa mia, ed io dico è un *predone*, è un possessore senza titolo, è un *predone* nel linguaggio legale, nel linguaggio del diritto romano; sarà lecito in quest'Aula, in Roma, ripetere un po' le parole dei giureconsulti romani. È un *predone* (*Bene! bene!*), non è un possessore, è un possessore senza titolo. Cassata la sentenza il suo titolo, come noi diciamo è ridotto a non titolo. È dunque è un *predone*.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Di Cesarò per un fatto personale; lo indichi.

DI CESARÒ. Il mio fatto personale è quello di essere stato accusato dal presidente di avere diretto parole all'onorevole Mari che non potrei desiderare altri dirigesse a me.

Io tengo a fare una dichiarazione sul proposito. I miei colleghi dell'altra parte della Camera sanno che nelle relazioni con loro non mi è mai venuto in capo di mancare di rispetto a chicchessia.

Però io ho asserito che l'onorevole Mari negava quello che prima aveva detto, solo quando egli, all'interruzione da me fatta con moltissimi altri perchè aveva prima detto il contrario, rispondeva: *avete male inteso*, piuttosto che confessare, come

sarebbe stato meglio, di aver detto cosa che non voleva dire. (*Mormorio*) Prego la Camera di credere che noi siamo stati attentissimi alle parole dell'onorevole Mari, appunto per raccogliere gli argomenti suoi che valessero a persuaderci dell'opinione contraria a quella sostenuta dall'onorevole Mancini, e ci risulta, per l'attenzione prestata al suo discorso che egli aveva detto prima il contrario di quello che ora asserisce. (No! no! *a destra* — Sì! sì! *a sinistra*)

PRESIDENTE. Non interrompano, sono osservazioni personali e non è il caso di emettere giudizi, e d'altronde c'è la stenografia che ne farà fede.

DI CESARÒ. Io teneva a dichiarare che deve la mia interruzione reputarsi come una reazione alle parole dell'onorevole Mari, quando ei disse: *avete male inteso*, altrimenti non l'avrei fatta. Se l'onorevole Mari vuole persuaderci che noi non avevamo male inteso, ma che egli invece, forse nel calore dell'improvvisazione, disse cosa diversa da quella che voleva dire, potremo essere d'accordo nel definire questo incidente.

Del resto, onorevole presidente, ho finito; ma non posso non rammentare che in tutta questa discussione, trovandomi in questa parte della Camera (*A sinistra*), ho inteso continuamente e l'onorevole Nicotera e l'onorevole Depretis, ed anche l'onorevole Crispi, i quali fanno parte della Commissione per le elezioni, dirci spesso che le cose esposte dall'onorevole Mari non erano esatte.

MARI, relatore. Ripugna al mio modo di pensare e di sentire il rispondere all'onorevole Di Cesarò (*Interruzione*); mi ripugna, e dico soltanto che egli e coloro che pensano come lui hanno male inteso le mie parole, e con questo credo di non mancare a verun riguardo; e ripeto anche una volta, senza però ripeterne le ragioni, che non solamente non ho detto che la Giunta non avesse avuto cognizione della sentenza della Corte d'appello, ma che è assolutamente impossibile che io lo abbia detto.

PRESIDENTE. Già l'onorevole Di Cesarò ha dichiarato che non ha avuto punto intenzione di dir parola offensiva.

DI CESARÒ. Ma sostengo che l'ha detto.

PRESIDENTE. Questo è un fatto; può accadere che ella si sbagli nel suo giudizio, come potrebbe essere che la memoria fallisca per un momento all'onorevole Mari.

Questo è un fatto che si potrà verificare dopo. A me preme però di constatare, e me ne compiaccio, che ella non ha punto avuto intenzione d'indirizzare parole offensive all'onorevole Mari, poichè ne sarei dolente, non soltanto io, ma anche la Camera. Sarebbe cosa non degna di lei.

DI CESARÒ. Ne sarei dolente io pure.

NICOTERA. Chiarisco un equivoco, il quale può dipendere o dalle condizioni acustiche di questa sala, oppure dal calore col quale l'onorevole Mari ha presa la parola, e che ha fatto sì che la sua parola tradisse il suo pensiero. Egli, son certo, converrà con me, quando gli rammenterò ancora una volta le inesattezze nelle quali è caduto. Egli ha detto che io ho lette talune parti della sentenza della Corte di appello. Ma ha dimenticato l'onorevole Mari che io ho letto precisamente quelle parti della sentenza che oggi ho ripetute qui nella Camera.

E perchè l'onorevole Mari, quando io ho letto i nomi, come ho fatto oggi, nella Commissione, perchè l'onorevole Mari in quel momento non mi ha chiesto la sentenza per verificare se quelle citazioni erano esatte?

MARI, *relatore*. Avrei creduto di offenderla.

NICOTERA. Perdoni, onorevole Mari, lei oggi l'ha impugnata! (No! *a destra*) Forse non ricorderà che oggi ha detto che tra i 65 non ce n'era uno... (*Rumori*) di quelli da me citati. Ma scusi, non ricorda neanche questo?

PRESIDENTE. Si limiti al fatto personale.

NICOTERA. Eppure lo ha detto oggi che fra i 65 non ce n'era uno.

MARI, *relatore*. Nella sentenza di Cassazione.

NICOTERA. Ebbene, se avesse ricordato i nomi che io ho avuto l'onore di leggere, avrebbe veduto che non ce n'è uno, ma ce n'erano diecine.

L'onorevole Mari dice che mi ha chiesto la sentenza. È vero, verissimo! Ma sapete quando me l'ha chiesta? Ieri mattina.

Voce a destra. Eravamo a tempo.

NICOTERA. No; perchè ieri mattina era già decisa la questione. La Giunta aveva prese già le sue risoluzioni.

MARI, *relatore*. Protesto; non sono io che parlo.

NICOTERA. Ieri mattina l'onorevole Mari ha chiesta a me la sentenza della Corte d'appello, e non prima di ieri mattina l'onorevole Mari ha mostrato a me la sentenza della Corte di cassazione. Eravamo in condizione pari. Noi avevamo la sentenza della Corte d'appello e l'onorevole Mari aveva la sentenza della Corte di cassazione.

Ma perchè chiedevamo noi ieri la sospensiva? La chiedevamo per potere esaminare tutti d'accordo la sentenza della Corte d'appello e la sentenza della Corte di cassazione, dal quale esame sarebbe risultato quello che oggi siamo venuti qui discutendo.

È vero, è da deplorarsi che l'onorevole Mari chiami tutte queste cose questioni accademiche. (*Interruzioni*) Ma io non so se si possa chiamare que-

stione accademica una questione elettorale di tanta importanza.

Dice l'onorevole Mari: sapete? La sentenza della Corte di cassazione ha cassato tutto..

Una voce. Ma dov'è?

NICOTERA. Prima di tutto dov'è? Ma mettiamo questo da parte, sebbene la sentenza di Cassazione non parli di quegli altri considerando della sentenza della Corte di appello, concediamo pure che abbia cassato tutto. Or bene facciamo una piccola ipotesi. Immaginiamo che prefetto di una provincia fosse l'onorevole mio amico Salvatore Morelli (*Rumori e interruzioni*) il quale, come sapete, è strenuo difensore dei diritti delle donne. Immaginate che l'onorevole Salvatore Morelli avesse incluso nelle liste elettorali 300 o 400 donne. (*Oh! oh! — Ilarità*)

PRESIDENTE. Si limiti al fatto personale.

NICOTERA. Sono nel fatto personale.

Si ricorre, la Corte d'appello annulla, non solamente l'iscrizione delle donne, ma altre 200 o 300 iscrizioni per altri motivi: si va alla Corte di cassazione, la quale cassa la sentenza per vizio di forma, senza parlare di coloro che non hanno diritto a votare. Ebbene, sapete a che conseguenza si verrebbe secondo la teoria dell'onorevole Mari? Che le donne dovrebbero votare. (Bravo! *a sinistra* — *Rumori a destra*)

Ora, che cosa è avvenuto nel caso attuale? Nelle liste elettorali di Avellino vi erano inclusi taluni elettori ai quali mancavano le qualità volute dalla legge; vi erano inclusi di quelli che erano iscritti in altre liste; vi erano di quelli ai quali mancava il censo e di quelli ai quali mancava l'età; quindi mancava quello che sarebbe mancato alle donne, la potenzialità del diritto elettorale. La Corte di cassazione di tutto questo non ha potuto occuparsi, e le autorità politiche ed amministrative, dopo la sentenza della Corte di cassazione, se avessero voluto fare cosa savia, ammessa pure la teoria che io profano ho ascoltato con scandalo dall'onorevole Mari, cioè che la sentenza della Corte di cassazione, la quale giudica della forma e non del merito... (*I vicini parlano coll'onorevole Nicotera*)

PRESIDENTE. Non suggeriscano, che l'onorevole Nicotera non ne ha bisogno. (*Ilarità*)

NICOTERA... avrebbero dovuto iscrivere solamente quelli contemplati nella sentenza della Corte di cassazione ed escludere tutti gli altri. Dunque concludo per non far perdere tempo alla Camera. Ora, come la Camera ha inteso, essendo ancora necessario l'esame di questa questione e di questi documenti, io mi permetto di formulare una proposta che spero sarà accettata dalla maggioranza della Commissione e votata all'unanimità dalla Camera. Qui non è que-

stione, onorevole Mari, di fare minacce, nè io sono uomo di minacciare, nè i miei colleghi sono uomini di cedere a pressioni.

Io propongo che la Camera sospenda la votazione sopra questa elezione, rimandi le carte alla Giunta per completarle con quei documenti che mancano e si ripresenti alla Camera con una sua nuova risoluzione, ovvero la stessa, se la maggioranza persiste nella prima.

MARI, *relatore*. A nome della maggioranza della Giunta dichiaro che ci opponiamo alla proposta dell'onorevole Nicotera.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Prendano i loro posti.

MANCINI. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Accenni il suo fatto personale.

MANCINI. Io debbo respingere una ingiusta imputazione che mi è stata fatta dall'onorevole Mari. La Camera me lo permetterà: io non posso rimanere sotto il peso di essa.

L'onorevole Mari ha esordito nel suo discorso dicendo che i fatti da me affermati non risultavano da verun documento; che erano gratuite assertive, colle quali io intratteneva la Camera; che sopra allegazioni non giustificate non si discute nè si delibera; e che specialmente era del tutto insussistente qualunque prova che si fosse notificata la sentenza della Corte d'appello. (*Segni di diniego a destra — Affermazioni a sinistra*)

Ora io ho il diritto di rispondere per respingere da me questa vivissima accusa. E lo faccio unicamente perchè l'onorevole nostro presidente non ha avuto ancora l'opportunità di dare corso ad una mia preghiera, che gli ho mandata anche in iscritto, all'udire quelle parole dell'oratore della Giunta.

Io credeva di essermi abbastanza lasciato intendere. Dissi che, poichè la maggioranza della Giunta non aveva voluto essa stessa procurarsi i documenti autentici, richiamandoli, quei documenti che a mio avviso costituir dovevano la guida del suo giudizio, e da cui dipender deve il voto della Camera, mi era io stesso adoperato per supplirvi in parte alla meglio; e quindi ho dichiarato di presentare alla Camera, e di deporre, come già ho deposto, sul banco della Presidenza (l'onorevole presidente confermerà le mie parole) tutti i documenti da me citati o letti in forma autentica, l'intero volume degli atti della causa, la sentenza della Corte d'appello anche in copia autentica, l'atto di notificazione fattane nel 10 ottobre dall'uscieri al prefetto di Avellino, i certificati presentati in quella causa di mancanza di età, censo e domicilio per tutti quegli individui che la Corte di appello cancellò dalle liste non per la

questione della doppia dichiarazione, ma per motivi ben diversi.. (*Segni d'impazienza a destra*)

PRESIDENTE. Non interrompano: facciano silenzio.

MANCINI. Prego la Camera di essere tollerante. Quando si tratta di questioni personali è antica ed onesta consuetudine di lasciare che ogni deputato tuteli la propria dignità.

Dunque, io ho già presentato alla Camera i documenti autentici, i quali provano quanti dei 65 elettori si trovassero pure iscritti contemporaneamente in liste elettorali politiche di altri comuni e quanti mancassero di capacità elettorale per cagioni diverse. Sono in massima parte documenti già prodotti nella causa, e che servirono di base alla sentenza della Corte d'appello. Ma ad essi ho aggiunto le copie, anche in forma autentica, delle due lettere del prefetto del giorno 7 novembre, vigilia delle elezioni, delle quali ho dato lettura alla Camera. E così qualunque degli onorevoli colleghi potrà prenderne cognizione, avendo io lasciato questi documenti a disposizione della Presidenza.

Dunque l'onorevole relatore non aveva il diritto di accusarmi così leggermente ed arbitrariamente, perchè io ho la rigorosa abitudine di nulla asserire, quando non abbia non solo la certezza, ma i documenti giustificativi dei fatti da me affermati.

E l'onorevole presidente della Giunta avrebbe dovuto essere l'ultimo a muovermi l'ingiusto rimprovero, perchè di chi è la colpa, o signori, se questi documenti, evidentemente necessari, non sono stati di ufficio dalla Giunta domandati? Certo della sua impaziente maggioranza. Alla quale vorrei rivolgere la preghiera, che, se veramente vuole risparmiare il tempo della Camera, voglia prima istruir bene gli affari ed i procedimenti, che non di rado giungono dai prefetti con evidente incertezza o insufficienza di prove. Allora soltanto potremo trovarci abbastanza illuminati sulle proposte della Giunta, e non sentiremo necessità di maggiori dilucidazioni ed informazioni.

Nulla poi voglio rispondere a parole severissime a me dirette, e ad apprezzamenti eccessivi. Egli, per esempio, ha qualificato come mostruosa incoerenza ed assurdità non so quale delle mie tesi. Ora a me con tutta schiettezza sembra potersi piuttosto applicare codesta qualificazione all'assunto, a cui si riduce tutto il sistema dell'onorevole Mari, cioè che una sentenza sconosciuta, e non notificata produce effetti esecutivi, purchè un'autorità qualunque con un suo telegramma ne affermi l'esistenza. (*Bravo! a sinistra*)

PRESIDENTE. Debbo confermare quello che ha detto l'onorevole Mancini, cioè che egli ha depositato al banco della Presidenza molti documenti,

tra i quali la sentenza della Corte d'appello di Napoli e la notificazione.

Ora sembra che la Camera desideri ciò non ostante di venire ai voti. Ci sono due proposte.

DEPRETIS. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Accenni il suo fatto personale.

DEPRETIS. Non ne ho soltanto uno, ma parecchi. (Oh!)

L'onorevole Di Cesarò... (Rumori)

PRESIDENTE. Accenni il suo fatto personale. Facciamo silenzio.

DEPRETIS. Mi perdoni, onorevole presidente; vedo che la Camera non è disposta a sentirmi nemmeno per un fatto personale...

PRESIDENTE. Parli.

DEPRETIS. La Camera mi permetta dunque di rivolgerle una preghiera, constatando un fatto che sta scritto non senza lode nella nostra storia parlamentare.

Da parecchi anni le nostre discussioni in fatto di questioni elettorali, tanto in seno della Giunta, quanto in seno della Camera, procedettero con una grande calma, con perfetta moderazione, e posso aggiungere anche con molti riguardi reciproci e con soddisfazione comune. Vogliamo ora noi abbandonare questo sistema?

Oggi, non giova illuderci, noi abbiamo assistito ad una discussione appassionata, e noto che gli oratori si sono ristretti ad una pura questione di diritto.

Questo primo esperimento parmi preludio di discussioni tempestose.

Giovano le discussioni appassionate nelle questioni elettorali? Mi permettano i miei colleghi ed amici della Giunta per le elezioni di osservare che non mi pare che abbiano provveduto bene al loro stesso interesse come mandatari (e mandatari che non possono rinunciare al loro mandato) della Camera, ricusando la proposta dell'onorevole Nicotera, la quale in fin dei conti non aveva e non ha altro scopo che mettere un termine ad una discussione appassionata...

PUCCIONI. Per riprincipiarla domani.

DEPRETIS... per avviarci verso una discussione più tranquilla e più illuminata.

Siamo proprio al bivio, signori; dobbiamo scegliere fra la via antica, che mi pare quella che giovi di più a rendere fruttuose le nostre discussioni ed a renderci concordi, se non nella politica, almeno in alcune speciali questioni (notate bene), nelle quali è indispensabile che tutti quanti fanno parte dei consessi politici siano pienamente d'accordo. Tali

sono le questioni elettorali, le quali col solo numero non le vincerete mai interamente.

Io dunque prego la Camera e prego ancora una volta la maggioranza della Commissione (la quale a una duplice preghiera non dovrebbe resistere), e prego nell'interesse delle nostre istituzioni, e perchè si ritorni a quella calma delle nostre discussioni che abbiamo sempre mantenuta nel passato, di accettare la proposta sospensiva dell'onorevole Nicotera.

PRESIDENTE. Dunque sono due le proposte. Una è quella dell'onorevole Mancini, pure sottoscritta dall'onorevole Nicotera; l'altra è quella della Commissione che annullerebbe le operazioni elettorali del collegio di Avellino.

Leggo la proposta sospensiva dei deputati Mancini e Nicotera la quale ha di diritto la precedenza:

« La Camera, sospendendo di pronunciare definitivamente sulla elezione del collegio di Avellino, ordina richiamarsi copia delle due sentenze della Corte di appello e della Corte di cassazione di Napoli, degli atti di notificazione di entrambe, degli atti della esecuzione data ad esse, dei decreti della autorità amministrativa e delle corrispondenze tra il prefetto ed il sindaco di Avellino e rimanda l'esame dell'elezione alla Giunta per la verifica dei poteri. »

Pongo ai voti questa proposta.

(Dopo prova e controprova la proposta è respinta.)

Ora pongo ai voti le conclusioni della Giunta.

NANNI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Perdoni, si sta votando...

NANNI. Sul merito della controversia ero iscritto a parlare...

PRESIDENTE. In tempo di votazione non posso accordare la parola a nessuno.

Pongo ai voti le conclusioni della Giunta che sono per l'annullamento delle operazioni elettorali del collegio di Avellino.

(Fatta prova e controprova, le conclusioni della Giunta sono approvate.) (Rumori a sinistra)

PRESENTAZIONE DI SCHEMI DI LEGGE.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha facoltà di parlare.

SPAVENTA, ministro per i lavori pubblici. Ho l'onore di presentare alla Camera due progetti di legge: il primo riguarda l'approvazione di una convenzione colla casa Emilio d'Erlanger per il collocamento di un cordone sottomarino da Orbetello all'isola di

Sardegna (V. Stampato n° 25); il secondo riguarda le competenze passive per le opere idrauliche di seconda categoria. (V. Stampato n° 30)

FINALLI, ministro per l'agricoltura e commercio. Ho l'onore di ripresentare alla Camera quattro progetti di legge, che erano già stati presentati nell'ultima Sessione della Legislatura testè chiusa dopo essere stati votati dal Senato del regno. Questi quattro progetti di legge riguardano: il primo le foreste (V. Stampato n° 28); il secondo, la pesca (V. Stampato n° 27); il terzo, l'affrancamento delle servitù nei boschi demaniali dichiarati inalienabili (V. Stampato n° 29); il quarto, l'obbligatorietà

delle denunce delle ditte commerciali. (V. Stampato n° 26.)

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e commercio della presentazione di questi sei progetti di legge, che saranno stampati e trasmessi agli uffici.

Lunedì seduta pubblica alle ore 2.

La seduta è levata alle ore 6 45.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì:

Verificazione di poteri.

